

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 22 – 2 DICEMBRE 2004
SITZUNG DES REGIONALRATES NR. 22 – 2. DEZEMBER 2004

RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT

Ore 10.00

Presidenza del Presidente Magnani

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto.
Prego procedere all'appello nominale.

ANDREOTTI: (*segretario*):(*fa l'appello nominale*)
(*Sekretär*):(*ruft die Namen auf*)

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Biancofiore e Widmann.
Diamo lettura del processo verbale della seduta precedente.

PINTER: (*segretario*):(*legge il processo verbale*)
(*Sekretär*):(*verliest das Protokoll*)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna, il processo verbale si considera approvato.

Passiamo alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno: **DISEGNO DI LEGGE N. 19: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)** - (*presentato dalla Giunta regionale*).

Comunico all'aula che con prot. n. 1927 del 1° dicembre 2004, la Giunta regionale ha chiesto di rinviare alla competente Commissione legislativa l'esame degli articoli da 1 a 11 del disegno di legge n. 19.

Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi, pongo in votazione la richiesta della Giunta.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità è stato approvato lo stralcio degli articoli da 1 a 11.

Prego, cons. Urzì.

URZÌ: Scusi, signor Presidente, era solo un chiarimento. Il regolamento non prevede che si presentino degli emendamenti per singoli articoli, invece che un emendamento accorpante uno stralcio di una serie di articoli? Lo dico perchè rimanga come precisazione pro futuro. Nessuno ha sollevato obiezioni, però ritengo che questa sia una procedura che non deve essere considerata valida anche pro futuro.

PRESIDENTE: E' previsto dall'art. 78 del Regolamento e quindi se l'aula è d'accordo questo è possibile.

Conseguentemente al rinvio in Commissione degli articoli da 1 a 11 decadono gli emendamenti presentati ed anche l'ordine del giorno presentato su temi riferiti a questi articoli.

Passiamo alla votazione per il passaggio alla discussione articolata.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto di astensione, 6 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Do lettura dell'art. 12.

Art. 12

(Modifica del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3)

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3, come modificata dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, le parole "e sono rieleggibili una sola volta" sono sostituite dalle parole "e sono rieleggibili per due sole volte".

DENICOLO':

Art. 12

(Änderung des Artikels 10 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 1. August 1996, Nr. 3)

1. Im Artikel 10 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 1. August 1996, Nr. 3, geändert durch das Regionalgesetz vom 23. Oktober 1998, Nr. 10, werden die Worte „und dürfen nur einmal wiedergewählt werden“ durch die Worte „und dürfen nur zweimal wiedergewählt werden“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 12.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 12 è approvato.

Passiamo all'art. 13.

Art. 13

(Finanziamenti di interventi di carattere assistenziale)

1. Le finalità di cui all'articolo 66 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 sono rifinanziate per l'anno 2005 con una somma di euro 25 milioni da ripartirsi in parti uguali tra le Province autonome di Trento e di Bolzano.

DENICOLO':

Art. 13

(Finanzierung von Maßnahmen mit Fürsorgecharakter)

1. Für die Zwecke laut Artikel 66 des Regionalgesetzes vom 1. August 1996, Nr. 3 werden für das Jahr 2005 Finanzierungen in Höhe von 25 Millionen Euro vorgesehen, die zu gleichen Teilen unter den Autonomen Provinzen Trient und Bozen aufgeteilt werden.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 13.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 13 è approvato.

Passiamo all'art. 14.

Capo II
Giudici di pace

Art. 14
(Promozione attività)

1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige promuove iniziative, realizza progetti ed attua interventi, anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Trento, al fine di sostenere e sviluppare l'attività di studio, ricerca, indagine, documentazione e divulgazione in tema di giudice di pace e organizzazione amministrativa di uffici giudiziari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa. In sede di prima applicazione è previsto un importo di euro 150 mila.

DENICOLO':

II. Kapitel
Friedensgerichte

Art. 14
(Förderung der Tätigkeit)

1. Die Autonome Region Trentino-Südtirol fördert Initiativen, realisiert Projekte und ergreift Maßnahmen - auch in Zusammenarbeit mit der Universität Trient -, sowohl um die Studien-, Forschungs-, Untersuchungs- und Dokumentationstätigkeit im Bereich Friedensgerichte und deren Verwaltungsstrukturen als auch die Veröffentlichung der daraus erwachsenden Ergebnisse zu unterstützen und auszubauen.

2. Für die in Absatz 1 angegebenen Zwecke wird ein eigens dazu bestimmtes Kapitel im Ausgabenvoranschlag eingerichtet. Bei der Erstanwendung wird ein Betrag in Höhe von 150 Tausend Euro vorgesehen.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 14.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 14 è approvato.

Passiamo all'art. 15.

Art. 15
(Sostegno ai comuni)

1. La Giunta regionale, al fine di consentire efficiente funzionalità agli uffici del giudice di pace, è autorizzata ad intervenire a sostegno dei comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi nell'apprestamento dei locali relativi.

2. Le modalità e i criteri di intervento sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Alla determinazione dell'onere si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

DENICOLO':

Art. 15
(Unterstützung für die Gemeinden)

1. Um die einwandfreie Tätigkeit der Friedensgerichte zu gewährleisten, wird der Regionalausschuss ermächtigt, die Gemeinden, in denen die Gerichte ihren Sitz haben, bei der Bereitstellung der erforderlichen Räume zu unterstützen.

2. Die Modalitäten und die Kriterien für die jeweiligen Maßnahmen werden mit Beschluss des Regionalausschusses festgelegt.

3. Die Ausgabe wird mit Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 7 und in den Grenzen gemäß Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 festgelegt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 15.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 15 è approvato.

Passiamo all'art. 16.

Capo III
Cooperazione

Art. 16
(Registro degli enti cooperativi)

1. In attesa di una organica revisione della normativa regionale in materia di vigilanza sulle cooperative ed in attuazione delle nuove disposizioni del Codice Civile in materia di società cooperative, l'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1° novembre 1993, n. 15, è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1. È istituito l'“Ufficio del registro delle cooperative”, con sede, rispettivamente, a Trento per la provincia di Trento e a Bolzano per la provincia di Bolzano.

2. Il Registro sostituisce ad ogni effetto di legge l'Albo nazionale degli enti cooperativi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, nonché l'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, ultimo

comma del Codice Civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile.

3. Il Registro si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono iscritte le cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile. Nella seconda sezione devono iscriversi tutte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

4. Ciascuna sezione è composta dalle seguenti categorie:

- 1) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- 2) cooperative di lavoro agricolo;
- 3) consorzi agrari;
- 4) cooperative di consumo;
- 5) cooperative di dettaglianti;
- 6) cooperative di trasporto;
- 7) cooperative di produzione e lavoro;
- 8) cooperative edilizie di abitazione,
- 9) cooperative della pesca;
- 10) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- 11) consorzi cooperativi;
- 12) altre cooperative.

Nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente sono inoltre presenti le seguenti categorie:

- 13) casse rurali ovvero banche di credito cooperativo;
- 14) cooperative sociali, con le sottocategorie:
 - a) cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi;
 - b) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - c) consorzi di cooperative sociali, costituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.

5. L'appartenenza alla categoria è determinata, di regola, dall'attività prevalente della cooperativa. La Giunta regionale può modificare le suddette categorie ed aggiungerne di nuove.

6. Le società di mutuo soccorso e le banche popolari sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 15 e successivi della presente legge.

7. Ai fini della presente legge, ai consorzi di garanzia e fidi si applicano le norme speciali per essi dettate dalla normativa nazionale.

8. A ciascuna cooperativa iscritta è attribuito un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza che la società deve indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza.

9. Il Registro è gestito con modalità informatiche.".

2. All'articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, modificato dall'articolo 5 della legge regionale 1° novembre 1993, n. 15, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. La domanda per ottenere l'iscrizione, firmata dal legale rappresentante della cooperativa, deve presentarsi al più tardi entro tre mesi dalla costituzione della cooperativa, presso l'ufficio Registro delle imprese oppure presso l'ufficio Registro delle cooperative ove ha sede legale la cooperativa, con gli allegati seguenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto autenticato dal notaio con attestazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese;

- b) dichiarazione firmata dai legali rappresentanti della società, attestante il numero dei soci, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei riguardi di tutti i soci dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per far parte della cooperativa;
- c) elenco nominativo delle cariche sociali.

3-bis. Nella domanda di iscrizione, le cooperative devono indicare la sezione e la categoria cui intendono iscriversi.

3-ter. Le Province autonome di Trento e di Bolzano dettano le norme sulle modalità per l'inoltro delle domande di iscrizione e sulle formalità delle medesime, nonché sulla disciplina dei rapporti con il Registro delle imprese. L'ufficio Registro delle imprese rende altresì disponibile la pubblicità dei dati del Registro delle cooperative.”.

3. All'articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Nel caso in cui la cooperativa perda i requisiti per l'iscrizione alla sezione delle cooperative a mutualità prevalente, la Commissione provinciale ne dispone la cancellazione e l'iscrizione d'ufficio alla sezione delle cooperative a mutualità non prevalente, dandone comunicazione alla società cooperativa e all'ufficio Registro delle imprese. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.”.

4. All'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le cooperative aventi sede legale nel territorio regionale, adempiono all'obbligo annuale di deposito del bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 2512 del Codice Civile, con il deposito del bilancio medesimo presso il Registro delle imprese nei termini e con le modalità previste dalla legge. Le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre particolari adempimenti a carico delle cooperative, o di particolari categorie di cooperative, per la verifica della permanenza delle condizioni di mutualità prevalente.”.

5. All'articolo 29-ter della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 1° novembre 1993, n. 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il controllo contabile delle società cooperative e dei loro consorzi previsto dall'articolo 2409 bis, comma 1 del codice civile, fermo restando quanto disposto dai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 2409 bis, nonché la certificazione dei bilanci delle società cooperative e dei loro consorzi soggetti all'applicazione dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono demandati alle associazioni riconosciute, per le cooperative ed i consorzi ad esse aderenti. Il controllo contabile è esercitato e la certificazione è firmata da soggetto iscritto nell'elenco di cui all'articolo 29-bis. Fatta salva l'eventualità che l'associazione si avvalga della convenzione di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, gli schemi delle convenzioni per il controllo contabile e per la certificazione che le associazioni intendono stipulare con i revisori o le società di revisione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29-bis, sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per le cooperative territorialmente competente.”.

6. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 è aggiunto il seguente:

“Art. 37
(Norme transitorie)

1. Le cooperative e gli altri enti già iscritti al Registro delle cooperative rispettivamente di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a titolo provvisorio, nella sezione a mutualità prevalente.

2. La Commissione provinciale territorialmente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti formali di cui all'articolo 2514 del Codice Civile, conferma l'iscrizione nelle cooperative a mutualità prevalente entro il termine del 30 giugno 2005.

3. In difetto di taluno dei requisiti formali di cui all'articolo 2514 del Codice Civile la Commissione provinciale territorialmente competente provvederà secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis.”.

DENICOLO':

III. Kapitel
Genossenschaftswesen

Art. 16
(Genossenschaftsregister)

1. Bis zur einheitlichen Überarbeitung der Regionalbestimmungen auf dem Sachgebiet der Aufsicht über die Genossenschaften und in Anwendung der neuen Bestimmungen des Zivilgesetzbuches auf dem Sachgebiet der Genossenschaften wird der Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 7, geändert durch den Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 1. November 1993, Nr. 15, durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 2

1. Es wird das „Amt für das Genossenschaftsregister“ errichtet, dessen Sitz sich für die Provinz Trient in Trient und für die Provinz Bozen in Bozen befindet.

2. Das Register ersetzt für alle gesetzlichen Wirkungen das gesamtstaatliche Verzeichnis der Genossenschaften gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret des provisorischen Staatsoberhauptes vom 14. Dezember 1947, Nr. 1577 und Artikel 15 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. August 2002, Nr. 220 sowie das Verzeichnis der Genossenschaften gemäß Artikel 2512, letzter Absatz des Zivilgesetzbuches und Artikel 223-sexiesdecies der Durchführungs- und Übergangsbestimmungen des Zivilgesetzbuches.

3. Das Register besteht aus zwei Sektionen. In der ersten Sektion sind die Genossenschaften auf überwiegender Gegenseitigkeit gemäß Artikel 2512, 2513 und 2514 des Zivilgesetzbuches eingetragen. In der zweiten Sektion müssen alle Genossenschaften eingetragen werden, die nicht als Genossenschaften auf überwiegender Gegenseitigkeit eingestuft sind.

4. Jede Sektion enthält die nachstehenden Kategorien:

- 1) Landwirtschaftliche Anlieferungs- und Zuchtgenossenschaften;
- 2) Landarbeitergenossenschaften;
- 3) Landwirtschaftliche Genossenschaften;
- 4) Konsumgenossenschaften;

- 5) Einzelhändlergenossenschaften;
- 6) Transportgenossenschaften;
- 7) Produktions- und Arbeitsgenossenschaften;
- 8) Wohnbaugenossenschaften;
- 9) Fischereigenossenschaften;
- 10) Garantie- und Kreditkonsortien sowie -genossenschaften;
- 11) Genossenschaftskonsortien;
- 12) andere Genossenschaften.

Die Sektion der Genossenschaften auf überwiegender Gegenseitigkeit enthält ferner nachstehende Kategorien:

- 13) Raiffeisenkassen bzw. Kreditgenossenschaften;
- 14) soziale Genossenschaften mit ihren Unterkategorien:
 - a) Genossenschaften für die Wahrnehmung sozio-sanitärer, kultureller und erziehungsbezogener Dienstleistungen;
 - b) Genossenschaften für die Durchführung von Tätigkeiten zwecks Aufnahme von benachteiligten Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt;
 - c) Verbände von im Sinne des Artikels 9 des Regionalgesetzes vom 22. Oktober 1988, Nr. 24 errichteten sozialen Genossenschaften.

5. Die Zugehörigkeit zu einer Kategorie wird in der Regel aufgrund der vorwiegenden Tätigkeit der Genossenschaft festgelegt. Der Regionalausschuss kann die oben genannten Kategorien ändern und neue Kategorien hinzufügen.

6. Für die Gesellschaften für Gegenseitigkeitshilfe und die Volksbanken gelten die im Artikel 15 und in den nachstehenden Artikeln dieses Gesetzes enthaltenen Bestimmungen.

7. Für die Zwecke dieses Gesetzes werden auf die Garantie- und Kreditkonsortien die Sonderbestimmungen angewandt, die gemäß den staatlichen Bestimmungen für sie gelten.

8. Jeder eingetragenen Genossenschaft wird eine Eintragszahl mit der Angabe der Sektion zugeteilt, der sie angehört und welche die Gesellschaft in ihren Akten und in ihrem Schriftverkehr angeben muss.

9. Das Register wird mittels EDV geführt.“

2. Im Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 7, geändert durch den Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 1. November 1993, Nr. 15, wird Absatz 3 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„3. Das vom gesetzlichen Vertreter der Genossenschaft unterzeichnete Gesuch um Eintragung muss spätestens innerhalb dreier Monate ab dem Tag, an dem die Genossenschaft errichtet wurde, beim Amt für das Handelsregister oder beim Amt für das Genossenschaftsregister der Provinz, in der die Genossenschaft ihren Rechtssitz hat, mit nachstehenden Anlagen vorgelegt werden:

- a) Kopie der Gründungsurkunde und der vom Notar beglaubigten Satzung mit Bestätigung der erfolgten Eintragung im Handelsregister;
- b) von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft unterzeichnete Erklärung mit Angabe der Anzahl der Mitglieder, des unterzeichneten und eingezahlten Gesellschaftskapitals und des Bestehens der in den gesetzlichen Bestimmungen und in der Satzung für alle Mitglieder vorgesehenen Voraussetzungen für den Zutritt zur Genossenschaft;
- c) Namenverzeichnis der Verwalter.

3-bis. Im Gesuch auf Eintragung müssen die Genossenschaften die Sektion und die Kategorie angeben, in die sie beabsichtigen, sich einzutragen.

3-ter. Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen erlassen die Bestimmungen über die Modalitäten für die Einbringung der Gesuche um Eintragung und über die dementsprechenden Formalitäten sowie über die Regelung der Verbindungen zum Handelsregister. Das Amt für das Handelsregister sorgt auch für die Veröffentlichung der im Genossenschaftsregister eingetragenen Daten.“.

3. Im Regionalgesetz vom 29. Jänner 1954, Nr. 7 wird im Artikel 9 nach Absatz 1 der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„1-bis. Sollte die Genossenschaft die Voraussetzungen für die Eintragung in die Sektion der Genossenschaften auf überwiegender Gegenseitigkeit nicht mehr erfüllen, so verfügt die Landeskommision die Streichung und die Eintragung von Amts wegen in der Sektion der Genossenschaften auf nicht überwiegender Gegenseitigkeit, wobei sie dies der Genossenschaft und dem Amt für das Handelsregister mitteilt. Es werden die Bestimmungen gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 angewandt.“.

4. Im Regionalgesetz vom 29. Jänner 1954, Nr. 7 wird im Artikel 12 nach Absatz 2 der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„2-bis. Die Genossenschaften, die ihren Rechtssitz im Gebiet der Region haben, kommen der jährlichen Pflicht der Hinterlegung des Jahresabschlusses gemäß Artikel 2512 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches nach, wobei derselbe Jahresabschluss beim Handelsregister gemäß den in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fristen und Modalitäten hinterlegt wird. Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen können von den Genossenschaften oder von besonderen Genossenschaftskategorien weitere Unterlagen zwecks Überprüfung des Weiterbestehens der für die Anerkennung als Genossenschaft auf überwiegender Gegenseitigkeit erforderlichen Voraussetzungen anfordern.“.

5. Im Artikel 29-ter des Regionalgesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 7, eingeführt durch den Artikel 12 des Regionalgesetzes vom 1. November 1993, Nr. 15, wird Absatz 1 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Die Rechnungsprüfung der Genossenschaften und ihrer Konsortien gemäß Artikel 2409-bis Absatz 1 des Zivilgesetzbuches – unbeschadet der im Artikel 2409-bis Absatz 2 und 3 enthaltenen Bestimmungen – sowie die Bestätigung der Bilanzen der Genossenschaften und ihrer Konsortien, die der Anwendung des Artikel 15 Absatz 2 des Gesetzes vom 31. Jänner 1992, Nr. 59 unterliegen, obliegen den anerkannten Verbänden, was die ihnen angeschlossenen Genossenschaften und Konsortien betrifft. Die Rechnungsprüfung muss von einem im Verzeichnis gemäß dem vorstehenden Artikel 29-bis eingetragenen Rechtsträger durchgeführt und unterschrieben sein. Unbeschadet der Möglichkeit, dass der Verband die Vereinbarung nach Artikel 15 Absatz 2 des Gesetzes vom 31. Jänner 1992, Nr. 59 in Anspruch nimmt, unterliegen die Muster der Vereinbarungen für die Rechnungsprüfung und für die Bestätigung, die die Verbände mit den im Verzeichnis nach Artikel 29-bis eingetragenen Revisoren oder Revisionsgesellschaften abzuschließen beabsichtigen, der Genehmigung seitens des Landesausschusses nach Anhören der gebietsmäßig zuständigen Landeskommision für die Genossenschaften.“.

6. Im Regionalgesetz vom 29. Jänner 1954, Nr. 7 wird nach Artikel 36 der nachstehende Artikel eingefügt:

„Art. 37
(Übergangsbestimmungen)

1. Die Genossenschaften und die anderen Körperschaften, die am Tag, an dem dieses Gesetz in Kraft tritt, bereits im Genossenschaftsregister von Trient bzw. Bozen eingetragen sind, werden vorübergehend in die Sektion der Genossenschaften auf überwiegender Gegenseitigkeit aufgenommen.

2. Die gebietsmäßig zuständige Landeskommision bestätigt - nach Überprüfung des Weiterbestehens der formellen Voraussetzungen gemäß Artikel 2514 des Zivilgesetzbuches – innerhalb 30. Juni 2005 die Eintragung in die Sektion der Genossenschaften auf überwiegender Gegenseitigkeit.

3. Sollte eine der formellen Voraussetzungen gemäß Artikel 2514 des Zivilgesetzbuches nicht gegeben sein, so wird die gebietsmäßig zuständige Landeskommision die Amtshandlungen gemäß Artikel 9 Absatz 1-bis vornehmen.“.

PRESIDENTE: All'art. 16 c'è un emendamento prot. n. 1900/1, a firma dei cons. Pöder e Klotz, che recita:

Art. 16 comma 1

Al comma 5 del testo sostitutivo dell'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1° novembre 1993, n. 15, la frase : " La Giunta regionale può modificare le suddette categorie ed aggiungerne di nuove." è soppressa.

DENICOLO': Abänderungsantrag, Prot. Nr. 1900/1, eingebracht von den Abg. Pöder und Klotz:

Art. 16 Absatz 1

Im vorgeschlagenen ersetzenden Teil für den Art. 2, Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 7, geändert durch den Art. 2 des Regionalgesetzes vom 1. November 1993, Nr. 15 wird der Satz „Der Regionalausschuss kann die oben genannten Kategorien ändern und neue Kategorien hinzufügen“ gestrichen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Viola. Ne ha facoltà.

VIOLA: Volevo intervenire sull'articolo, per cui lascio al cons. Pöder illustrare il suo emendamento.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! Im Art. 16 wird die gesamte Materie Genossenschaftswesen, zumindest jene Bereiche, die an das neue Gesellschaftsrecht angepasst werden müssen, neu geregelt und es gibt einige zwingende Neudefinitionen in diesem Regionalgesetz hinsichtlich der Genossenschaften. Anderes wiederum hat man in einem Aufwasch mit eingefügt, weil man sich gedacht hat, das geht jetzt gut, jetzt können wir das eine und das andere, was uns so gerade recht kommen würde, noch ändern.

Dieser Abänderungsantrag ist ein ganz einfacher Antrag, der nur eines festlegen oder garantieren will, nämlich dass die Änderungen hinsichtlich der Kategorien per Regionalgesetz festgelegt werden und nicht vom Regionalausschuss festgelegt werden können. Denn ansonsten bräuchten wir hier diesen Gesetzentwurf nicht zu behandeln und bräuchten das Gesetz nicht zu ändern, weil dann könnte man gleich ein Delegierungsgesetz an den Regionalausschuss erlassen, dass man sagt, legt einfach alle Kategorien fest. Warum legen wir also hier in diesem Absatz 1 die Kategorien fest, die Kategorien, die hier aufgelistet sind, ob das jetzt landwirtschaftliche Anlieferungs- und Zuchtgenossenschaften, Landarbeitergenossenschaften oder sonst noch für Genossenschaften immer auch sind, wenn dann danach im neuen Absatz 5 im vorgeschlagenen neuen Text steht: „Der Regionalausschuss kann die oben genannten Kategorien ändern und neue Kategorien hinzufügen.“ Warum? Entweder wir legen das mit Gesetz fest und das bleibt so oder wir sagen gleich in Absatz 4 die gesamte Thematik „Festsetzung der Kategorien“ übertragen wir dem Regionalausschuss. Macht ihr das wie ihr das wollt. Also entweder oder, beides geht nicht. Ich nehme nicht an, dass es gesetzgeberisch in Ordnung ist, dass wir hier Kategorien per Gesetz festlegen und danach sagen der Regionalausschuss kann diese Kategorien ändern. Was steht dann morgen im Gesetz, wenn der Regionalausschuss hergeht und die Möglichkeit hat, das zu ändern? Was steht morgen im Gesetz, wenn der Regionalausschuss hergeht und sagt, wir würden zum Beispiel Absatz 4, Buchstabe 4 die Konsumgenossenschaften gerne ändern, einen Beschluss fasst, das ändert. Was steht dann morgen im Gesetz? Welche Grundlage habe ich dann, die ich dann juridisch gesehen verwenden kann. Das Gesetz oder das, was der Regionalausschuss beschlossen hat? Im Gesetz steht das eine und möglicherweise definiert der Regionalausschuss eine andere Kategorie. Und neue Kategorien hinzufügen? Ja, man könnte darüber reden, dass man unter Umständen neue Kategorien in der einen oder anderen Form per Regionalausschuss festlegen kann, wenn es Unterkategorien zu den hier festgesetzten Überbereichen sind. Aber dass man insgesamt diese Auflistung festlegt und dann sagt, Regionalausschuss mach du, wenn es dir vorkommt, das ist nicht sinnig, das ist auch gesetzgeberisch nicht in Ordnung und deshalb bin ich der Meinung, dass dieser Satz gestrichen werden sollte. Mit der Streichung dieses Satzes wäre dann garantiert, dass gegebenenfalls Änderungen an den Kategorien per Regionalgesetz vorgenommen werden müssen.

PRESIDENTE: Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1900/2, a firma dei cons. Pöder e Klotz, che recita: il comma 5 è soppresso.

C'è un emendamento identico del cons. Urzì.

DENICOLO': Zwei gleich lautende Abänderungsanträge, eingebbracht von den Abg. Pöder und Klotz und Abg. Urzì:

Absatz 5 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. L'emendamento è chiaro di per sé, solo per precisare che si vuole intervenire su quella sostanziale previsione che vorrebbe ricondurre alle associazioni riconosciute anche quel delicato passaggio del controllo contabile delle società cooperative e dei loro consorzi.

Si ritiene che alleggerire, in termini così significativi, un controllo contabile su questo tipo di realtà, possa creare un pregiudizio alla trasparenza. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Herr Präsident! Nur vorausgeschickt: Der Präsident des Regionalausschusses wollte vorhin antworten und ich hätte die Antwort auch gerne gehört, weil wir und er wahrscheinlich auch nicht das nicht zum Spaß machen. Aber Sie haben ihm das Wort nicht gegeben. Das würde bei uns im Südtiroler Landtag nie möglich sein, dem Landeshauptmann das Wort nicht zu geben, aber das sind wahrscheinlich neue Sitten. Also ich würde gerne die Antwort hören, weil ich auch eine Begründung gerne gehabt hätte, warum das im Gesetz bleiben soll. Also bitte, wenn es möglich wäre, dass wir eine Antwort darauf erhalten. Es ist nicht die Schuld des Kollegen Durnwalder. Er wollte ja antworten, aber man hat ihm einfach nicht die Möglichkeit gegeben zu antworten.

Hier geht es um die Kontrolltätigkeit. Eine ganz wichtige Aufgabe, die auch per Gesetz ganz eindeutig geregelt ist und zwar bereits vom Gesellschaftsrecht im Zivilgesetzbuch. Auch das neue Gesellschaftsrecht impliziert nicht, dass Interessenskonflikte per Gesetz vorprogrammiert werden müssen, sondern schließt Interessenskonflikte im Gegenteil noch vehemente, radikaler aus. Es geht ganz einfach darum, dass auch Genossenschaften einer ganz ordentlichen, normalen Kontrolltätigkeit unterworfen sind und diese Kontrollen müssen von unabhängigen Strukturen, Personen ausgeführt und durchgeführt werden. Wir haben in diesem Regionalgesetz bereits bisher die paradoxe Situation, die natürlich auch einer bestimmten Logik eines bisher geltenden Rahmengesetzes folgt, dass Genossenschaftsverbände bei ihren eigenen Genossenschaften die ordentlichen Revisionen durchführen. Auch das ist im Prinzip ein dauerhafter Interessenskonflikt. Auf der einen Seite kassieren diese Verbände Gelder für die Beratung ihrer eigenen Genossenschaften und führen dann die Kontrollen, die per Gesetz vorgesehene Revisionen bei diesen Genossenschaften durch. Das ist paradox und verboten. Eigentlich wäre das gar nicht möglich. Also wenn das in einem anderen Kontext passieren würde, dann würden die Kontrolleure, die Rechnungsprüfer, die Revisoren ihre Zulassungen, also die Eintragung in das Rechnungsprüferverzeichnis verlieren, was unter anderen Umständen bereits geschehen ist. Es ist ausdrücklich ausgeschlossen. Und jetzt - angeblich um das neue Gesellschaftsrecht umzusetzen – sollen wir hergehen mit dieser neuen Gesetzesregelung und auch die Rechnungsprüfung verpflichtend nur und ausschließlich den Genossenschaftskonsortien und Verbänden übertragen. Nichts anderes war bisher bei den Revisionen üblich und das hat natürlich auch zu problematischen

Situationen geführt, z.B. Milkon und Gastrofresh. Man hat es gesehen, der Raiffeisenverband hat die Kontrollverpflichtung, übertragen vom Gesetzgeber und auch von der Exekutive Region und Landesregierung, ist aber dieser Revisionstätigkeit nicht im vollen Umfang nachgekommen. Im Gegenteil, man hat Entwicklungen verschwiegen. Man hat sogar einen Revisionsbericht nicht registrieren lassen, was eigentlich Pflicht wäre und was zum sofortigen Entzug der Befugnis, weiterhin Revisionen durchzuführen, führen müsste. Man hat eine außerordentliche Revision bei der größten Genossenschaft in Südtirol überhaupt nicht registriert. Man hat versucht, sie unter Verschluss zu halten und sie wurde dann doch irgendwie aufgedeckt und ist an die Öffentlichkeit gebracht und auch in der Untersuchungskommission des Südtiroler Landtages diskutiert worden. Wir haben gesehen, dass diese Revisionsverpflichtung, dass nämlich nur den Verbänden Revisionen vorbehalten sind, bei ihren eigenen Genossenschaften zu enormen Interessenskonflikten geführt hat und weiterhin führen wird. Eine ganz andere, wesentlich schärfere Problematik der Rechnungsprüfer ist vom Gesetz her eindeutig geregelt. Niemand, kein Mitglied eines Rechnungsprüferkollegium, kein Rechnungsprüfer, der in das Verzeichnis eingetragen ist, darf in irgendeiner Form, in beratender Form oder auch als Gesellschafter oder Mitglied im Verwaltungsrat, Rechnungsprüfungen durchführen und gegebenenfalls die Bilanzen unterzeichnen. Das darf er nicht bei einer Gesellschaft, bei der er im Aufsichtsrat sitzt oder bei der er beratende Tätigkeiten durchführt, für die er dann auch noch ein Entgelt bekommt. Das ist verboten und hier wird das per Regionalgesetz vorgeschrieben. Das ist eine Umkehr der Logik, dass man nicht gleichzeitig Kontrolleur und Berater sein darf und kann oder sogar Gehaltsempfänger einer Gesellschaft oder in diesem Fall einer Genossenschaft. Diese Regelung entspricht nicht dem neuen Gesellschaftsrecht und nicht dem Zivilgesetzbuch, im Gegensatz zu dem, was uns der Regionalausschuss weismachen will. Man muss die Regelung streichen, man muss diesen Absatz streichen, gegebenenfalls sogar neu definieren, aber man muss garantieren, dass die Rechnungsprüfung von unabhängigen Rechnungsprüfern durchgeführt wird, so wie von den europäischen Normen und selbstverständlich auch vom neuen Gesellschaftsrecht im Zivilgesetzbuch vorgesehen ist.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Danke, Herr Präsident! Auch von unserer Seite wird dieser Streichungsantrag unterstützt. Zwar einerseits aufgrund der Bedenken, die Kollege Pöder bereits im Zusammenhang mit der Nichtaufsicht der Raiffeisen über die größte Genossenschaft in Südtirol und die ganzen Skandale, die dadurch entstanden sind, geäußert hat. Andererseits – und da ersuche ich die Trentiner um ihre Aufmerksamkeit - das eine ist ja eine spezifisch Südtiroler Angelegenheit – aber auch zusätzlich aufgrund eines legalen Aspektes, der hier ins Feld zu führen ist: Herr Vizepräsident Dellai, Sie delegieren hier die Rechnungsprüfung bei Genossenschaften an die Vereine und an die Verbände, was die ihnen angeschlossenen Genossenschaften und Konsortien betrifft und dies sowohl für jene Rechnungsprüfungen und für jene Genossenschaften, die im Zivilgesetzbuch mit dem Art. 2409-bis geregelt sind, als auch für jene, die mit dem Staatsgesetz Nr. 59 aus dem Jahre 1992 geregelt sind. Nun bei

Durchsicht der rechtlichen Situation könnte man die erste Gruppierung, nämlich die Kontrolle jener Genossenschaften laut Zivilgesetzbuch insofern akzeptieren, weil das auch das Staatsgesetz vom Jahr 2002 vorsieht. Allerdings die Kontrollmöglichkeiten jener Genossenschaften laut Staatsgesetz Nr. 59 aus dem Jahre 1992 scheinen nicht legal zu sein. Wenn man das Staatsgesetz ansieht, dann ist ganz klar definiert, dass jene Genossenschaften, die einen Umsatz von über 80 Milliarden Lire haben bzw. die eine unverteilbare Reserve von über 3 Milliarden Lire haben, einer Bilanzzertifizierung unterliegen, die von einer Revisionsgesellschaft durchgeführt werden muss, die konventioniert ist. Also hier ist diese Konventionierung laut Staatsgesetz verpflichtend vorgesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im Trentino und in Südtirol ganz fröhlich über diese Konventionierungsverpflichtung hinwegsehen können und auch über dieses Konventionierungsmuster, das vom Ministerium vorgelegt worden ist. Diese Handhabung, dass Sie hier einmal die Rechnungsprüfung laut Art. 2409-bis des Zivilgesetzbuches und einmal die Rechnungsprüfung für jene Genossenschaften laut Staatsgesetz Nr. 59 aus dem Jahre 1992 in einen Topf schmeißen, scheint uns nicht machbar, weil hier auf staatlicher Ebene wirklich unterschiedliche Vorschriften bestehen. Das Staatsgesetz von 2002 sagt, dass die einen Genossenschaften sehr wohl von den Verbänden weiterhin revisioniert werden können, aber die laut dem Gesetz Nr. 59 müssen hier eine Bilanzzertifizierung vorweisen, die konventioniert ist. Ich würde denken, dass das, was das Staatsgesetz vorschreibt, eigentlich allemal Sinn macht, dass eigentlich allemal eine Trennung erfolgen sollte. Eine Trennungsprozedur zwischen den regelmäßig zweijährig abzuführenden Revisionen wie bisher und den neu eingeführten Revisionsverpflichtungen der einjährigen Verpflichtung, der „revisone contabile“ und „revisione legale“ und das sollte ernst genommen werden. Ich denke schon, dass das eine, was bisher von den Verbänden gemacht wurde, weiterzuführen ist und dass das zweite allerdings getrennt werden soll von Verbänden und zwar klar getrennt zumindest dort, wo die staatliche Gesetzgebung das vorschreibt, aber aus unserer Sicht generell, um hier Interessenskonflikte zu vermeiden.

Ich ersuche auch die Trentiner Abgeordneten, sich kurz mit der Sache zu beschäftigen und dem Streichungsantrag, der aus verschiedenen Seiten kommt, zuzustimmen.

Ein letztes noch: Es ist der Bezug zur Landeskommision für Genossenschaften hier drin. Das ist ein bisschen ein Hohn für die Südtiroler Situation. Zumindest jene, die sich mit der Milkon ein bisschen auseinandergesetzt haben, wissen, dass die Auflösung der Landeskommision zu Beginn dieses Jahres für großen politischen Unmut gesorgt hat und für große Spekulationen, warum gerade in dem Augenblick, wo einer der größten Skandale ans Licht kommt die Landeskommision verschwindet und nicht mehr eingerichtet wird. Insofern ein kleiner Hohn, wenn eine am Anfang dieses Jahres aufgelöste Landeskommision hier jetzt plötzlich als anzuhörendes Gremium noch einmal künstlich zum Leben erweckt wird – eine Kommission, die es nicht gibt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Viola. Ne ha facoltà.

VIOLA: Grazie, Presidente. Effettivamente l'articolo in questione e l'emendamento proposto pongono all'attenzione dell'aula una questione di non poco conto, anche per la diffusione del movimento cooperativo in Trentino-Alto Adige e per il ruolo che le associazioni hanno nel contesto di riferimento.

Chiaramente con la riforma del rito societario le nuove funzioni di controllo contabile, bisogna anche capire bene di cosa si tratta, perché altrimenti diventa difficile entrare nella materia e fare osservazioni, che peraltro hanno già fatto chi mi ha preceduto, sulle quali per alcuni aspetti non si può non concordare.

Il revisore alla società incaricata del controllo, che è l'art. 2409-ter del codice civile, dice:

- *la verifica nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale:*
 1. *della regolare tenuta della contabilità sociale;*
 2. *della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;*
- *la verifica – mediante l'utilizzo di procedure che assicurino la qualità del giudizio del Revisore – del bilancio di esercizio (e il bilancio consolidato) affinchè:*
 1. *corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti;*
 2. *risulti conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;*
- *di esprimere, con una apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio (e su quello consolidato ove redatto).*

Ho letto questo art. 2409-ter del codice civile per dire che siamo in presenza di una funzione di controllo sulle società, in questo caso, per quanto ci riguarda, sulle cooperative, che non è assolutamente di poco conto. Per cui oggettivamente le osservazioni fatte sulla terzietà del controllore, sono osservazioni che meritano attenzione. Tra l'altro non è più come un tempo, dove non c'era l'espressione di un giudizio, adesso con la nuova normativa il controllo contabile arriva alla formulazione di un giudizio sul bilancio di esercizio, un giudizio quindi che non è più semplicemente la corrispondenza del dato amministrativo e la corrispondenza della espletata formalità, secondo legge, di quanto si è andato a fare nella società.

Il giudizio arriva ben oltre, per le note vicende che noi sappiamo di varie società, che per quanto il controllo contabile fosse stato ineccepibile, sono finite come sono finite. Peraltro l'esempio fatto più volte dai colleghi altoatesini sul caso Milkon non può essere più appropriato, perché dice di un caso effettivamente di questo tipo.

Non voglio esprimere certezze, perché capisco che alla federazione o alla Raiffeisen che già hanno la revisione biennale secondo legge, che già hanno la certificazione di bilancio intesa in senso teorico, però bisogna vedere cosa vuol dire la concretezza della situazione, il fatto di avere anche il controllo contabile potrebbe apparire una semplice opera di razionalizzazione. Un soggetto che ha già parecchie funzioni legate ai compiti di rappresentanza ed ai compiti di legge, perché ricordiamo che rispondono alla legge, gli si dà un compito in più, però è vero fino ad un certo punto, perché gli aspetti di terzietà, gli aspetti di un ulteriore adempimento non formale, ma sostanziale, ribadisco la questione del giudizio, vanno poi ad essere posti in capo allo stesso soggetto.

Secondo me ci sono anche problemi di tenuta giuridica, perché oggettivamente chiunque ricorra, rispetto a questo tipo di norma, a livello

civilistico, avrebbe la possibilità di dimostrare che la libertà in questo settore è fondamentale.

Allora su questo pongo una domanda molto semplice, perché se il problema è riconoscere a questi soggetti, alle associazioni cosiddette la possibilità di operare nel settore del controllo contabile è una questione, ma se, come dice la norma, il controllo contabile, eccetera, sono demandati alle associazioni riconosciute senza possibilità alternativa, allora il giudizio cambia totalmente. Una cosa è riconoscere un'opportunità, una cosa è riconoscere l'obbligatorietà; punto primo.

Punto secondo. Andando avanti sempre nello stesso comma: *Fatta salva l'eventualità che l'associazione si avvalga della convenzione di cui all'articolo 15, comma 2*, eccetera. Nella sostanza poi la Raiffeisen può semplicemente prendere una società di revisione e dire: fallo tu. Cosa che peraltro stanno già procedendo tutte due le associazioni in tal senso.

Allora perché dare a questi soggetti una competenza, una possibilità, una coattività, a seconda di quanto risponderà la Giunta in proposito, se poi lo stesso soggetto la esternalizza? Ribadisco, strada che almeno in Trentino la federazione sta già percorrendo. Se la esternalizza che sia libera la cooperativa di andare da chi vuole, perché questa è una domanda oggettivamente importante, perché nel momento in cui la federazione da subito dice: io ricorro ad un soggetto esterno per operare nel settore del controllo contabile, a quel punto non si capisce perché bisogna fare una norma di questo tipo.

Per tutti i motivi qui posti e per il fatto che non stiamo trattando delle bocciofile del Trentino-Alto Adige, ma stiamo trattando di uno dei settori più importanti dell'economia e della società del Trentino-Alto Adige, chiederei una sospensione dei lavori per un approfondimento, perché oggettivamente qua siamo di fronte ad un tassello importantissimo della nostra economia, della nostra società, con una norma che oggettivamente si fa fatica a capire la reale finalità.

Ultima battuta, chiedo scusa Presidente, c'è anche un problema di soldi, perché 500 cooperative che affidassero alla federazione o alla Raiffeisen, perché i numeri sono abbastanza simili, compiti di questo tipo con le cifre che si sa che corrono, qua stiamo parlando di 3, 4 milioni all'anno che vanno a finire ai due soggetti, ma questo lo pongo per ultimo, perché è giusto che chi fa un servizio venga pagato.

Per tutte queste motivazioni, rispetto alle quali pongo delle domande, chiederei una sospensione dei lavori per un approfondimento. Grazie.

PRESIDENTE: Credo che prima della sospensione darei la parola al Vicepresidente della Giunta Dellai che può rispondere.

Cons. Leitner, prego.

LEITNER: Herr Präsident, es gibt eine Geschäftsordnung und diese ist einzuhalten. Sie tun hier manchmal so, wie es Ihnen gerade einfällt. Ich werde mich sehr kurz halten. Ich werde die Fragen wiederholen, auf die mir gestern der Präsident der Region nicht geantwortet hat. Vielleicht bekomme ich heute eine Antwort. Ich stimme selbstverständlich für den Streichungsantrag und wir werden insgesamt gegen diesen Artikel stimmen. Die Fragen waren Folgende - und diese sind auch von der Kollegin Kury heute angesprochen worden: In

diesem Artikel kommt die Landesgenossenschaft wieder vor, die in Südtirol per Landesdekret abgeschafft worden ist. Ich verstehe jetzt, dass es die Genossenschaftskommission im Trentino nach wie vor gibt und in Südtirol nicht mehr. Deshalb ist sie im Gesetz auch noch irgendwo drinnen. Das heißt, hier haben wir ganz unterschiedliche Bestimmungen was Südtirol und das Trentino anbelangt. Dann frage ich mich schon, warum das im gleichen Gesetz überhaupt noch festgeschrieben wird. Da kennt sich ja niemand mehr aus. Wir führen jetzt ein Genossenschaftsregister ein und auf die anderen Schwachpunkte, die hier in diesem Artikel enthalten sind, möchte ich nicht näher eingehen. Aber da möchte ich einfach eine Antwort haben. Wir wissen, dass im Zuge der Arbeiten der Untersuchungskommission der Milkon-Gastrofresh-Affäre die Landesgenossenschaftskommission in Südtirol abgeschafft wurde und dem zuständigen Landesamt übertragen worden ist. Jetzt wird hier dreimal diese Landesgenossenschaftskommission erwähnt, die angehört werden muss usw. Was soll das bitte? Hier möchte ich eine Erklärung. Gilt das nur für das Trentino? Ist dort die Landesgenossenschaftskommission zuständig und bei uns die zuständige Abteilung der Landesregierung? Das heißt, wir haben dann zwei verschiedene Verfahren, oder wie? Da möchte ich eine Auskunft haben. Im Übrigen nur einen Satz dazu. Ich wünsche mir, dass man aus dieser Affäre in Südtirol etwas gelernt hat und dass man in Zukunft schon darauf schaut, wenn die Region irgendjemanden die Kontrolle über die Genossenschaften überträgt, dass derjenige diese Kontrolle dann auch im Interesse der Mitglieder ausübt. Das ist das Entscheidende, was im Falle Milkon-Gastrofresh nachweislich nicht geschehen ist und dort gibt es auch Untersuchungen durch die Staatsanwaltschaft und auch diese Untersuchungskommission, die ihre Arbeiten wieder aufgenommen hat, damit auch die Trentiner Kolleginnen und Kollegen das wissen. Aber die Fehler, die gemacht worden sind, sollte man nicht wiederholen und es ist unmöglich, dass - was die Revisoren anbelangt – man einen Beratungsdienst ausüben kann und den Kontrolldienst. Die Mängel sind aufgrund dieser Affäre offenkundig geworden und die sollte man in Zukunft vermeiden. Durch diesen Gesetzesartikel werden sie ja noch verstärkt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Vicepresidente della Giunta, Dellai. Ne ha facoltà.

DELLAI: Grazie. Devo dire che la Giunta regionale sostiene con convinzione il comma 5 dell'art. 16 e di conseguenza esprime con convinzione la propria opinione contraria all'emendamento che stiamo discutendo, non certamente perché non sia importante il principio della trasparenza e della garanzia che sta a cuore a questa Giunta, al pari di tutti i colleghi che siedono in quest'aula.

Sostiene la Giunta l'articolo così come presentato, per ragioni diverse che vorrei riassumere brevemente. Prima di tutto vorrei anche dire che non è prudente stabilire norme ispirandosi a dei casi concreti che possono esser accaduti a Trento, a Bolzano o altrove. Noi abbiamo il compito di stabilire delle norme, in questo caso, per quanto ci riguarda, ispirandoci naturalmente ai principi generali dell'efficienza e della trasparenza ed ispirandoci anche nella fattispecie ad un principio di rispetto di un modello cooperativistico che ha dato storicamente degli ottimi frutti, sia a Trento che a Bolzano.

Se ci vogliamo riferire a dei casi concreti accaduti, che possono dimostrare anche il cattivo funzionamento di un sistema, ebbene dovremmo farlo con la par condicio, perché qualche collega ha decantato qui le lodi della terzietà del controllo sulle imprese, dimenticandosi di dire che i casi Parmalat, Cirio, Henron, Wordcom e tantissimi altri erano riferiti ad un sistema nel quale la terzietà del controllo era portata all'eccesso.

Lasciamo perdere i casi singoli e cerchiamo di capire le ragioni vere che hanno portato la Giunta a proporre la normativa di cui all'art. 16.

Sono prima di tutto ragioni legate al modello della cooperazione che si è costruito storicamente nella nostra regione ed è un modello totalmente diverso, per moltissimi aspetti, dai modelli di cooperazione che ci sono in altre regioni italiane o in altri paesi europei. Tant'è che siamo stato laboratorio in questo senso, vorrei ricordare che l'affidamento alle associazioni cooperativistiche nella nostra regione, delle funzioni relative alla vigilanza, alla revisione, ha trovato applicazione a livello nazionale proprio in base ad una positiva esperienza, maturata storicamente lì dove c'è il modello Raiffeisen, quindi certamente in Trentino, certamente in Alto Adige-Sudtirolo.

In realtà quello che si vuole perseguire con questa normativa è la difesa e la promozione di questo modello di cooperazione, che ha insindibilmente con sé anche il principio dell'autocontrollo e dell'autoresponsabilizzazione, certo nel rispetto delle norme generali e qui non è che non ci siano ed ha il secondo elemento costitutivo, che è quello dell'essere sistema. E' insindibile il principio anche del sistema, nel senso che da noi il modello non è quello della singola cooperativa che, al pari di una singola impresa, agisce nella comunità, c'è la singola cooperativa che è però inserita in un sistema ed il sistema prevede che ci siano dei vincoli reciproci. Questo sistema ha retto storicamente nelle nostre comunità, proprio a partire dai principi della autoresponsabilizzazione, dell'autocontrollo in base a regole precise, anche per quanto riguarda le formule più consolidate della vigilanza, della revisione, eccetera.

Quindi in realtà si vuole, con la norma regionale, difendere un sistema, applicare e mediare i principi generali del codice, che sono ovviamente sacrosanti, ad un modello concreto e specifico che è quello della cooperazione, così come storicamente si è espressa nelle nostre realtà.

In secondo luogo c'è anche un obiettivo di razionalizzazione, lo metto in secondo luogo, perché la cosa che conta di più è la prima naturalmente ed il secondo punto della razionalizzazione è facilmente intuibile, come qualche collega ha ricordato e cioè federazioni di cooperative che già oggi esercitano attività di vigilanza, attività di revisione ordinaria, attività di certificazione di bilancio, con pochissima attività aggiuntiva possono, nello stesso momento, anche dare garanzia per quanto riguarda l'attività di controllo contabile.

Si evita in questo modo una sovrapposizione di attività di funzioni, di disservizi che ove praticata non sarebbe all'insegna dell'efficienza e della razionalità. Tutto ciò che già oggi si svolge nel sistema cooperativo, può tranquillamente essere gran parte dell'attività che è richiesta per il controllo contabile.

Un altro punto. Vorrei precisare il punto della libertà delle cooperative che, pur aderendo ad una federazione, non volessero utilizzare questa

possibilità. Qualche collega ha detto: qui c'è l'obbligo per tutte le cooperative di avvalersi delle federazioni, non è così.

Il riferimento che fa il comma 5 dell'art. 16 ai commi 2 e 3 dell'art. 2409 bis del codice civile risolve la questione. Cosa dice il terzo comma dell'art. 2409 bis del codice civile? Dice: *"Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale."*

Faccio presente che tutte le cooperative aderenti alle federazioni di cui parlasi, hanno già nel loro statuto questa previsione. Dunque una cooperativa che volesse attivare il controllo contabile per il tramite del proprio collegio sindacale, basta che abbia la vertenza ovviamente di inserire nel proprio collegio sindacale persone abilitate all'attività di controllo contabile e può garantire questa funzione attraverso il proprio collegio sindacale e non attraverso le federazioni o le associazioni di cui trattasi.

Questo perché, come dico, abbiamo apposta per questo motivo, inserito la dizione: *fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 2409-bis del codice civile.*

Questa preoccupazione è già sanata nel testo dell'articolo.

Vorrei infine rispondere al collega Leitner che, per quanto ci riguarda, il riferimento che l'articolo fa alle commissioni provinciali per la cooperazione, è evidentemente un riferimento di carattere generale. Sappiamo benissimo che a Trento esiste questa commissione, a Bolzano non è che non esista questa funzione, a Bolzano la Provincia ha deciso che le funzioni previste per la commissione provinciale siano esercitate da una specifica struttura della Provincia autonoma di Bolzano.

Dunque è chiaro che quando la legge fa riferimento alle commissioni provinciali, fa riferimento alle funzioni affidate a questo tipo di organo, fatta salva la libertà di tipo organizzativo delle due province, in base alla delega effettuata con legge regionale, di organizzare questa funzione come ritengono. In Provincia di Trento si è scelta la strada della commissione, la Provincia di Bolzano legittimamente ha affidato queste funzioni all'organo tecnico monocratico, comunque in ogni caso, per quanto riguarda questo livello legislativo che è quello della Regione, noi facciamo riferimento alle funzioni, essendo libere le due Province di organizzare le funzioni come meglio credono, nell'ambito dell'autonomia organizzativa che le due Province autonome hanno.

Concludo dicendo che per tutte queste ragioni, che sono di natura sostanziale, perché hanno a che vedere con un modello di cooperazione che noi vogliamo rimanga, che si rafforzi, che cresca, con le garanzie anche di tipo giuridico che il testo, come ho cercato di evidenziare, presenta e con i chiarimenti che ho cercato di dare, pur nei pochi minuti a disposizione, la Giunta ribadisce la propria ferma convinzione su questo punto.

Peraltro non si oppone la Giunta, se il Consiglio vuole, ad una breve sospensione per ulteriormente cercare di motivare, anche nei colloqui diretti, queste ragioni, ma non credo che questo porterà a modifiche sostanziali di opinioni.

Per queste ragioni esprimiamo voto contrario sull'emendamento e voto favorevole sull'articolo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. Non certo ad integrazione di ciò che in maniera estremamente sintetica, ma credo efficace, si è già affermato.

Il dibattito ha dimostrato come il tema sia uno di quelli che esige un chiarimento che integri anche le parole dello stesso Vicepresidente della Giunta regionale, perché non basta sostenere ed affermare che il sistema cooperativo ha in sé il principio dell'autocontrollo per poter superare le obiezioni che sono state proposte.

Un chiarimento suppletivo, signor Presidente, in ordine alla questione delle commissioni. E' pur vero che la Provincia di Trento ha mantenuto in essere la propria commissione, mi risulta che la Provincia di Bolzano non abbia abolito di per sé la commissione, ma ne abbia attribuito, come ha sottolineato il Vicepresidente della Giunta regionale, le funzioni e le competenze ad un organo diverso, un organo monocratico.

Ciò, signor Presidente, ritengo debba essere stigmatizzato anche in questa sede, noi riteniamo di doverlo fare in maniera anche assolutamente formale, un po' per correggere ciò che è stato detto da altri nel corso del dibattito, appunto l'abolizione della commissione di per sé, un po' per rivendicare ciò che la legge stessa prevede e che quindi deve essere attuato. La legge attualmente in vigore, la legge sulle cooperative prevede non solo le funzioni delle commissioni, ma anche le commissioni e ne prevede anche la forma e quindi le commissioni hanno la necessità di operare nella forma che gli è attribuita dalla legge.

Ritengo, signor Presidente, che la questione non possa essere liquidata come una sorta di delega concessa alle Province autonome di Bolzano e di Trento, per quanto attiene la libera ed autonoma determinazione anche delle forme stesse che devono essere date a quelle strutture che invece la legge prevede debbano essere composte in un certo modo e che debbano avere delle determinate funzioni.

Sulla coincidenza dei tempi già altri hanno detto, l'abolizione no, ma l'assegnazione all'organo monocratico delle funzioni della commissione, in coincidenza con quello che alcuni hanno definito uno scandalo, altri hanno definito un caso, che sia uno scandalo o che sia un caso, comunque è un caso veramente importante e significativo.

Male si fa, signor Vicepresidente della Giunta, a sostenere che non bisogna soffermarsi su singole questioni, perché sono proprio i singoli casi e le singole questioni a permettere di poter formare un proprio giudizio completo, che sia soprattutto calato nella piena realtà.

Quindi credo che invece bene sia soffermarsi sui singoli casi e singole questioni, come altri colleghi hanno fatto, proprio per poter leggere nella pratica applicazione la formulazione delle norme che noi siamo chiamati a compiere.

Ritengo, al contrario di quanto è stato sostenuto nell'intervento autorevole del Vicepresidente della Giunta regionale, che l'emendamento soppressivo mantenga tutta la sua forte valenza, non solo in termini di valore e di significato, ma anche simbolica, in un momento in cui si liquida un problema di grave portata sostenendo che il mondo della cooperazione ha in sé il principio dell'autocontrollo.

Credo che ciò sia limitante, ma soprattutto pericoloso e soprattutto pericoloso in questo momento in cui singoli casi attirano l'attenzione dell'opinione pubblica, dei tecnici, ma anche della Magistratura. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE: A questo punto voglio chiedere se le spiegazioni sono state sufficienti o c'è ancora la necessità di questo approfondimento, in caso contrario proseguiamo con i lavori.

Volevo capire da chi ha chiesto la sospensione se questa richiesta viene mantenuta o meno.

Prego, cons. Viola.

VIOLA: Per quanto riguarda la richiesta di sospensione, alcuni chiarimenti effettivamente sono stati posti, non che cambia molto, perché la norma viene riproposta nella sua interezza, senza possibilità alcuna di ritocco, per cui ad ognuno la sua responsabilità. Grazie.

PRESIDENTE: Cons. Kury, prego.

KURY: Sull'ordine dei lavori, Presidente. Avevo posto una domanda al Vicepresidente Dellai sulla compatibilità di questa norma prevista con la legge nazionale n. 59, cap. 15, comma 2, dove è previsto che le società cooperative e loro consorzi che abbiano un fatturato superiore ad 80 miliardi o che presiedono riserve indivisibili superiori a lire 3 miliardi devono fare un'annuale certificazione di bilancio tramite società di revisione che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta.

Questa è la norma nazionale e noi deroghiamo da questa norma nazionale e lo affidiamo alle associazioni.

Secondo ragionamento. L'art. 2409, che lei ha citato Vicepresidente, il comma 3, lo leggo per capire dove nasce poi il problema: "*Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.*" Fin qui tutto giusto quanto riportato anche da lei, però poi c'è una frase aggiunta: "*In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.*" Non so quante persone dell'Alto Adige e del Trentino siano iscritti in questo registro nazionale.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA: Mi devo solo scusare per non avere assistito al dibattito finora avvenuto su questo articolo, però vorrei formulare agli estensori del testo una giustificazione dell'applicazione del 5° comma di questo articolo, che io definirei una forma di *jus domesticus*, per contrapporlo al fatto della terzietà. Noi sappiamo che il nostro ordinamento prevede soggetti diversi da eventuali contrapposti, in caso di dirimere vertenze, un'accusa, una difesa, un arbitro terzo, a me fa specie che il controllo contabile sulle società cooperative, che deve garantire, a questo punto, gli organi della società rispetto ai soci, i due soggetti che potrebbero avere interessi contrapposti ed il terzo l'arbitro, che non

è assolutamente terzo, in quanto verrebbe riconosciuta la possibilità di effettuare il controllo e la certificazione dei bilanci all'associazione riconosciuta per le cooperative dei consorzi ad essere aderenti.

Mi sembra che si esca dal sistema canonico che prevede un rispetto di forme ed un rispetto di garanzie, è già uscita magari nel dibattito la problematica ed allora mi metterò ad ascoltare la risposta su questo argomento.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Vicepresidente della Giunta Dellai. Ne ha facoltà.

DELLAI: Grazie. Collega Divina, sono già intervenuto proprio su questo punto, stavamo proprio parlando in particolare del comma 5 da un po' di tempo, quindi ho già dato, a nome della Giunta, le ragioni per le quali riteniamo importante ed anche legittima questa proposta. Quindi non posso ripeterle, per non mancare di riguardo ai colleghi che le hanno già sentite.

Invece volevo solo rispondere alle due questioni ultime, sollevate dalla collega Kury, per dire che innanzitutto i bilanci delle cooperative, di cui alla legge nazionale n. 59 del 1992, sono per l'appunto esclusi dalla possibilità che si prevede in questo articolo, nel senso che l'articolo dice:

"1. Il controllo contabile delle società cooperative e dei loro consorzi previsto dall'articolo 2409 bis, comma 1 del codice civile, fermo restando quanto disposto dai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 2409 bis, nonché la certificazione dei bilanci delle società cooperative e dei loro consorzi soggetti all'applicazione dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, – quindi con eccezione di questi si intende – sono demandati alle associazioni...", eccetera.

Non lo so, io vedo il testo in italiano e mi pare abbastanza chiaro, è anche ovvio che sia chiaro, in ogni caso penso sia anche ragionevole.

Sulla seconda questione, è ovvio che per esercitare la funzione di controllo contabile i componenti dei collegi sindacali delle cooperative devono essere iscritti agli appositi registri, ma è ben quello che sostenevo io, cioè una cooperativa che vuole esercitare il controllo contabile attraverso il suo collegio sindacale e non attraverso la federazione, può farlo liberamente, naturalmente deve nominare i membri del proprio collegio sindacale che siano iscritti ai registri. Questo è ovvio, è assolutamente evidente.

Una cooperativa che dice: no, io mi avvalgo per questa funzione della federazione, può anche nominare membri del collegio sindacale che non siano iscritti agli appositi registri, ma se l'assemblea dei soci decide di attivare questa funzione in capo al proprio collegio sindacale, deve naturalmente nominare persone che siano iscritte nei registri, così come la federazione, l'associazione non può affidare queste funzioni di controllo contabile delle cooperative associare a chicchessia, deve essa stessa avvalersi di persone che siano titolate per esercitare queste funzioni.

Mi pare abbastanza chiaro.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 10 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Ci sono interventi sull'articolo 16? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 16.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione, 11 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 16 è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1911, introduttivo dell'art. 16- bis, a firma del Vicepresidente della Giunta Dellai, che recita: dopo l'articolo 16 nel Capo IV (*Disposizioni varie*) è aggiunto il seguente:

“Art. 16.bis

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5)

“1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, è aggiunto il seguente:

3-bis. Le Province sono autorizzate ad integrare i finanziamenti di cui al presente articolo attraverso l'utilizzo di una quota delle risorse recate dal fondo di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 per particolari iniziative e progetti realizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”.

DENICOLO': Änderungsantrag zum Art. 16, einbracht vom Regionalausschuss:

Im IV. Kapitel (Weitere Bestimmungen) wird nach Art. 16 der nachstehende Artikel eingefügt:

„Art. 16-bis

(Änderung des Artikels 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5)

1. Im Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5 wird nach Absatz 3 der nachstehende Absatz eingefügt:

„3-bis. Die Provinzen sind dazu ermächtigt, die Finanzierungen laut diesem Artikel zu ergänzen, indem sie für besondere Initiativen und Projekte der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern einen Anteil der Mittel verwenden, die im Einheitsfonds laut Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 vorgesehen sind.“.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'articolo 16-bis? Se non ci sono interventi, lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 16-bis è approvato.

Passiamo all'art. 17.

Capo IV
(*Disposizioni varie*)

Art. 17

(Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1)

1. L'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate)

1. A decorrere dall'esercizio 2005, è istituito nel bilancio regionale il fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate e trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, concernente gli istituti di patronato;
- b) legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, concernente l'assicurazione obbligatoria contro silicosi e asbestosi;
- c) legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;
- d) legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, concernente provvidenze a favore di lavoratori/trici affetti/e da sordità;
- e) legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, concernente provvidenze per il riscatto del lavoro all'estero;
- f) legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e successive modificazioni, concernente i servizi antiincendio;
- g) legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;
- h) legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;
- i) legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;
- j) legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni, concernente l'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe;
- k) legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni, concernente l'indennità per i/le lavoratori/trici disoccupati/e;
- l) legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e successive modificazioni, concernente la non autosufficienza;
- m) legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, concernente le camere di commercio;
- n) legge regionale 20 novembre 1999, n. 6, concernente la previdenza integrativa;
- o) legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, concernente camere di commercio, cooperazione, credito, libro fondiario, catasto fondiario e urbano.

2. Il fondo è destinato anche al finanziamento delle spese a carico delle Province relative al funzionamento del servizio del Catasto. Nella determinazione del fondo si tiene a tal fine conto delle spese a carico delle Province al netto delle entrate relative alla predetta funzione e a quella del Libro fondiario.

3. Il fondo è suddiviso in due parti in relazione al finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale, con distinzione di eventuali quote relative ad assegnazioni di natura straordinaria.

4. La Giunta Regionale provvede, tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province, a ripartire il fondo unico, assegnando le risorse alle Province; con i provvedimenti di assegnazione la Giunta Regionale può indicare eventuali vincoli di destinazione relativamente all'impiego del fondo.

5. È facoltà delle Province erogare in un esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali a valere sul fondo unico, anche

relativamente alle quote aventi vincolo specifico di destinazione; tali minori o maggiori spese possono essere compensate rispettivamente con maggiori o minori stanziamenti per lo stesso scopo nei bilanci degli esercizi successivi.

6. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi, che possono essere anche anticipate e sono comunque rapportate ai fabbisogni finanziari derivanti dalla gestione delle funzioni previste al comma 1.

7. I finanziamenti regionali assegnati alle Province trovano riscontro, per mezzo di idonei prospetti di sintesi, nei rispettivi conti consuntivi. I predetti prospetti sono trasmessi alla Regione.

8. Sono abrogate le norme delle leggi regionali di cui al comma 1 incompatibili con quanto disposto dal presente articolo.

8-bis. Per l'esercizio delle funzioni delegate, le Province provvedono direttamente, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, ad attuare le disposizioni di carattere legislativo di riferimento.

8-ter. In relazione alle funzioni amministrative delegate in materia di sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, le Province possono prevedere l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e di quelle derivanti dal rientro dei mutui erogati ai sensi della medesima legge, nonché di quota delle risorse a valere sul fondo di cui al presente articolo per l'effettuazione di interventi finanziari agevolativi sostitutivi aventi le medesime finalità di quelli previsti dalla predetta legge regionale n. 20/1993. Le Province subentrano di diritto alla Regione nella convenzione di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale n. 20/1993.

9. Alla determinazione dell'onere del fondo di cui al presente articolo si provvede annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.”.

PAHL:

Art. 17

(Änderung des Artikels 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1)

1. Der Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 13

(Einheitsfonds für die Finanzierung der übertragenen Befugnisse)

1. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2005 wird im Haushalt der Region der Einheitsfonds für die Finanzierung der an die Autonomen Provinzen delegierten und übertragenen Befugnisse im Sinne der nachstehenden Regionalgesetze errichtet:

- a) Regionalgesetz vom 9. August 1957, Nr. 15 betreffend die Patronate;
- b) Regionalgesetz vom 11. September 1961, Nr. 8 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Pflichtversicherung gegen Silikose und Asbestose;
- c) Regionalgesetz vom 14. Februar 1964, Nr. 8 mit seinen späteren Änderungen betreffend das Genossenschaftswesen;

- d) Regionalgesetz vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen betreffend Maßnahmen zugunsten von hörgeschädigten Arbeitern;
- e) Regionalgesetz vom 9. Dezember 1976, Nr. 14 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Nachholungsbeiträge zu Pensionszwecken für die im Ausland geleistete Arbeit;
- f) Regionalgesetz vom 2. September 1978, Nr. 17 mit seinen späteren Änderungen betreffend den Feuerwehrdienst;
- g) Regionalgesetz vom 28. Juli 1988, Nr. 15 mit seinen späteren Änderungen betreffend das Genossenschaftswesen;
- h) Regionalgesetz vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Ergänzungsvorsorge;
- i) Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Ergänzungsvorsorge;
- j) Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen betreffend die freiwillige Rentenversicherung zugunsten der im Haushalt tätigen Personen;
- k) Regionalgesetz vom 27. November 1993, Nr. 19 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Zulage zugunsten der Arbeitslosen;
- l) Regionalgesetz vom 19. Juli 1998, Nr. 6 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Pflegebedürftigkeit;
- m) Regionalgesetz vom 14. August 1999, Nr. 5 betreffend die Handelskammern;
- n) Regionalgesetz vom 20. November 1999, Nr. 6 betreffend die Ergänzungsvorsorge;
- o) Regionalgesetz vom 17. April 2003, Nr. 3 betreffend Handelskammern, Genossenschafts- und Kreditwesen, Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster.

2. Der Fonds ist auch für die Finanzierung der Ausgaben bestimmt, die von den Provinzen für die Tätigkeit des Katasters getragen werden. Bei der Festlegung des Fonds werden zu diesem Zweck die Ausgaben zu Lasten der Provinzen abzüglich der Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Katasters und des Grundbuchs berechnet.

3. Der Fonds gliedert sich in Bezug auf die Deckung der laufenden Ausgaben und der Ausgaben auf Kapitalkonto in zwei Teile, wobei eventuelle Anteile betreffend außerordentliche Zuweisungen getrennt verzeichnet werden.

4. Auf der Grundlage des von den Provinzen angegebenen finanziellen Bedarfs teilt der Regionalausschuss den Einheitsfonds unter die Provinzen auf. In den Zuweisungsmaßnahmen kann der Regionalausschuss die eventuelle Zweckbestimmung dieser Mittel festlegen.

5. Die Provinzen können in einem Haushaltsjahr Beträge verwenden, deren Ausmaß unter oder über den dem Einheitsfonds von der Region zugewiesenen Mittel liegt, und zwar auch was die Anteile mit besonderer Zweckbestimmung anbelangt. Diese Minder- oder Mehrausgaben können durch Minder- oder Mehransätze für denselben Zweck in den Voranschlägen der darauf folgenden Haushaltjahre ausgeglichen werden.

6. In den Maßnahmen betreffend die Zuweisung der Finanzierungen werden die Modalitäten für deren Auszahlung festgesetzt, die auch im Voraus erfolgen kann, und jedenfalls dem finanziellen Bedarf, der aus der Verwaltung der Befugnisse gemäß Absatz 1 entsteht, entsprechen muss.

7. Die von der Region den Provinzen zugewiesenen Mittel sind mittels geeigneter Übersichten in den jeweiligen Abschlussrechnungen anzuführen. Genannte Übersichten sind an die Region zu übermitteln.

8. Die in den Regionalgesetzen laut Absatz 1 enthaltenen Bestimmungen, die mit diesem Artikel unvereinbar sind, werden aufgehoben.

8-bis. Bei der Ausübung der übertragenen Befugnisse sorgen die Provinzen unmittelbar für die Durchführung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen nach den Modalitäten, die in ihrer jeweiligen Ordnung vorgesehen sind.

8-ter. In Zusammenhang mit den übertragenen Verwaltungsbefugnissen auf dem Sachgebiet der Entwicklung des Genossenschaftswesens im Sinne des Artikels 1 des Regionalgesetzes vom 17. April 2003, Nr. 3 können die Provinzen vorsehen, dass die im Fonds laut Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 28. November 1993, Nr. 20 verfügbaren Mittel, die Mittel aus der Rückerstattung der im Sinne desselben Regionalgesetzes ausgezahlten Darlehen sowie ein Anteil der Mittel aus dem Fonds laut diesem Artikel für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen zur finanziellen Unterstützung verwendet werden, welche die gleichen Ziele verfolgen, wie die im genannten Regionalgesetz Nr. 20/1993 vorgesehenen Maßnahmen. Die Provinzen übernehmen die Rechte der Region bezüglich des Abkommens laut Artikel 1 des genannten Regionalgesetzes Nr. 20/1993.

9. Die Ausgabe für den Fonds laut diesem Artikel wird jährlich mit Haushaltsgesetz im Sinne des Artikel 7 und in den Grenzen gemäß Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 festgelegt.”.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 17? Se non ci sono interventi, lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 17 è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1931, introattivo dell'art. 17-bis, primo firmatario il cons. Pinter, che recita: dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

“Art. 17.bis

Indennità regionale del personale amministrativo della Corte dei Conti

Al personale amministrativo della Corte dei Conti che, fino all'entrata in vigore della L.R. 16 luglio 2003, n. 4, godeva dell'indennità di cui all'articolo 17 della L.R. 7 settembre 1958 e ss.mm., è attribuito a titolo di assegno personale l'importo pari al 50% della stessa indennità regionale.

Tale importo è attribuito con decorrenza dal 23 luglio 2003, è riassorbito dai futuri miglioramenti di carattere generale ed è ridotto proporzionalmente in caso di trasformazione del rapporto a tempo parziale e cessa in caso di trasferimento di sede.”

PAHL : Nach Artikel 17 wird der nachstehend angeführte Absatz eingefügt:

„Art. 17 bis

Regionale Zulage für das Verwaltungspersonal des Rechnungshofes

Dem Verwaltungspersonal des Rechnungshofes, dem bis Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2003, Nr. 4 die in Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, mit seinen späteren Änderungen vorgesehene Zulage entrichtet wurde, wird in Form einer persönlichen Zulage ein Betrag in Höhe von 50 Prozent der genannten regionalen Zulage zuerkannt. Genannter Betrag wird mit Wirkung vom 23. Juli 2003 zuerkannt und wird durch zukünftige allgemeine Gehaltserhöhungen ausgeglichen, im Falle der Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit auf Teilzeit im Verhältnis reduziert und bei Verlegung des Sitzes nicht mehr entrichtet.“

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Pinter. Ne ha facoltà.

PINTER: Grazie, Presidente. Sono uno dei firmatari di questo emendamento e vorrei spiegare le ragioni del perché è stato presentato e sottoscritto questo emendamento e quindi chiedere anche le valutazioni della Giunta regionale.

L'emendamento è stato presentato perché un anno fa il Consiglio regionale ha soppresso l'indennità della quale godeva il personale amministrativo della Corte dei Conti. Quando è stata soppressa questa indennità, non è stato previsto quello che normalmente viene previsto per tutti i dipendenti pubblici in caso di soppressione di indennità e cioè la trasformazione della stessa in un assegno ad personam e l'assorbimento dello stesso con miglioramenti contrattuali. In altre parole la trasformazione indennità in un assegno che è destinato ad essere superato dai miglioramenti contrattuali, quello che peraltro è stato fatto quando si trasferisce del personale dalla Regione alle Province, da un ente ad un altro ente, oppure quando si sopprimono delle indennità.

Ho modo di ritenere, alla luce delle sentenze della giustizia amministrativa e anche della giurisprudenza consolidata, che questo costituisca un diritto. Quindi qui non si propone di ripristinare l'indennità, come erroneamente oggi qualche giornale scrive, perché nessuno ha proposto di ripristinare l'indennità soppressa dalla Regione, quanto di riconoscere l'esaurimento della stessa, attraverso un assorbimento con altre fattispecie contrattuali.

L'anno scorso era stato presentato in Consiglio regionale analogo emendamento, che era stato però respinto dal Consiglio, quest'anno si era presentato con una dizione del 50%, ritenendo che già ci sono stati degli aumenti contrattuali, quindi che parte di questa indennità sia già stata assorbita. E' una stima che abbiamo cercato di fare, non abbiamo la presunzione della puntualità della stessa.

Rimane, in altre parole, aperto un problema, perché riteniamo, alla luce dei principi giuridici e delle sentenze, qui non si tratta tanto di entrare nel merito se l'indennità era giusta o meno, la legge regionale ha superato il problema e l'ha cancellata. Quindi qui non si discute più di questo, ma si discute se, a fronte della cancellazione delle indennità, non doveva essere adottato un sistema di assorbimento che normalmente viene applicato per tutti i dipendenti pubblici.

PRESIDENTE: Altri vogliono intervenire? Prego, Presidente Durnwalder.

DURNWALDER: Herr Präsident! Verehrte Damen und Herren! Ich möchte die Herren Kollegen ersuchen, diesen Abänderungsantrag zunächst einmal zurückzuziehen und zwar vor allem deshalb, weil hier noch viele Dinge zu klären sind. Wir haben letzten Endes mit Gesetz aus dem Jahr 2003 die Zulagen abgeschafft. Dadurch, dass wir sie abgeschafft haben, sind sie in voller Höhe abgeschafft worden. Jetzt glaube ich nicht, dass wir hergehen können und einfach zum Teil die alten Zulagen vorübergehend wieder weiterlaufen lassen können, wenn sie auch mit der Zeit auslaufen und durch zukünftige Erhöhungen absorbiert würden. Ich glaube, das wäre wiederum die Verletzung eines Prinzips und ich glaube schon, dass wir hier vorsichtig sein müssen. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass wir von Seiten der Region dem Personal, das bei irgendeiner anderen Körperschaft arbeitet, einfach Entschädigungen oder Zulagen zahlen, denn da müssten wir der Polizei, der Finanz und allen anderen Körperschaften ebenfalls Zulagen geben. Wir wissen außerdem, dass wir – sei es vom Land Südtirol wie auch vom Trentino – Leute haben, die infolge von Abtretungen beim Rechnungshof arbeiten. Dann wäre es wohl nicht gerechtfertigt, dass diese auch – und sie haben anscheinend den diesbezüglichen Antrag gestellt – eine entsprechende Zulage bekommen. Drittens müsste man diese Zulagen rückwirkend ab Juli 2003 bezahlen. Wir wissen, dass das entsprechende Erhöhungen auch im Haushalt bedeuten würden. Außerdem, wenn wir es an die Abkommandierten zahlen müssten, müssten wir das zum Teil bereits für 20 Jahre zahlen. Ich glaube, dass das alles genau überprüft werden muss. Wir haben Berechnungen auch von Seiten der Ämter, die zwischen 250.000 und 650.000 gehen und ich glaube nicht, dass wir jetzt mit einem Abänderungsantrag, ohne genau zu wissen, wie die Angelegenheit auch juridisch genau liegt, einfach hier beschließen können, wir führen diese wenn auch in abklingenden Form wieder ein. Ich glaube, das wäre zu oberflächlich und das kann in dieser Form nicht gemacht werden. Wir sind von Seiten der Region bereit, diese Angelegenheit näher zu prüfen, vor allem auch zu sehen, wem steht sie zu, zweitens in welcher Höhe und drittens vor allem was ist mit der Rückwirksamkeit für die Abkommandierten und für diejenigen, die eben bereits seit 20 Jahren beim Rechnungshof arbeiten. Außerdem ist mit einer späteren Verfügung diese Erhöhung in das Gehalt eingebaut worden. Was ist in diesem Fall? Müssen wir in diesem Fall die Zulage von so uns soviel Prozent auch auf diese durch die Integration erhöhten Beträge auszahlen? Das alles muss genau geklärt werden und wir sind bereit, dies zu klären bzw. genau zu überprüfen. Wir werden ohnedies in nächster Zeit ein Personalgesetz vorlegen müssen und bei dieser Gelegenheit können wir auf dieses Thema wieder zurückkommen. Aber auf jeden Fall in der heutigen Form wäre ich entschieden dagegen, weil wir nicht etwas genehmigen können, wo wir nicht wissen, welche Auslagen und Ausgaben dies mit sich bringt.

PRESIDENTE: Prego, cons. Pinter.

PINTER: Con il beneficio di'inventory, perchè la traduzione bisogna sempre darla con beneficio d'inventario, nel senso che credo di aver capito, da parte del Presidente della Giunta, che la Giunta stessa richiede di poter approfondire

bene la questione, al fine di stabilire cosa eventualmente spetta ed in che misura spetta al personale che godeva della indennità.

In questo caso, avendo anche come riferimento una prossima legge che riguarda il personale stesso, non ho problema a proporre ai sottoscrittori di ritirare l'emendamento, a fronte però di un impegno della Giunta a fornirci una documentazione e una relazione completa, rispetto a questa materia, in modo che quando la prossima volta arriviamo in aula, abbiamo perfetta cognizione di quello che rappresenta il problema e quindi anche la risposta che la Giunta intende dare all'istanza, in sede contrattuale o in sede di legge, scelga la Giunta, purché comunque la cosa possa avere un epilogo.

PRESIDENTE: Grazie. Quindi ritira l'emendamento, con questa garanzia della Giunta che mi sembra abbia dato il Presidente.

A questo punto passiamo all'art. 18.

Art. 18

(Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6)

1. L'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti)

1. In attesa di un'organica disciplina statale della copertura previdenziale a favore delle situazioni di non autosufficienza e fatta salva comunque la competenza integrativa della Regione in materia di previdenza e assicurazioni sociali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione assegna finanziamenti alle Province autonome per l'istituzione di fondi a favore delle persone non autosufficienti.”.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 confluiscono nel fondo unico previsto dall'articolo 17.

PAHL:

Art. 18

(Änderung des Artikels 9 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6)

1. Der Artikel 9 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 9

(Einrichtung des Vorsorgefonds für die Pflegebedürftigen)

1. In Erwartung einer umfassenden staatlichen Regelung der Pflegeversicherung und vorbehaltlich der ergänzenden Zuständigkeit der Region auf dem Gebiet der Vorsorge und Sozialversicherung gemäß Artikel 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 weist die Region den Autonomen Provinzen Mittel für die Schaffung von Fonds zugunsten pflegebedürftiger Personen zu.“.

2. Die Mittel gemäß Absatz 1 fließen in den laut Artikel 17 vorgesehenen Einheitsfonds.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 18.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 18 è approvato.

Passiamo all'art. 19.

Art. 19
(Norme finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 58 milioni 300 mila, di cui euro 1 milione 800 mila per arretrati, a carico dell'esercizio finanziario 2005 derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 14 si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

PAHL:

Art. 19
(Finanzbestimmungen)

1. Die Gesamtausgabe von 58 Millionen 300 Tausend Euro (wovon 1 Million 800 Tausend Euro betreffend Rückstände), die sich im Haushaltsjahr 2005 aus den Artikeln 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 14 ergibt, wird durch einen entsprechenden Anteil der im Haushaltvoranschlag der Region für das Jahr 2005 eingetragenen Einnahmen gedeckt.

2. Die Ausgaben, die sich auf die darauf folgenden Haushaltjahre beziehen, werden mit Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 7 und in den Grenzen gemäß Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 gedeckt.

PRESIDENTE: C'è un emendamento, prot. n. 1927, primo firmatario il cons. Lamprecht, che recita: Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 25 milioni 150 mila a carico dell'esercizio finanziario 2005 derivanti dagli articoli 13 e 14, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005.”.

PAHL: Absatz 1 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Die Gesamtausgabe von 25 Millionen 150 Tausend Euro, die sich im Haushaltsjahr 2005 aus den Artikeln 13 und 14 ergibt, wird durch einen entsprechenden Anteil der im Haushaltvoranschlag der Region für das Jahr 2005 eingetragenen Einnahmen gedeckt.“

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto contrario, 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 19? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 19, come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione, 1 voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 19 è approvato.

Passiamo all'art. 20.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PAHL:

Art. 20
(In-Kraft-Treten)

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 20.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 20 è approvato.

Ci sono interventi in dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	60
schede favorevoli	38
schede contrarie	19
schede bianche	3

Il Consiglio approva il disegno di legge n. 19.

Passiamo alla trattazione del terzo punto iscritto all'ordine del giorno:

DISEGNO DI LEGGE N. 20: Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio triennale 2005 - 2007 - (presentato dalla Giunta regionale).

La parola alla Giunta regionale per la lettura della relazione accompagnatoria.

DELLAI: L'abbiamo già letta, Presidente, in discussione congiunta con il disegno di legge n. 19.

PRESIDENTE: Va bene. Concedo la parola al Presidente della II^ Commissione legislativa per la lettura della relazione accompagnatoria.

LENZI: Come ricordato, la discussione è stata fatta in sede di presentazione del disegno di legge n. 19. Comunque leggo la relazione.

R e l a z i o n e

La II^ Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 12 novembre 2004 il disegno di legge n. 20 dal titolo " Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino – Alto Adige per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio triennale 2005 - 2007" (presentato dalla Giunta regionale).

L'illustrazione e la discussione generale del disegno di legge si svolgono congiuntamente con quelle del disegno di legge n. 19 (legge finanziaria).

Posto in votazione, il passaggio alla discussione articolata viene approvato con 7 voti favorevoli, 1 voto contrario (cons. Seppi) e 1 astensione (cons. Viola). Il cons. de Eccher non partecipa alla votazione.

Il cons. de Eccher annuncia di non partecipare alle votazioni degli articoli.

Non sussistendo alcun altro intervento nell'analisi dell'articolato e in sede di dichiarazione di voto, il Presidente pone in votazione il disegno di legge in questione che viene approvato con 7 voti favorevoli e 3 voti contrari (cons. Carli, de Eccher e Viola).

Si rimette pertanto il disegno di legge in questione all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Art. 1 (*Stato di previsione dell'entrata*)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, nei confronti dello Stato, dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e con legge 30 novembre 1989, n. 386 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

PAHL:

Art. 1
(*Voranschlag der Einnahmen*)

1. Gemäß den geltenden Gesetzen werden die Feststellung und die Einhebung der Staatssteuern, die im Sinne des mit Verfassungsgesetz vom 26. Februar 1948, Nr. 5, geändert mit Verfassungsgesetz vom 10. November 1971, Nr. 1 und mit Gesetz vom 30. November 1989, Nr. 386, genehmigten Sonderstatutes vom Staat an die Region abgetreten werden, sowie die Einzahlung der für das Haushaltsjahr 1. Jänner - 31. Dezember 2005 zustehenden Beträge und Einkünfte gemäß beiliegendem Voranschlag der Einnahmen in die Kasse der Region bewilligt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 1.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 1 è approvato.

Passiamo all'art. 2.

Art. 2
(*Totale generale della spesa*)

1. È approvato in euro 376.659.300,00 in termini di competenza ed in euro 572.946.482,00 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

PAHL:

Art. 2
(*Gesamtbetrag der Ausgaben*)

1. Es wird der Gesamtbetrag der Ausgaben der Region für das Haushaltsjahr 2005 in Höhe von 376.659.300,00 Euro, was die Kompetenz betrifft, und in Höhe von 572.946.482,00 Euro, was die Kassa betrifft, genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 2.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 4 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 2 è approvato.

Passiamo all'art. 3.

Art. 3
(*Stato di previsione della spesa*)

1. È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2005 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

PAHL:

Art. 3
(*Voranschlag der Ausgaben*)

1. Was die Ausgaben der Region für das Haushaltsjahr 2005 anbelangt, werden die Zweckbindung der Mittel und die Zahlung der entsprechenden Beträge bewilligt, und zwar gemäß dem beiliegenden Voranschlag der Ausgaben.

PRESIDENTE: C'è un emendamento, prot. n. 1928/1, a firma dei cons. Lamprecht ed altri, che recita:

1. Nello stato di previsione della spesa vengono apportate le seguenti modifiche:

- il capitolo 1957 è soppresso;
- gli importi della competenza e della cassa iscritti al capitolo 1985 sono diminuiti per l'esercizio finanziario 2005 di euro 3 milioni 150 mila e per gli esercizi del bilancio pluriennale 2006 - 2007 di euro 1 milione 350 mila;
- gli importi della competenza e della cassa iscritti al capitolo 670 sono aumentati, per l'esercizio finanziario 2005, di euro 58 milioni 150 mila e per gli esercizi del bilancio pluriennale 2006 - 2007 di euro 81 milioni 350 mila;

Conseguentemente sono modificati i corrispondenti totali ed i quadri generali riassuntivi.

PAHL: Änderungsantrag zu Artikel 3

(1) Im Ausgabenvoranschlag werden die nachstehenden Änderungen angebracht:

- das Kapitel 1957 wird aufgehoben;
- die im Kapitel 1985 auf Rechnung Kompetenz und auf Rechnung Kassa eingetragenen Beträge werden für das Haushaltsjahr 2005 um 3.150.000,00 Euro und für den Mehrjahreshaushalt 2006 – 2007 um 1.350.000,00 Euro vermindert;
- die im Kapitel 670 auf Rechnung Kompetenz und auf Rechnung Kassa eingetragenen Beträge werden für das Haushaltsjahr 2005 um 58.150.000,00 Euro und für den Mehrjahreshaushalt 2006 – 2007 um 81.350.000,00 Euro erhöht.

Demzufolge werden die entsprechenden Gesamtbeträge und die allgemeinen Übersichten geändert.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 3 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 3? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 3, come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione, 3 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 3 è approvato.

Passiamo all'art. 4.

Art. 4

(*Disposizioni diverse*)

1. L'importo di euro 950.000,00 che si iscrive per l'anno 2005 al capitolo 1650 dell'annesso stato di previsione della spesa per le finalità previste dalle leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10 e 21 agosto 1986, n. 7 e successive modifiche, è assegnato per metà al Consorzio dei Comuni di Trento e per metà al Consorzio dei Comuni di Bolzano.

2. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, entro un importo massimo di euro 150,00 quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

PAHL:

Art. 4

(*Verschiedene Bestimmungen*)

1. Der Betrag in Höhe von 950.000,00 Euro, der für das Jahr 2005 im Kap. 1650 des beiliegenden Voranschlages der Ausgaben für die in den Regionalgesetzen vom 25. November 1982, Nr. 10 und vom 21. August 1986, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen vorgesehenen Zwecke eingetragen ist, wird zur Hälfte dem Gemeindenverband Trient und zur Hälfte dem Südtiroler Gemeindenverband zugewiesen.

2. Der Regionalausschuss ist im Sinne des Artikels 39 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 ermächtigt, auf die Einhebung von nicht aus Abgaben erwachsenden Einnahmen bis zu 150,00 Euro zu verzichten, falls die Kosten für die Ermittlung, Einhebung und Einzahlung jeder einzelnen Einnahme den Betrag derselben überschreiten.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 4? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 4.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 5 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 4 è approvato.

Passiamo all'art. 5.

Art. 5

(*Fondi di riserva*)

1. L'importo del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine previsto dall'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è stabilito per l'anno 2005 in euro 1.500.000,00. Per gli effetti di cui al presente comma, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle indicate nell'annesso elenco n. 1.

2. L'importo del fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 è stabilito per l'anno 2005 in euro 1.000.000,00. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al presente comma, sono quelle indicate nell'annesso elenco n. 2.

3. L'importo del fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze del bilancio di cassa di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è stabilito per l'anno 2005 in euro 2.000.000,00.

PAHL:

Art.5
(*Rücklagen*)

1. Der im Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 vorgesehene Rücklagenbetrag für Pflichtausgaben und ordentliche Ausgaben wird für das Jahr 2005 auf 1.500.000,00 Euro festgelegt. Für die Wirkungen nach diesem Absatz werden als Pflichtausgaben und als ordentliche Ausgaben jene Ausgaben betrachtet, die im beiliegenden Verzeichnis Nr. 1 angegeben sind.

2. Der Rücklagenbetrag für unvorhergesehene Ausgaben nach Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 wird für das Jahr 2005 auf 1.000.000,00 Euro festgelegt. Die Ausgaben, für welche die Befugnis nach diesem Absatz ausgeübt werden kann, sind jene, die im beiliegenden Verzeichnis Nr. 2 angegeben sind.

3. Der Betrag der Rücklage zur Deckung allfälliger Fehlbeträge des Kassahaushaltes gemäß Artikel 19 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 wird für das Jahr 2005 auf 2.000.000,00 Euro festgelegt.

PRESIDENTE: C'è un emendamento, prot. n. 1928/2, a firma dei cons. Lamprecht ed altri, che recita:

1. L'elenco n. 2 è sostituito dal seguente:

Elenco n. 2

Capitoli di spesa per i quali è concessa alla Giunta regionale la facoltà di cui all'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10. (Spese impreviste)

Capitoli n. 59, 61, 62, 110, 140, 150, 360, 365, 366, 470, 540, 541, 543, 544, 545, 555, 556, 560, 561, 563, 580, 633, 1490, 1491, 1493, 1495.

PAHL: Änderungsantrag zu Art. 5

(1) Das Verzeichnis Nr. 2 wird durch das nachstehende Verzeichnis ersetzt:

Verzeichnis Nr. 2

Ausgabenkapitel, für die dem Regionalausschuss die im Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 vorgesehene Befugnis zusteht (unvorhergesehene Ausgaben)

Kapitel Nr. 59, 61, 62, 110, 140, 150, 360, 365, 366, 470, 540, 541, 543, 544, 545, 555, 556, 560, 561, 563, 580, 633, 1490, 1491, 1493, 1495.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'emendamento? Prego, cons. Pöder.

PÖDER: La motivazione della Giunta, per favore.

PRESIDENTE: Prego, la Giunta se vuole rispondere.

DELLAI: La motivazione consiste nel fatto che abbiamo aggiunto il cap. 110, che è quello che riguarda le spese di formazione del personale, perché prevediamo di dover integrarlo, di una cifra peraltro non consistente, nel caso di corsi di formazione che si prevedono per aspiranti conservatori.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 5? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 5, come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 5 è approvato.

Art. 6
(*Capitoli aggiunti*)

1. Con decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

2. Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

PAHL:

Art. 6
(*Zusatzkapitel*)

1. Mit Dekreten des Präsidenten der Region werden nach Beschlussfassung des Regionalausschusses Zusatzkapitel für die Einnahmen und für die Ausgaben eingerichtet, die auf Rechnung Rückstände zu tätigen sind und für die im Haushalt keine entsprechenden Kapitel vorhanden sind. Mit denselben Dekreten wird die Kassaermächtigung für die in diesem Absatz vorgesehenen Kapitel festgesetzt.

2. Die in diesem Artikel genannten Dekrete werden dem Regionalrat bei der Einbringung des Gesetzentwurfs zur Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung unterbreitet.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 6? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 6 è approvato.

Passiamo all'art. 7.

Art. 7
(*Quadri generali riassuntivi*)

1. Sono approvati in termini di competenza, rispettivamente di cassa, gli allegati quadri generali riassuntivi del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

PAHL:

Art. 7
(*Allgemeine zusammenfassende Übersichten*)

1. Es werden die beiliegenden allgemeinen zusammenfassenden Übersichten über den Haushalt der Region für das Haushaltsjahr 2005, was die Kompetenz und die Kassa betrifft, genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 7? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 7 è approvato.

Passiamo all'art. 8.

Art. 8
(*Bilancio pluriennale*)

1. A norma dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005 - 2007 nel testo allegato alla presente legge.

PAHL:

Art. 8
(*Mehrjähriger Haushalt*)

1. Der mehrjährige Haushalt der Region für die Dreijahresperiode 2005 - 2007 wird im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 in dem diesem Gesetz beiliegenden Wortlaut genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 8? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione, 3 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 8 è approvato.

Passiamo all'art. 9.

Art. 9
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2005.

PAHL:

Art. 9
(*In-Kraft-Treten*)

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft und ist ab 1. Jänner 2005 wirksam.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 9? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 9 è approvato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Nur kurz, Herr Präsident! Wir stimmen gegen den Haushalt. Abgesehen vom Zahlenwerk ist eines festzustellen, dass die gesamte Vorgangsweise, aber auch die gesamte Entwicklung dieses Haushaltes mehr als kunfus war und ist. Man muss auch feststellen, dass keinerlei Konzept dahinter steht. Die Mehrheit ist angetreten, diese Region zu regieren und sie tut es nicht. Das kann uns im Prinzip nur Recht sein, weil damit der Beweis geliefert wird, wie unnütz und teilweise auch unsinnig diese Einrichtung Region ist. Nur noch einmal zu unterstreichen ist die Tatsache, dass im vorangegangenen Finanzgesetz – aber es ist die gesamte Thematik Haushalt noch einmal anzusprechen – auch die Frage der Genossenschaften völlig unzureichend und auch rechtswidrig gelöst wurde. Wir haben nicht die ausreichenden, erschöpfenden Antworten zur gesamten Thematik erhalten. Es ist auch insgesamt festzustellen, dass mehr oder weniger – auch wenn man zu Beginn einer Legislatur ist – Endzeitstimmung hier in diesem Regionalrat herrscht, es jedoch auch wünschenswert wären, wenn wenigstens die Endzeitstimmung konsequent durchgezogen würde. Wenn wenigstens die Aushöhlung dieser Region konsequent durchgezogen würde, aber nichtsdestotrotz versucht man, einige Gesetzeswerke hier durchzupreitschen. Man hat die Opposition immer wieder versucht in die Pflicht zu nehmen. Die Opposition hat hier überhaupt nichts einzuwenden gehabt, dass man diese Gesetzentwürfe behandelt, aber insgesamt unterm Strich ist wirklich kein Konzept dahinter zu sehen, wohl auch deshalb, weil es keines mehr geben kann oder keines mehr gibt im Rahmen dieser Region oder im Rahmen dieser regionalen Entwicklung.

Zur Vorgangsweise, auch wenn es mehr die Arbeiten des Regionalrates betrifft, aber man muss das auch noch einmal unterstreichen. Ich

glaube nicht, dass je ein Haushalt so schnell über die Bühne gegangen ist. Ich glaube auch nicht, dass die Arbeiten zu mehreren Gesetzen mehr oder weniger gleichzeitig in ein und derselben Session in dieser Art und Weise wie in dieser Woche über die Bühne gegangen sind. Man muss ab und an doch scharf darüber nachdenken, welcher Gesetzentwurf gerade behandelt wird. Ob es nun die Gemeindeordnung ist, ob es das Finanzgesetz oder der Haushalt des Regionalrates ist. Also es ist nicht immer klar, bei welchem Gesetz wir im Augenblick angelangt sind. Die Arbeiten im Regionalrat sollten besser koordiniert werden. Ich denke ganz einfach, dass die Mitglieder des Regionalrates, wenn sie zu den Sitzungen eingeladen werden, die Sicherheit haben müssen, dass die Zeiten eingehalten werden und möglichst auch die Tagesordnung. Aber die Mehrheit zeigt hier, dass sie nicht einmal imstande ist, ein Konzept für die Arbeiten im Regionalrat zu entwickeln und das konsequent durchzuziehen. Also mehr an Unfähigkeit kann man nicht mehr an den Tag legen und mehr Beweis dafür, dass die Region unnütz und unsinnig ist, kann man auch nicht mehr liefern.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Viola. Ne ha facoltà.

VIOLA: Grazie, Presidente. Non posso non condividere le espressioni appena concluse da parte del collega Pöder e ribadire come più che una casa comune questa Regione sia una cassa comune, tant'è che, come espresso anche all'interno della relazione, la posta più elevata del bilancio è il fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate, che assomma ormai al 37%.

Oggettivamente pongo una domanda all'esecutivo, rispetto alla volontà di tenere in piedi una cosa che non c'è, perché ormai siamo in un contesto che non c'è, con funzioni che non ci sono, fatte salve quelle della previdenza integrativa, peraltro stralciate dalla norma poc'anzi approvata, per cui il voto non può essere che negativo, perché non si può avallare un soggetto che non c'è con un bilancio che non c'è. Se il problema è fare un fondo di rotazione per le due Province e utilizzare in tal senso il bilancio della Regione, evidentemente c'è tanto poco di cui discutere che vale la pena porsi una domanda seria sulla prospettiva di questa Regione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Naturalmente per dichiarare il voto contrario a questa manovra finanziaria, per una serie di ragioni che ho già espresso in discussione generale e su cui non ritorno, se non per ribadire che c'è una significativa anomalia, per cui la Regione ha oneri di funzionamento piuttosto alti rispetto alle dimensioni del suo bilancio, che invece è contenuto.

La Regione non ha competenza diretta di intervento, se non quelle che attengono al patrimonio regionale, che vi è pure una flessione delle spese di investimento, anche perché alle Province sono state attribuite ulteriori competenze o comunque ulteriore possibilità di intervento, vedasi la gestione del fondo per l'erogazione di mutui agli enti locali per finanziare opere pubbliche, che è stato difficile anche un confronto, perché in questi anni la Regione è stata svuotata di forti competenze, già sono state ricordate, che è

significativo che la parte più rilevante, o comunque la parte più significativa del bilancio regionale è gestita per i fondi trasferiti alle Province, quasi la metà del bilancio complessivo, 140 milioni di euro.

L'esito naturale di tutto questo è che la Regione ormai è stata assunta come ufficiale pagatore delle due Province e questo penso la dica lunga sulla volontà di mantenere in vita un ente che non c'è più e che invece deve essere rivitalizzato, vi si devono pensare funzioni sue proprie, proposte ne sono state fatte dal sottoscritto, in questi anni, più volte, tanto più in una dimensione di prospettiva europea e tanto più pensando che, in questo contesto, un quadro regionale che coordini, sia sintesi delle competenze delle Province, in particolare delle competenze che per loro natura travalicano gli ambiti provinciali, è più che necessario.

Per queste ragioni io dichiaro il voto contrario a questa manovra.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il disegno di legge n. 20. Si vota per Province, iniziamo con la Provincia di Bolzano.

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

PROVINCIA DI BOLZANO:

votanti	31
maggioranza richiesta	18
schede favorevoli	21
schede contrarie	7
schede bianche	3

PROVINCIA DI TRENTO:

votanti	30
maggioranza richiesta	18
schede favorevoli	20
schede contrarie	9
schede bianche	1

Il Consiglio approva il disegno di legge n. 20.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Herr Präsident! Ich ersuche um Einberufung – wenn nicht bereits vorgesehen – einer Fraktionssprechersitzung im Anschluss an die Vormittagssitzung des Regionalrates, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen.

PRESIDENTE: Direi di trattare prima il prossimo punto all'ordine del giorno e poi convocare la conferenza dei Capigruppo, per organizzare la prosecuzione dei lavori.

Passiamo alla trattazione del quarto punto iscritto all'ordine del giorno: **PROPOSTA DI DELIBERA N. 5: Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2005 - (presentata dall'Ufficio di Presidenza).**

RELAZIONE

Signori Consiglieri,

con la presentazione del documento relativo al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2005, l'Ufficio di Presidenza che lo ha esaminato ed approvato nella seduta del 22 novembre 2004, così come prevede la disciplina in vigore, ha convertito in dati contabili le prime conseguenze derivanti dall'approvazione della Legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 che ha modificato ed integrato la legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2.

L'entrata in vigore del succitato provvedimento, anche se non ha prodotto effetti immediati sullo stanziamento riguardante la liquidazione dell'indennità consiliare e diaria (cap. 100), ha però ricalcolato l'importo netto a disposizione del Consigliere a causa dell'aumento delle trattenute a suo carico. La riduzione sfiora il 7 per cento.

Ben più evidente e positiva è la ricaduta sul bilancio dell'onere per gli assegni vitalizi; l'introduzione della rivalutazione ISTAT sugli assegni in liquidazione ha contratto il fabbisogno che registra una modesta lievitazione (+ 0,8 per cento).

Analogamente a quanto è stato annotato per le indennità, anche gli ex Consiglieri regionali e titolari della quota di reversibilità vedono ridursi l'importo netto a causa di una trattenuta fissa del 4 per cento conteggiata sull'importo mensile lordo ed una ridotta rivalutazione dovuta al differenziale fra l'aumento per automatismo con l'indennità parlamentare e l'indice inflativo.

Con la liquidazione del mese di gennaio 2005, gli importi netti degli assegni vitalizi in pagamento si riducono proporzionalmente del 7 per cento.

L'introduzione del sistema semi-contributivo che, a decorrere dalla prossima legislatura determinerà il trattamento indennitario del Consigliere eletto per la prima volta, ha imposto una correzione sulla disciplina delle gestioni in essere, con la costituzione di un unico fondo che garantisca in futuro il totale svincolo dell'onere per assegni vitalizi dal bilancio del Consiglio regionale.

Tale operazione, che dovrà concludersi entro la corrente legislatura, sarà sostenuta dalle nuove e maggiori entrate delle quali i soggetti interessati Consiglieri regionali ed ex si sono fatti carico, da assegnazioni a carico del bilancio regionale e da minori spese per l'eliminazione di automatismi.

Queste premesse giustificano la presenza di nuovi capitoli nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

L'entrata aumenta del 33 per cento; la voce più significativa è costituita dall'incremento nell'assegnazione a carico del bilancio regionale che costituisce l'asse portante dell'impianto diretto alla creazione delle garanzie a tutela dei versamenti effettuati dai Consiglieri eletti fino alla corrente legislatura.

Più esatti accertamenti nei capitoli che registrano le nuove e maggiori trattenute a carico dei Consiglieri regionali ed ex, sono obbligatori dopo l'approvazione del recente provvedimento legislativo.

Sul lato della spesa l'incremento, rispetto all'assestato dell'esercizio finanziario 2004 è del 45 per cento; il 95 per cento è rappresentato da uscite per "Fondi speciali", vale a dire, somme da destinare alla gestione vincolata alla copertura dell'onere per assegni vitalizi dei Consiglieri che rientrano nei beneficiari indicati dalla nuova legge.

Una sintesi per categoria indica un più 2,24 per cento nella 1^a categoria "Servizi del Consiglio regionale" e rispecchia il probabile adeguamento dell'indennità consiliare a quella parlamentare per l'anno 2005 o, in alternativa, l'applicazione della rivalutazione ISTAT così come previsto dalle nuove norme.

Sul ritocco della II^a categoria, "Consiglieri in quiescenza", si è già fatto cenno nelle premesse; la III^a categoria "Personale in attività di servizio" è riproposta come dato complessivo nella misura dell'esercizio in corso; compensazioni all'interno della stessa costituiscono necessari e opportuni adeguamenti che tengono conto di dati consuntivi. Numericamente e come posizione economica professionale il personale dipendente non dirigente non ha subito modifiche rispetto al passato, la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo in data 21 ottobre 2004, non ha richiesto ulteriori risorse, per economie derivanti da trasferimenti di personale dirigente.

Su un totale di 36 dipendenti iscritti nei ruoli del Consiglio regionale, il 36 per cento appartiene all'area C con mansioni di responsabilità e forte autonomia, il 36 per cento appartiene all'area B che raccoglie figure di lavoro esecutivo o limitatamente autonomo e la residuale area A, per il 22 per cento, che considera le mansioni ausiliarie.

Il personale dirigente, 6 per cento, riveste la carica di Segretario Generale e Vicesegretario Generale; n. 3 persone sono a comando presso altri Enti pubblici e n. 2 persone sono comandate da altri Enti.

La IV^a categoria "Personale in quiescenza" si riduce del 60 per cento in quanto vengono meno le fattispecie previste; la V^a categoria "Acquisto di beni e servizi" che riprende i capitoli legati, per una parte al funzionamento dell'Ente e, parzialmente, di stretta discrezionalità della Presidenza, segna una riduzione del 10 per cento. La flessione più rilevante è quella relativa alle consulenze. Il capitolo interessato si riduce di un terzo (cap. 564).

Contrazioni nell'ordine di circa il 10 per cento anche nella VI^a categoria "Trasferimenti" nella voce che prevede la concessione di anticipi sul trattamento di fine rapporto in favore del personale dipendente secondo modalità e condizioni disciplinate in apposito regolamento.

Adeguamenti in aumento sono presenti in quei capitoli che, direttamente interessati dalla recente approvazione della legge sulle indennità, devono garantire il verificarsi delle condizioni previste. Sono presenti nella VIII^a "Poste correttive e compensative delle entrate", XI^a e XV^a categoria "Fondi speciali".

Lavori di ristrutturazione e di razionalizzazione dei servizi sono previsti nel corso del 2005 presso la sede del Consiglio regionale di Trento. Tale programmazione giustifica il mantenimento dello stanziamento degli esercizi precedenti.

La proposta contabile presenta in competenza un'entrata di **Euro 46.495.330,00** e una spesa di **Euro 51.786.655,00**.

Il pareggio nella gestione comporta l'utilizzo dell'avanzo accertato al termine degli anni precedenti per **Euro 5.291.325,00**.

La gestione di cassa pareggia su una spesa complessiva di **Euro 53.462.655,00** con l'intervento della giacenza per **Euro 6.559.495,00**.

Confido che la proposta di delibera del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2005, incontri l'approvazione dell'Assemblea.

IL PRESIDENTE

Do lettura della delibera:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta _____ 2004;

Visto il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2005 del Consiglio regionale;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 165/04 del 22 novembre 2004, che approva detto progetto di bilancio;

Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

A _____ di voti legalmente espressi,

delibera

Art. 1

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa del Consiglio regionale delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario 2005, giusto l'annesso stato di previsione dell'Entrata.

Art. 2

1. E' approvato in Euro 51.786.655,00 in termini di competenza ed in Euro 53.462.655,00 in termini di cassa il totale generale della Spesa del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2005.

Art. 3

1. E' autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2005, in conformità all'annesso stato di previsione della Spesa.

Art. 4

1. Con decreti del Presidente del Consiglio regionale, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza, viene provveduto all'istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio capitoli corrispondenti. Con gli stessi decreti è prevista autorizzazione di cassa.

2. Con decreti del P.C.R. previa delibera dell'Ufficio di Presidenza, sono integrate le dotazioni di cassa dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 rispetto a quelli presuntivamente iscritti in preventivo 2005. Tali decreti saranno allegati al rendiconto generale.

Art. 5

1. Sono approvati in termini di competenza e di cassa gli allegati quadri generali riassuntivi del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2005.

PAHL:

DER REGIONALRAT

Hat in der Sitzung vom _____ 2004;

Nach Einsicht in den Haushaltsentwurf 2005 des Regionalrats;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 165/04 vom 22. November 2004 des Präsidiums, mit dem dieser Haushaltsentwurf genehmigt wird;

Nach Einsicht in die Artikel 5 e 6 der Geschäftsordnung des Regionalrats;

Nach Einsicht in die Ordnungsbestimmungen über die Verwaltung und Rechnungslegung des Regionalrats;

Mit _____ rechtsgültig abgegebenen Stimmen,

beschlossen

Art. 1

1. Die Feststellung, Vereinnahmung und Einzahlung in die Kasse des Regionalrats der für das Finanzjahr 2005 gemäß der im beiliegenden Einnahmenvoranschlag vorgesehenen Beträge und Erträge wird ermächtigt.

Art. 2

1. Der allgemeine Ausgabengesamtbetrag des Regionalrats für das Finanzjahr 2005 in Höhe von 51.786.655,00 Euro für die Kompetenzgebarung und in Höhe von 53.462.655,00 Euro für die Kassagebarung wird genehmigt.

Art. 3

1. Die Bereitstellung und die Bezahlung der Ausgaben für das Finanzjahr 2005 werden entsprechend dem beiliegenden Ausgabenvoranschlag bewilligt.

Art. 4

1. Mit Dekreten des Präsidenten des Regionalrats werden nach vorherigem Beschluss des Präsidiums eigens vorgesehene zusätzliche Kapitel für jene Einnahmen und Ausgaben eingeführt, die auf Konto Rückstände vorgenommen werden und für die es im Haushalt kein entsprechendes Kapitel gibt. Mit denselben Dekreten wird die Ermächtigung zu Kassageschäften vorgesehen.

2. Mit Dekreten des Präsidenten des Regionalrats wird nach vorherigem Beschluss des Präsidiums der Kassastand der Kapitel für Pflichtausgaben ergänzt, und zwar mit Beschränkung auf die höheren Rückstände 2004, die sich im Vergleich zu den im Voranschlag 2005 eingeschriebenen Rückständen ergeben. Diese Dekrete werden der allgemeinen Rechnungslegung beigelegt.

Art. 5

1. Die beiliegenden allgemeinen Übersichtstabellen über den Haushalt des Regionalrats für das Finanzjahr 2005 werden, was die Kompetenz- und die Kassagebarung betrifft, genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione il bilancio di previsione del Consiglio regionale, così come illustrato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, la proposta di delibera n. 5 è approvata.

E' convocato il collegio dei Capigruppo ed alle ore 15.00 si proseguono i lavori.

La seduta è sospesa.

(ore 12.54)

(ore 15.02)

Presidenza del Presidente Magnani

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

ANDREOTTI: (*segretario*):(fa l'appello nominale)
(*Sekretär*):(ruft die Namen auf)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Riprendiamo i lavori.

Comunico all'aula che la riunione dei Capigruppo ha dato l'assenso sull'inserimento immediato all'ordine del giorno del disegno di legge n. 10: Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali.

Quindi c'è bisogno che l'aula si esprima su questo, in base all'art. 43 del Regolamento, per cui metto in votazione l'inserimento di questo punto all'ordine del giorno.

Siccome c'è bisogno della maggioranza dei due terzi, chiedo all'aula di votare l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 10.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione e 42 voti favorevoli, l'inserimento del disegno di legge n. 10 è approvato.

Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Herr Präsident! Vielleicht habe ich es auch überhört, aber ich bitte Sie, wenn Sie es nicht getan haben, dem Regionalrat mitzuteilen, dass wir beschlossen haben, dass die Sitzung heute bis höchstens 20.00 Uhr dauert.

PRESIDENTE: Comunico all'aula che si è deciso di proseguire i lavori fino alle ore 20.00.

La collega mi faceva presente che c'è un eccesso di fumo anche nei servizi igienici, per cui si prega, chi volesse fumare, di trovare locali nei quali sia consentito fumare e dove non ci sia nocimento per gli altri cittadini. Grazie.

Passiamo alla trattazione del **DISEGNO DI LEGGE N. 10: Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali** – presentato dalla Giunta regionale.

Siamo all'art. 16. C'è un emendamento, prot. n. 1631/24, a firma del cons. Urzì, che recita: La cifra 10, ove ricorra, è sostituita dalla cifra 5.

PAHL: Änderungsantrag Prot. Nr. 1631/24:

Die Zahl „10“ wird überall dort, wo sie vorkommt, durch die Zahl „5“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione, 8 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1631/25, a firma del cons. Urzì, che recita: La cifra 10, ove ricorra, è sostituita dalla cifra 7.

PAHL: Änderungsantrag Prot. Nr. 1631/25:

Die Zahl „10“ wird überall dort, wo sie vorkommt, durch die Zahl „7“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÍ: Grazie, Presidente. In sede di Commissione legislativa si è provveduto ad abbassare la soglia delle sottoscrizioni per rendere ammissibile il

referendum, l'abbassamento della soglia ha sicuramente agevolato le procedure per l'ammissibilità della richiesta referendaria. Rimane un fatto, che anche facendo quattro conti in maniera molto sbrigativa, è possibile verificare come in realtà come quelle di Bolzano e di Trento, capoluoghi di provincia con 100 mila abitanti, ebbene le firme da raccogliere potrebbero sommare a 7, 8 mila. Sostanzialmente si tratta di un limite molto alto che può rappresentare indirettamente un ostacolo all'agibilità stessa dello strumento di democrazia diretta che, attraverso questa legge, si introduce.

In questo senso credo, signor Presidente, che possa essere riconsiderata la soglia ed abbassata ad una quota più logica, per rendere praticabile lo strumento referendario. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! Kurz die Anmerkung, dass natürlich alles unterstützt werden muss, soll und kann und auch von unserer Seite unterstützt wird, was den Zugang der Bürger zu den Instrumentarien der direkten Demokratie, der Bürgerbeteiligung erleichtert. Hier in diesem Fall wird eine zusätzliche, niedrigere Obergrenze vorgesehen und ich denke, dass wir selbstverständlich auch mit 7 Prozent zufrieden sein sollten. Alle zusammen könnten hier ein Zeichen setzen, dass man den Gemeinden draußen sagt, ihr könnt zwar immer noch innerhalb dieser Spanne von 0 bis 7 entscheiden, wie viel Unterschriften es braucht, aber dass wir eben die Obergrenze bei 7 und nicht bei 10 Prozent festlegen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Auch von unserer Seite die volle Unterstützung für diesen Antrag. Es war so, dass in der Gesetzgebungskommission auf einen Vorschlag hin die Unterschriften von 15 auf 10 Prozent herabgesetzt worden sind. Allerdings sind diese 10 Prozent vor allem in den großen Gemeinden immer noch unverhältnismäßig hoch. Ein kleines Beispiel: Wenn die Stadt Bozen bzw. eine Bürgerinitiative ein Referendum startet bzw. starten will, braucht es an die 8.000 Unterschriften. Etwas, was eigentlich von niemandem zu erreichen ist. Deshalb unterstützen wir alles, was unter 10 Prozent ist und in diesem Fall diese 7 Prozent und danach haben wir einen eigenen Antrag dazu.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Leitner. Ne ha facoltà.

LEITNER: Danke, Herr Präsident! Auch wir werden diesen Antrag unterstützen. Es freut uns zwar, dass in der Kommission die 10 Prozent eingeführt worden sind. Damit kommt man einem Beschluss des Regionalrates nach, den wir schon vor einigen Jahren – ich glaube noch unter der Regierung Cogo – getroffen haben, der aber nie in ein Gesetz umgewandelt worden ist und somit nie Gesetzeskraft erhalten konnte. Aber ein Beschlussantrag für die 10 Prozent wurde schon erreicht. Ich habe bei der Generaldebatte auch darauf hingewiesen, was hier gesagt worden ist, dass für große Gemeinden 10 Prozent immer noch hoch ist. Aber man wollte damals einfach vermeiden, dass Gemeinden hergehen und so willkürlich die Hürde erhöhen, wie es die

Gemeinde Mühlbach gemacht hat, nämlich während einer laufenden Unterschriftenaktion wurden in einer Dringlichkeitssitzung die 10 Prozent auf 25 Prozent erhöht. 10 Prozent ist für unser Dafürhalten im Durchschnitt in Ordnung, für die großen Gemeinden ist es sicherlich immer noch viel. Deshalb stimmen wir auch für die 7 Prozent.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento prot. n. 1631/25.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Ripetiamo la votazione, perché non si è capito.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 14 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1643, prima firmataria la cons. Kury, che recita: Nell'art. 16 la cifra "10" viene sostituita due volte con la cifra "8".

PAHL: Änderungsantrag Prot. Nr. 1643:

Im Art. 16 wird zweimal die Zahl „10“ mit der Zahl „8“ ersetzt.

PRESIDENTE: Prego, cons. Kury.

KURY: Im allgemeinen Desinteresse offensichtlich dieses Plenums reden wir eigentlich über wesentliche Dinge. Es macht wenig Sinn, wenn jeden Tag – so wie auch Landeshauptmann Durnwalder gestern - von der Wichtigkeit gesprochen wird, die Bürger wieder zu motivieren, an den Entscheidungen teilzunehmen, wenn dann parallel die Regeln so formuliert werden, dass diese Mitbeteiligungsmöglichkeit von Seiten der Bürger bewusst erschwert wird. Beim Gemeindereferendum handelt es sich um so einen Fall.

Deshalb kann ich hier eigentlich nur mit großem Unmut feststellen, dass man einerseits in der Öffentlichkeit so tut – und ich verweise noch einmal auf den Bericht des Präsidenten der Regionalregierung – als ob man die Bürger und die Mitentscheidung der Bürger aufwerten möchte und parallel die Regeln so formuliert, dass das massiv erschwert wird. Um ein Referendum funktionieren zu lassen, braucht es drei, vier Dinge.

Erstens: Das Einreichquorum muss niedrig gehalten werden, damit die Bürger nicht von vornherein den Mut verlieren. Das zweite: Das Beteiligungsquorum darf entweder überhaupt nicht vorkommen oder muss klein gehalten werden, damit der Entscheid der Bürger auch eine Gültigkeit hat. Drittens muss man die bürokratischen Hürden wie z.B. bei der Unterschriftensammlung so setzen, dass die Abhaltung eines Referendums erleichtert und nicht erschwert wird. Nun haben wir leider Gottes gestern bereits beschlossen, dass weiterhin ein Beteiligungsquorum von 50 Prozent herrschen soll bzw. herrschen wird, nachdem sich der Regionalrat dagegen ausgesprochen hat, ein Limit per Regionalgesetz festzuschreiben. In dem Augenblick, in dem wir beschlossen haben, dass das Beteiligungsquorum 50 Prozent bleiben wird, könnte man sehr wohl großzügig sein bei den Unterschriften, die einzuholen sind. Wir haben also die eine Hürde bereits definiert, dass das Referendum nicht leichtfertig den Willen der Gewählten durch die 50-Prozent-Beteiligung, die vorgeschrieben wird, auf den Kopf stellt,

damit ein Referendum gültig wird. Jetzt wäre es allerdings absolut notwendig, dass man bei der Unterschriftensammlung den Bürgern entgegenkommt. Im Grunde wäre die beste Regelung – und das schlägt auch die Initiative zur direkten Demokratie vor – die Unterschriftensammlung zu staffeln je nach Größe der Gemeinde, nämlich in den größeren Gemeinden ist es viel schwieriger Unterschriften zu sammeln und da schlägt die Initiative 5 Prozent vor, während in den sehr kleinen Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern 10 Prozent angemessen sind. Zumal allerdings bis jetzt der politische Wille nicht bestand, hier dem Willen der Initiative zu respektieren, schlagen wir als Kompromiss durchgehend die 8 Prozent vor und deponieren gleich den Wunsch nach namentlicher Abstimmung, auf dass der Präsident nicht wieder in die Schwierigkeit kommt, den Willen des Plenums interpretieren zu müssen und dann noch einmal nachzufragen, obwohl die Leute dagegen sind, wie es gerade geschehen ist. Ich halte das nicht für korrekt.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento prot. n. 1643.

E' stata chiesta la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Bassetti.

PAHL: BASSETTI (*no*), BAUMGARTNER (*nein*), BERGER (*nein*), BERTOLINI (*sì*), BEZZI (*non presente*), BIANCOFIORE (*non presente*), BOMBARDA (*sì*), BONDI (*no*), CARLI (*astenuto*), CASAGRANDA (*no*), CATALANO (*sì*), CHIOCCHETTI (*non presente*), CIGOLLA (*no*), COGO (*non presente*), de ECCHER (*sì*), DELLADIO (*sì*), DELLAU (*no*), DELLO SBARBA (*sì*), DENICOLÒ (*nein*), DEPAOLI (*no*), DIVINA (*sì*), DURNWALDER (*nein*), FRICK (*nein*), GHIRARDINI (*no*), GIOVANAZZI (*no*), GNECCHI (*no*), HEISS (*ja*), HOLZMANN (*sì*), KASSLATTER MUR (*nein*), KLOTZ (*ja*), KURY (*ja*), LADURNER (*nein*), LAIMER (*nein*), LAMPRECHT (*nein*), LEITNER (*ja*), LENZI (*non presente*), LUNELLI (*no*), MAGNANI (*no*), MAIR (*ja*), MALOSSINI (*non presente*), MINNITI (*sì*), MOLINARI (*no*), MORANDINI (*astenuto*), MOSCONI (*sì*), MUNTER (*nein*), MURARO (*no*), MUSSNER (*non presente*), ODORIZZI (*non presente*), PAHL (*nein*), PALLAORO (*no*), PARDELLER (*nein*), PAROLARI (*no*), PINTER (*non presente*), PÖDER (*ja*), PÜRGSTALLER (*nein*), SAURER (*nein*), SEPPI (*sì*), STIRNER BRANTSCH (*nein*), STOCKER (*nein*), THALER ZELGER (*nein*), THEINER (*non presente*), TURELLA (*no*), UNTERBERGER (*nein*), URZÌ (*sì*), VIGANÒ (*no*), VIOLA (*sì*), WIDMANN (*non presente*), AMISTADI (*no*), ANDREOTTI (*no*), BARBACOVI (*no*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	59
voti favorevoli	19
voti contrari	38
astensioni	2

Il Consiglio non approva.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1603/20, prima firmataria la cons. Kury, che recita: All'art. 16 del testo modificativo dell'art. 50 della L.R. n. 1/93 dopo il primo periodo del comma 2 viene aggiunto il seguente periodo:

“Hanno diritto al voto tutti i cittadini che hanno compiuto il 16esimo anno di età residenti nel comune”.

Le parole “degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale;” sono sostituite dalle parole “non può superare il 15 per cento degli aventi diritto al voto.”.

Le parole “degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata” sono sostituite dalle parole: “degli aventi diritto al voto residenti nella frazione o circoscrizione interessata.”

DENICOLO’: Änderungsantrag Prot. Nr. 1603/20, eingebracht von der Abg. Kury und anderen:

Im Artikel 16 wird im vorgeschlagenen Text für Absatz 2 des Art. 50 des RG 1/93 nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt:

„Stimmberechtigt sind dabei alle Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und in der Gemeinde ihren amtlichen Wohnsitz haben.“.

Die Worte „der im Wählerverzeichnis der Gemeinde eingetragenen Wähler nicht überschreiten, die das aktive Wahlrecht bei den Gemeinderatswahlen haben;“ werden ersetzt durch die Worte „der Stimmberchtigten nicht überschreiten;“.

Die Worte „der Wähler, die das aktive Wahlrecht bei den Gemeinderatswahlen haben und im Stadt- oder Ortsviertel bzw. in der Fraktion wohnhaft sind,“ werden ersetzt durch die Worte „der Stimmberchtigten, die im Stadt- und Ortsviertel bzw. in der Fraktion wohnhaft sind,“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Es geht also darum, wer berechtigt ist, sich an einem Referendum zu beteiligen. Der vorliegende Text beschränkt diese Möglichkeit auf die in die Wählerlisten einer Gemeinde eingetragenen Personen. Wir sagen, es besteht absolut kein Grund, hier die Regelung zu übernehmen, die auf gesamtstaatlicher Ebene besteht, denn ein Referendum kann auf Gemeindeebene nach eigenen Kriterien organisiert werden. Wir sind der Meinung sind, dass es allemal für die Demokratie wichtig ist, soweit wie möglich alle Menschen an den demokratischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Als Prinzip halten wir das für wichtig, das ist einfach ein Bürgerrecht und die Schranken für diese demokratischen Ausübungen sollten so gering wie möglich sein. Zumal wir hier tatsächlich als Regionalrat Gesetzgebungsbefugnis haben, steht nichts dagegen, dass wir bei den Gemeindereferenden wirklich alle Menschen mit einbeziehen. Das heißt also von der Altersgrenze absehen, die Beteiligungsmöglichkeit auf die 16-Jährigen ausdehnen und das ist auch der Wunsch der Jugendorganisationen. Der Wunsch der Jugendorganisationen war es ja bereits in diesem Gesetz vorzusehen, dass 16-Jährige generell bei den Gemeinderatswahlen wahlberechtigt sind. Wir hielten diesen Aspekt rein juridisch problematisch, weil er der gesamtstaatlichen Gesetzgebung widerspricht und insofern die Problematik der Verfassungsmäßigkeit ja auch gegeben war. Allerdings hindert nichts daran, bei den Gemeindereferenden a) die 16-Jährigen zu beteiligen und b) alle Bürger, die in der Gemeinde ihren

Wohnsitz haben. Also selbstverständlich auch absehen von den aus unserer Sicht auch anachronistischen Regeln der vierjährigen Ansässigkeit usw. Wer im Gemeindegebiet den Wohnsitz hat, sollte auch bei Entscheidungen, die die Gemeinde betreffen, mitreden können und seine Stimme soll genauso viel Gewicht haben wie die Stimme eines 20-Jährigen, eines 50-Jährigen und die Stimme eines solchen Menschen, der bereits seit vielen Jahren in der Gemeinde ansässig ist. Also etwas kompliziert klingt die Formulierung, aber sie klingt deshalb kompliziert, weil sie natürlich den ganzen Artikel anpassen muss und immer die Worte, „die in den Wählerlisten eingetragenen Personen“ ersetzen muss mit den Worten „der Stimmberechtigten“. Ob die italienische Übersetzung in Ordnung ist, muss ich kurz kontrollieren. Mir scheint, dass da ein „15 Prozent“ hineingerutscht ist, das eigentlich im deutschen Text nirgends vorkommt. Aber dazu später.

Inzwischen kurz gefasst: Der Wunsch, der hier vorgelegt worden ist, ist also jener, die Beteiligungsmöglichkeit an Referenden auszudehnen, sei es altersmäßig, auch die 16-Jährigen zur Wahl schreiten zu lassen, als auch alle anderen, die den Wohnsitz in der Gemeinde haben. Danke!

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Lunelli. Ne ha facoltà.

LUNELLI: Signor Presidente, solo per annunciare il voto contrario del gruppo della Margherita su questo emendamento, in quanto noi come gruppo voteremo l'emendamento prot. n. 1871, a firma dei cons. Pöder, Klotz, Mair, Morandini, de Eccher, Dello Sbarba, Kury, in quanto, per quanto riguarda la possibilità dei ragazzi di 16 anni di partecipare ai referendum comunali, la materia viene delegata alla scelta degli statuti dei singoli comuni.

Credo che questo sia più pertinente, dunque voteremo l'emendamento prot. n. 1871; mentre sull'emendamento prot. n. 1603/20 voteremo contro.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Catalano. Ne ha facoltà.

CATALANO: Vedo che il gruppo della Margherita, che non voterà questo emendamento, ma voterà l'emendamento appena citato dal cons. Lunelli, compie una scelta politica ben differente. A me sembra che il senso e l'importanza dell'emendamento presentato dai consiglieri dei Verdi, sta proprio nel sollecitare la partecipazione alla consultazione referendaria di tutti i cittadini che sono residenti in quel comune, quindi di tutti coloro i quali vivono ed abitano in quel comune e questo requisito viene ridotto fino all'età di 16 anni. Quindi da 16 anni in su si può votare e partecipare.

Credo che abbia due componenti importanti questo emendamento, la prima è quella di allargare la capacità di partecipare al dibattito politico nei confronti delle giovani generazioni ed io non sono assolutamente convinto che a 16 anni le persone siano immature per affrontare i problemi che si pongono all'interno di una comunità; la seconda cosa è quella di non creare vincoli al voto, perché i cittadini non sono residenti da un certo tempo all'interno di quel comune.

Aggiunto soprattutto ed è questo che i consiglieri della Margherita – a mio avviso – non vogliono valutare l'importanza, è che con questa valutazione

potrebbero partecipare alle decisioni del comune anche i cittadini immigrati. Questa è una delle possibilità che questo emendamento determina ed è su questo che la Margherita decide di dire no e di rifiutare quindi questa apertura.

L'altro emendamento proposto è di tutt'altra qualità, ha un altro senso, questo ha questo senso. Mi rivolgo anche a chi a destra pone i problemi della tutela dei diritti della persona – lo dico senza ironia – che uno dei primi diritti delle persone, se vogliamo considerarle persone e non fattori di mercato, è che le persone residenti in un comune abbiano il diritto di esprimersi sulle questioni che riguardano la loro comunità.

Credo che questo emendamento abbia una valenza ed una importanza per i suoi effetti, che riporta il Trentino e l'Alto Adige non in coda, come ultimamente avviene, in coda ai fenomeni nazionali, ma il Trentino segue un ruolo di avanguardia. Tenete conto che in altri luoghi queste decisioni sono state prese, in ultimo è stato il comune di Forlì che, per esempio, ha previsto nel suo statuto che alle elezioni circoscrizionali possano partecipare i cittadini immigrati.

Rilevo che vi è stata una impugnazione da parte del Ministero degli Interni, il quale però diceva che le elezioni circoscrizionali no, perché sono comunque un voto che deriva dal voto comunale, dove è richiesta il requisito della cittadinanza, mentre sui referendum, dice il Ministero degli Interni di questo Governo, sui referendum è del tutto logico ed ammissibile che i cittadini anche di altri paesi, ma residenti in Italia, abbiano diritto al voto.

Aggiungo che poi il parere del Consiglio di Stato ha dato ragione al comune di Forlì, ritenendo che avesse diritto questo comune anche di far votare i cittadini immigrati alle elezioni circoscrizionali e non solo ai referendum, come suggerito dal Ministero degli Interni di questo Governo.

La Margherita, che a livello nazionale a questo Governo si oppone, vedo che in quest'aula si oppone anche alla partecipazione dei cittadini immigrati ai referendum comunali e non è un gran passo avanti. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà. Le faccio presente che ha due minuti a disposizione.

KURY: Es gibt ganz einfach einen Übersetzungsfehler. Ich glaube, dass die Leute, die nur den italienischen Text gelesen haben, nicht verstanden haben, was wir wollen. Im deutschen Text steht drinnen, dass die 16-Jährigen und die Ansässigen auf dem Gemeindegebiet wahlberechtigt sind und darum mussten wir auch im weiteren Text die Worte „die in den Wählerlisten eingetragenen“ durch die Worte „die Stimmberrechtigten“ ersetzen. Ich weiß nicht, wie im italienischen Text plötzlich der Text hineingekommen ist „non può superare il 15% degli aventi diritti al voto“. Das steht im deutschen Text nirgends. Also der Text mit diesen 15 % schafft hier Konfusion und entspricht nicht dem deutschen Text.

Ich möchte noch einmal, bevor wir abstimmen, darauf hinweisen, was die Absicht dieses Antrages ist: a) das Stimmrecht auf die 16-Jährigen ausdehnen, aber verpflichtend, als positives Signal an die Jugend. Der Regionalrat sagt, wir halten eure Entscheidung für wichtig. Wir wollen wissen, was ihr dazu sagt, wenn auf Gemeindeebene Projekte oder politische Entscheidungen zur Diskussion stehen und b) nicht nur die Jungen

mitentscheiden lassen, sondern all jene, die zu diesem Zeitpunkt auf Gemeindeebene ansässig sind. Das ist der Text und ich empfinde es eigenartig, dass die Margherita sagt, wir wollen es den Gemeinden überlassen, das können die Gemeinden selber entscheiden. Ich finde es auch eigenartig von Seiten der Margherita, dass sie indirekt den Anachronismus in Südtirol fortsetzen will, dass sich jemand bei Gemeindereferenden nur dann beteiligen kann, wenn er vier Jahre ansässig ist. Das scheint mir wirklich mehr als anachronistisch und ich ersuche, nochmals darüber nachzudenken.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento prot. n. 1603/20.

E' stata chiesta la votazione a scrutinio segreto. Prego distribuire le schede per la votazione.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	63
schede favorevoli	12
schede contrarie	47
schede bianche	4

Il Consiglio non approva l'emendamento.

Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Stiamo effettuando il subemendamento al nostro emendamento che lei da lettura.

PRESIDENTE: Non do lettura di quello, perché prima trattiamo l'emendamento prot. n. 1683, presentato dai conss. Morandini ed altri, perché è più completo, poi riprendiamo con l'emendamento 1603.

Emendamento prot. n. 1683, presentato dai conss. Morandini ed altri, che recita: dopo il comma 2 dell'articolo 50 della L.R. 4.1.1993, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni”.

DENICOLO': Änderungsantrag zu Art. 16, Prot. Nr. 1683, mit folgendem Wortlaut:

1. Nach Abs. 2 des Art. 50 des RG vom 04.01.1993, Nr. 1 wird der nachstehend angeführte Absatz hinzugefügt:

„2 bis. Die in Absatz 2 vorgesehenen Unterschriften müssen - auch in einem einzigen Akt - von den dazu ermächtigten Personen beglaubigt werden, und zwar nach den Modalitäten gemäß Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 mit seinen späteren Änderungen.“ Gezeichnet von Abg. Morandini und anderen.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento prot. n. 1683.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato.

Decadono gli emendamenti prot. n. 1603/21 e n. 1631/26.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1603/22, prima firmataria la cons. Kury, che recita: Nell'art. 16 viene aggiunta la seguente frase al termine del testo modificativo del comma 2 dell'art. 50 della L.R. n. 1/93:

“Qualora lo statuto comunale preveda un quorum di partecipazione per la validità del referendum popolare, questo non può superare il 30% degli aventi diritto al voto.”

DENICOLO': Abänderungsantrag zu Art. 16, Prot. Nr. 1603/22, eingebracht von der Abg. Kury und anderen:

Im Art. 16 wird am Ende des vorgeschlagenen Textes für Absatz 2 des Art. 50 des RG 1/93 folgender Satz angefügt: „Falls die Gemeindesatzung ein Beteiligungsquorum für die Gültigkeit der Volksabstimmung vorschreibt, darf dieses 30 % der Abstimmungsberechtigten nicht übersteigen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Dello Sbarba. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA: Grazie, Presidente. Qui si aggiunge un limite alla possibilità di definire un quorum per la validità del referendum e questo limite viene fissato al 30%. Noi siamo convinti e ci ha convinto di più il dibattito che in Provincia di Bolzano si è aperto sulla legge per la democrazia diretta, che in questo momento è in discussione in Consiglio provinciale, che occorre trovare una soluzione di equilibrio sulla questione delicata del quorum, che è fondamentale per dare credibilità e peso ai referendum a livello comunale, a livello provinciale e regionale eventualmente, ma qui si tratta di livello comunale.

Qual è il ragionamento? Naturalmente è fissare una quota che sia un giusto compromesso tra due esigenze, da una parte dare rappresentatività al referendum, ma dall'altra impedire che un quorum troppo alto e quindi difficilmente raggiungibile sia utilizzato da chi vuole boicottare il referendum, per introdurre la possibilità dell'appello all'astensione e quindi in questo modo per far fallire il referendum.

Quindi una proposta di togliere l'opzione del boicottaggio è una proposta per costringere tutti gli attori politici a livello locale di entrare nell'arena politica, anche facendo propaganda contro le ragioni del referendum, ma cercando di spingere gli elettori verso la partecipazione al voto.

Ci sono alcune convinzioni dietro questo ragionamento e queste convinzioni sono che se noi facciamo una legge per introdurre il referendum a livello locale, questa legge debba incoraggiare la partecipazione e non mettere in mano uno strumento che avvantaggia chi punta alla non partecipazione, al boicottaggio.

Quindi deve essere una norma che esalta la partecipazione, spinge alla partecipazione anche ad una partecipazione con un no, non solo alla partecipazione con un sì, perché la democrazia diretta, i referendum non sono una brutta bestia feroce da tenere in gabbia, ma in qualche modo lo strumento per dare più fondatezza e più consenso popolare alle decisioni che le amministrazioni prendono.

Per cui stabilire a livello regionale che la soglia per un quorum di partecipazione, per la validità del referendum non possa superare il 30% ci sembra questo giusto mezzo; la soglia del 30% è una soglia che probabilmente viene raggiunta, che è difficile pensare che con una campagna per l'astensione comunque non venga raggiunta e quindi spinge i soggetti politici presenti nel territorio del comune ad incoraggiare la partecipazione degli elettori al voto e quindi incoraggiare la formazione di un'opinione e quindi incoraggiare l'informazione sui contenuti del referendum, eccetera.

Altre soglie più alte invece incoraggerebbero chi vuole il boicottaggio a puntare sul boicottaggio, incoraggerebbero quindi a non avere l'informazione, a non facilitare la formazione dell'opinione pubblica e quindi questa proposta che noi facciamo vuole evitare che noi facciamo una legge sul referendum che ha dentro un meccanismo che porta ad un referendum zoppo, ad un referendum amputato, ad un referendum che nasce già compromesso nelle sue possibilità di essere usato e di diventare un momento effettivo di partecipazione popolare alle decisioni delle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione, 10 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1631/27, a firma del cons. Urzì, che recita: Al termine dell'articolo 16 è aggiunto il seguente periodo: "Gli Statuti ed i Regolamenti comunali non possono prevedere dei quorum di partecipazione per la validità del referendum popolare".

DENICOLO': Änderungsantrag, Prot. Nr. 1631/27, eingebbracht vom Abg. Urzì:
Am Ende des Artikels 16 wird nachstehender Satz hinzugefügt:
„In den Gemeindesitzungen und in den Gemeindeverordnungen darf kein Beteiligungsquorum für die Gültigkeit der Volksabstimmung vorgesehen werden.“

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. Prendo atto della volontà espressa dal Consiglio regionale, anche se non sono d'accordo, nel senso che il Consiglio regionale si è espresso contro una formulazione che era molto più leggera, innanzitutto riconosceva un principio che in questo emendamento non è contenuto, ma il diritto al consiglio comunale di inserire nel proprio statuto il quorum oppure no. Poi nell'ambito della facoltà del consiglio comunale di prevedere il quorum, fissava questa soglia del 30% degli aventi diritto al voto.

Nell'emendamento prot. n. 1631/27 non è fissata la soglia e si nega quell'autonomia che il consiglio comunale avrebbe potuto vantare con l'approvazione dell'altro emendamento.

Detto questo, signor Presidente, prendo atto della volontà espressa dal Consiglio regionale, mi dichiaro non d'accordo, però credo che di questa volontà bisogna prendere atto, credo che il problema debba essere riproposto in forma forse più completa, quindi ritiro l'emendamento. Grazie.

PRESIDENTE: Passiamo all'emendamento prot. n. 1637/1, a firma dei cons. Pöder e Klotz, che recita: Al testo modificativo dell'articolo 50 della legge regionale n. 1/1993 viene aggiunto il seguente comma:

“L'esito del referendum popolare è valido indipendentemente dal numero dei votanti ed è in ogni caso vincolante per l'amministrazione comunale e il consiglio comunale.”

DENICOLO': Änderungsantrag, Prot. Nr. 1637/1, eingebracht vom Abg. Pöder und Klotz:

Im vorgeschlagenen Text für den Art. 50 des Regionalgesetzes Nr. 1/1993 wird folgender Absatz hinzugefügt: „Das Abstimmungsergebnis der Volksabstimmungen ist bei jeder Zahl von Abstimmenden gültig und in jedem Fall für die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat bindend.“.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1871, a firma dei cons. Pöder e Klotz, che recita: Nel testo proposto per l'art. 50 della L.R. 1/93 viene aggiunto il seguente comma:

“3. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il 16esimo anno di età nonché coloro che, a prescindere dall'età, siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune”.

DENICOLO': Änderungsantrag, Prot. Nr. 1871, eingebracht von den Abg. Pöder, Klotz und anderen, mit folgendem Wortlaut:

Änderungsantrag zum Änderungsantrag Prot. Nr. 1637/2. Der Änderungsantrag wird wie folgt ersetzt:

Im vorgeschlagenen Text für den Art. 50 des Regionalgesetzes Nr. 1/1993 wird folgender Absatz 3 hinzugefügt:

„3. In der Gemeindesatzung kann vorgesehen werden, dass bei Referenden und Volksbefragungen sowie Volksbegehren auch jene Gemeindegäste wahlberechtigt sind, welche am Abstimmungstag das 16. Lebensjahr vollendet haben und, abgesehen vom Alter, alle übrigen, die für die Ausübung des aktiven Wahlrechtes bei Gemeinderatswahlen in der betreffenden Gemeinde erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.“.

PRESIDENTE: Dò lettura della correzione che è stata apportata, nella versione italiana, all'emendamento che ho letto precedentemente: “...abbiano compiuto il 16esimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari, ad eccezione dell'età, per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune”.

Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! Nur um kurz zu klären, dass die Berichtigung in der Übersetzung natürlich notwendig ist und war, weil anderenfalls wäre es laut italienischem Text möglich gewesen, dass auch Neugeborene an einem Referendum hätten teilnehmen können. Im deutschen Text ist der Unterschied zur Regelung, die vorhin abgelehnt wurde, dass es hier ein Kann- und keine Mussbestimmung mehr gibt. Auch verglichen mit dem Antrag, den ich ebenfalls eingebracht hatte, der allerdings verfallen ist, weil natürlich der Antrag der Kollegen Kury, Heiss und Dello Sbarba abgelehnt wurde, besteht der Unterschied darin, dass es eine Kann-Bestimmung ist. Man muss dazu sagen, es wurde bereits praktiziert. Es ist nicht so, dass es bisher nicht praktiziert worden wäre. Ich glaube, in der Gemeinde Kaltern waren bereits laut Satzung 16-Jährige, die die übrigen Voraussetzungen erfüllten, an der Abstimmung beteiligt. Im Prinzip ermöglicht dieser Antrag den Gemeinden - noch einmal im Gesetz zusätzlich eingetragen – die Einfügung dieser zusätzlichen Regelung der 16 Jahre für die Beteiligung an den Volksbefragungen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Lamprecht. Ne ha facoltà.

LAMPRECHT Danke, Herr Präsident! Die Südtiroler Volkspartei stimmt diesem Änderungsantrag geschlossen zu, weil wir der Auffassung sind, dass die Beteiligung von Minderjährigen, in diesem Fall von auch 16-Jährigen, auf Gemeindeebene für Volksabstimmungen möglich gemacht werden soll. Es soll aber eine Autonomie der Gemeinden sein, dies über die Satzungen festzulegen. Für uns ist auch die Bezugnahme wichtig, dass die Voraussetzung des aktiven Wahlrechtes berücksichtigt werden muss, ein Recht, das über das Autonomiestatut, Art. 25, festgesetzt ist und deshalb stimmen wir diesem Änderungsantrag zu.

PRESIDENTE: Voglio chiarire il testo dell'emendamento, dal quale è stata tolta la dicitura "ad accezione dell'età", sia in italiano che in tedesco.

Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato ad unanimità.

Ci sono interventi sull'art. 16? Prego, cons. Kury.

KURY: Sentendo lei, cosa è stato tolto da questo emendamento? Non ho capito bene se l'emendamento è stato votato come è stato depositato?

PRESIDENTE: Il proponente ha tolto, perché l'emendamento fosse più chiaro, la dicitura "ad accezione dell'età", visto che è già detto prima "compiuto il 16esimo anno di età".

Poi era stata fatta una correzione che successivamente è stata tolta. Quindi l'emendamento scorre bene avendo tolto la dicitura "ad accezione dell'età".

Prego, cons. Urzì.

URZÌ: Scusi, a me pare di ricordare che lei ha dato lettura al testo e non era esattamente in questa forma, era che al giorno della votazione abbiano

compiuto il 16esimo anno di età e siano in possesso dei requisiti necessari. Quindi togliere anche “non solo a prescindere dall’età”, ma anche “nonché coloro che a prescindere dall’età”, perché altrimenti non si capisce.

PRESIDENTE: Certo, certo, è stato reso comprensibile.

Ci sono interventi sull’art. 16, così come emendato?

Prego, cons. Kury.

KURY: Dieser Artikel war einer der wesentlichen Artikel in der Gemeindeordnung. Wir stellen fest, dass er jetzt in der Form wie er verabschiedet ist, nicht unseren Vorstellungen entspricht. Einerseits enthält er ein verhältnismäßig hohes Unterstützerquorum von 10 Prozent, was vor allem in den großen Gemeinden nicht zu erreichen sein wird. Weiters setzt dieser Artikel kein Limit für die Gemeindeverwaltungen fest bezüglich des Beteiligungsquorums und dadurch werden Referenden auf Gemeindeebene aufgrund dieser beiden Hürden sehr schwierig umzusetzen sein. Weiters lassen wir als Gesetzgeber weiterhin die Möglichkeit zu, dass auf Gemeindeebene a) die Jugendlichen unter 18 bzw. alle jene ausgeschlossen sind, die nicht in die Wählerlisten der Gemeinde eingetragen sind und damit die Ansässigkeitsklausel erfüllen müssen. Wir bedauern das, weil das im Widerspruch zu dem steht, was sonst täglich zumindest verbal betont wird, von der Wichtigkeit, die Beteiligungsmüdigkeit und Lethargie der Bürger zu bekämpfen. Deshalb stimmen wir gegen diesen Artikel und bedauern es, dass hier wirklich eine Chance vertan wurde, der Demokratie echt auf die Sprünge zu helfen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Viganò. Ne ha facoltà.

VIGANÒ: Grazie. Un piccolo passo in avanti è avere esteso il voto referendario ai sedicenni, vorrei solo sottolineare che l’errore precedente di traduzione “a prescindere dall’età”, mi ha fatto venire alla mente una proposta di pochi mesi fa delle ACLI italiane, forse come provocazione al momento, ma anche come invito ad una riflessione futura, quella di estendere il voto a tutti i cittadini, a prescindere proprio dall’età, quindi anche ai neonati. Potrebbe essere il prossimo passo in avanti.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l’art. 16.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l’art. 16 è approvato.

Passiamo all’art. 17.

Art. 17

(*Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni*)

1. All’articolo 54 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.”;

- b) nel comma 2, le parole “non soggetto al controllo preventivo di legittimità” sono soppresse;
- c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all’opposizione sono disciplinati con regolamento.”.

DENICOLO’:

Art. 17

(*Veröffentlichung und Vollstreckbarkeit der Beschlüsse*)

1. Im Artikel 54 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) Nach Absatz 1 wird der nachstehende Absatz eingefügt:

“1-bis. Gleichzeitig mit dem Aushang an der Amtstafel sind die Beschlüsse, die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallen, den Fraktionssprechern des Gemeinderates zu übermitteln.“;
- b) In Absatz 2 werden die Worte „, die der vorangehenden Gesetzmäßigkeitskontrolle nicht unterliegen,“ gestrichen;
- c) Nach Absatz 3 wird der nachstehende Absatz hinzugefügt:

“3-bis. Jeder Bürger kann gegen alle Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben. Die Modalitäten, die Fristen und die Verfahren zur Beantwortung der Einsprüche werden durch Verordnung festgelegt.“.

PRESIDENTE: Prego, cons. Urzì.

URZÌ: Grazie, Presidente. Chiedo il ritiro dell’emendamento prot. n. 1631/28. Grazie.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull’art. 17? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l’articolo.

Favorevoli? Contrari? Astenuati? Con 10 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l’art. 17 è approvato.

Passiamo all’art. 18.

Art. 18

(*Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni*)

1. L’articolo 54-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dall’articolo 75 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è sostituito dal seguente:

“Art. 54-bis

(*Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni*)

1. Alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni si applicano le norme sul controllo degli organi dettate per i comuni.”.

DENICOLO’:

Art. 18

(*Kontrolle über andere Körperschaften als die Gemeinden*)

1. Der Artikel 54-bis des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, eingeführt durch Artikel 75 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3, wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

“Art. 54-bis
(*Kontrolle über andere Körperschaften als die Gemeinden*)

1. Auf die Gemeindenverbunde und auf die Pflichtkonsortien zur gemeinsamen Ausübung von Funktionen werden die für die Gemeinden geltenden Kontrollbestimmungen angewandt.”.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 18? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 18 è approvato.

Passiamo all'art. 19.

Art. 19
(*Prospetto di conciliazione*)

1. Nell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, dopo il comma 75, è aggiunto il seguente:

“75-bis. La redazione del prospetto di conciliazione è facoltativa nel caso in cui l'ente adotti ai sensi del comma 84 un sistema contabile integrato che consenta di rilevare i fatti di gestione sia sotto l'aspetto finanziario che economico-patrimoniale.”.

DENICOLO':

Art. 19
(*Überleitungsaufstellung*)

1. Im Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 wird nach dem Absatz 75 der nachstehende Absatz eingefügt:

“75-bis. Die Abfassung der Überleitungsaufstellung ist fakultativ, falls die Körperschaft ein integriertes Buchhaltungssystem im Sinne des Absatzes 84 einführt, das die Erfassung der Gebarungsergebnisse sowohl unter dem finanziellen, als auch unter dem wirtschaftlichen und vermögensrechtlichen Gesichtspunkt ermöglicht.”.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 19? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 19 è approvato.

Passiamo all'art. 20.

Art. 20
(*Esercizio provvisorio*)

1. Nel comma 15 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, le parole “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione”

sono sostituite dalle parole “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti”.

PAHL:

Art. 20
(*Provisorische Haushaltsgebarung*)

1. Im Artikel 17 Absatz 15 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 werden die Worte „Sollte der Haushalt voranschlag nicht beschlossen worden sein“ durch die Worte „Sollte der Haushalt voranschlag innerhalb der vorgesehenen Fristen nicht beschlossen worden sein“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 20? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 20 è approvato.

Passiamo all'art. 21.

Art. 21
(*Tesoreria unica*)

1. Il comma 98 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

“98. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.”.

PAHL:

Art. 21
(*Einziges Schatzamt*)

1. Im Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 wird Absatz 98 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

“98. Unbeschadet der in den Maßnahmen der Provinzen vorgesehenen Regelung gelten die Bestimmungen betreffend das System des einzigen Schatzamtes, was die örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol anbelangt, ausschließlich für jene Körperschaften, die Zuweisungen des Staates beziehen, und zwar mit Ausnahme der Fonds, welche für die Finanzierung jener Dienstleistungen zugewiesen wurden, die für die Zuständigkeit des Staates fallenden und den örtlichen Körperschaften übertragenen oder zugeteilten Sachgebiete unerlässlich sind.”.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. E' solo per chiedere una chiarificazione tecnica all'assessore ed ai suoi uffici. Questa norma va nel senso del

rafforzamento dell'autonomia dei comuni, se non per i fondi da parte dell'amministrazione centrale?

Volevo chiedere conferma, perché c'è un rinvio ai provvedimenti provinciali e c'è una limitazione poi successiva, con riferimento ad altri soggetti beneficiari, per cui volevo sapere se avevo inteso bene che questa norma – se è così la voto – è nel segno del rafforzamento dell'autonomia dei comuni. Grazie.

PRESIDENTE: Prego, assessore Amistadi.

AMISTADI: L'art. 21 riguarda la nuova disposizione che rafforza l'autonomia dei comuni della Regione – come ha detto lei – rispetto allo Stato, escludendo tutti i comuni dal sistema di tesoreria unica per i fondi che non prevengano dall'amministrazione centrale. In base all'attuale normativa l'esclusione è limitata ai soli comuni con popolazione fino ai 20 mila. Quindi, in pratica, si dà a tutti questa possibilità. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 21.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 21 è approvato.

Passiamo all'art. 22.

Art. 22

(Scioglimento e sospensione del consiglio comunale)

1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i numeri 1) e 1-bis) sono sostituiti dai seguenti:

- "1) approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 o dimissioni del sindaco e di tutti i componenti della giunta;
- 1-bis) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
- 1-bis.1) per i soli comuni della provincia di Bolzano, mancata elezione della giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, mancata sostituzione della giunta dimissionaria entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o mancata sostituzione dell'assessore entro novanta giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa dalle funzioni;".

2. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1-bis) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.".

PAHL:

Art. 22

(Auflösung und Enthebung des Gemeinderates von seinen Funktionen)

1. Im Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b) des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen werden die Ziffern 1) und 1-bis) durch den nachstehenden Wortlaut ersetzt:

- “1.) Genehmigung des Misstrauensantrags gemäß Artikel 62 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 bzw. Rücktritt des Bürgermeisters und sämtlicher Mitglieder des Gemeindeausschusses;
- 1-bis) Rücktritt, dauernde Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall oder Ableben des Bürgermeisters;
- 1-bis.1) nur für die Gemeinden der Provinz Bozen: nicht erfolgte Wahl des Gemeindeausschusses innerhalb von dreißig Tagen nach der Verkündung der Gewählten oder nicht erfolgte Ersetzung des zurückgetretenen Gemeindeausschusses innerhalb von dreißig Tagen ab dem Tag, an dem der Rücktritt eingereicht wurde, oder nicht erfolgte Ersetzung des zurückgetretenen Assessors innerhalb von neunzig Tagen ab dem Tag des Austrittes aus jeglichem Grund;”.

2. Im Artikel 58 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird Absatz 3 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

“3. In den Fällen, die in Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer 1-bis) nicht vorgesehen sind, wird durch das Auflösungsdekret ein Kommissär ernannt, der die Befugnisse des Bürgermeisters, des Gemeindeausschusses und des Gemeinderates ausübt.“.

PRESIDENTE: C'è un emendamento prot. n. 1637/4, a firma dei cons. Pöder e Klotz, che recita: al testo modificativo dell'art. 58 comma 3 della legge regionale n. 1/1993 dopo la parola "consiglio" sono inserite le seguenti parole: "con funzioni di gestione, si occupa dell'ordinaria amministrazione del comune astenendosi dal prendere importanti decisioni di politica comunale."

PAHL: Änderungsantrag Prot. Nr. 1637/4, eingebracht von den Abg. Pöder und Klotz:

Im vorgeschlagenen Text für den Absatz 3, Art. 58 des Regionalgesetzes Nr. 1/1993 wird das Wort „ausübt“ durch folgende Worte ersetzt: „geschäftsführend ausübt, für die ordentliche und laufende Verwaltung der Gemeinde sorgt, sich jedoch grundlegender gemeindepolitischer Entscheidungen enthält.“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Presidente, non è sull'emendamento, è sull'articolo che volevo intervenire.

PRESIDENTE: Prego, cons. Morandini.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Volevo chiedere all'assessore, mi pare che questo articolo si correli con l'art. 24, concernente dimissioni dalla carica di assessore. Vorrei anche qui una precisazione e mi pare che contenga una serie di previsioni di carattere eminentemente tecnico. Volevo chiedere se è così la

questione o se ci sono delle previsioni sostanziali, non mi sembra, mi pare sia correlato logicamente con la successiva norma di cui all'art. 24.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! Nur noch kurz eine kleine Erläuterung. Es steht im Text, dass der Kommissär ernannt wird, der die Befugnisse des Bürgermeisters, des Gemeindeausschusses und des Gemeinderates ausübt. Diese Regelung ist klar und wurde bisher so angewandt. Aber es scheint mir doch etwas zu weitläufig zu sein. Wenn ein Kommissar ernannt wird, dann sollte er diese Aufgabe geschäftsführend ausüben. Für die ordentliche und laufende Verwaltung der Gemeinde soll er sorgen, wie in unserem Abänderungsantrag drinnen steht, sich jedoch grundlegender politischer Gemeindeentscheidungen enthalten. Ich denke doch, dass es sinnvoll ist, die Aufgabe des Kommissars in irgendeiner Weise, wenn auch nicht im Detail, etwas enger zu beschränken. Also grundsätzliche gemeindepolitische Entscheidungen einem Kommissar zu überlassen, weil er die Aufgaben des Gemeinderates übernimmt, das erscheint mir doch etwas zu ausgedehnt und zu weitläufig zu sein. Ich würde hier doch zumindest im Gesetz vorschreiben, dass er die Aufgabe geschäftsführend zu erledigen hat, die laufende ordentliche Verwaltungstätigkeit durchzuführen, aber grundsätzliche politische Entscheidungen nicht zu treffen hat. Mit der bisherigen Regelung oder auch mit der Regelung, wie hier im neuen Text des Regionalausschusses vorgesehen, ist es möglich, auch grundsätzliche politische Entscheidungen zu treffen und ab und an ist das auch schon geschehen. Ich denke nicht, dass das sinnvoll ist und ich denke auch nicht, dass man das über einen längeren Zeitraum so belassen kann oder soll.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: Per esprimere il mio parere favorevole alla proposta, anche se forse sarebbe il caso di ipotizzare la situazione in cui il commissario si trova delle scadenze temporali da rispettare, oppure subentrino delle situazioni di emergenza.

Nel momento in cui ho la parola, chiedo anche se è possibile avere le traduzioni un pochino più corrette, non so se la traduzione l'ha curata il cons. Pöder o altri, ma qui non si capisce nulla! Ci vuole fantasia per interpretare la volontà di chi ha presentato l'emendamento.

PRESIDENTE: Prego, assessore Amistadi.

AMISTADI: La risposta al cons. Morandini sull'articolo complessivo, in effetti è come diceva lei, si tratta di coordinare le disposizioni sullo scioglimento e sulla sospensione del consiglio comunale con le norme in materia di mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, introdotte successivamente all'art. 62 della legge regionale n. 3 del 1994.

In base al comma 1, in caso di dimissioni del sindaco e di tutti i componenti la giunta si provvede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario straordinario che esercita le funzioni del consiglio, giunta e

sindaco. Quindi anche l'importanza che il commissario abbia ampi poteri, perché in qualsiasi momento può decidere anche cose che non sono straordinarie, ma che attendono al funzionamento del comune.

La norma è una disposizione di chiarimento, in quanto la stessa disciplina è desumibile dall'attuale art. 58, comma 1, lettera b), laddove si fa riferimento all'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi.

Con il comma 1-bis viene confermata la disciplina vigente, in base alla quale in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la sostituzione del sindaco è affidata al vicesindaco; il consiglio è sciolto, ma continua provvisoriamente ad operare insieme alla giunta, fino al rinnovo dell'amministrazione.

Il comma 1-bis.1 è limitato ai comuni della provincia di Bolzano e prevede lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario, qualora il consiglio stesso non provveda all'elezione o alla sostituzione della Giunta entro il termine di 30 giorni, rispettivamente dalla proclamazione o dalla data di presentazione delle dimissioni dell'intero esecutivo. Inoltre la norma prevede lo scioglimento del consiglio, anche nel caso il consiglio non sostituisca entro 90 giorni l'assessore cessato per qualsiasi causa dalle funzioni. Questo è un po' il senso di tutto.

Il comma 2 invece tende a precisare, a chiarimento della normativa in vigore, che al commissario nominato dalla Giunta provinciale, si concentrano le funzioni assegnate dall'ordinamento al consiglio, alla giunta ed al sindaco. Questo è un po' un chiarimento.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione, 12 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1932, a firma del cons. Lamprecht, che recita: All'art. 22 viene aggiunto il seguente comma 3:

3. L'art. 7, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è sostituito come segue:

“3. Nei comuni della Regione con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale, salvo diversa disciplina dello statuto comunale.”

PAHL: Im Art. 22 wird folgender Absatz 3 hinzugefügt:

3. Art. 7 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 wird wie folgt ersetzt:

„3. In den Gemeinden der Region mit einer Bevölkerung von über 15.000 Einwohnern ist das Amt eines Assessors unbeschadet einer anders lautenden Bestimmung der Gemeindesatzung mit dem Amt eines Gemeinderatsmitglieds unvereinbar.“

PRESIDENTE: A questo emendamento è stato presentato poc'anzi un subemendamento che è in fase di traduzione.

Prego, cons. Lamprecht.

LAMPRECHT: Danke, Herr Präsident! Es wurde ein Ersetzungsantrag zu diesem Änderungsantrag hinterlegt, der noch in der Übersetzung ist. Ich nütze aber die Zeit, die Absicht des Änderungsantrags zu erklären.

...Die Übersetzung liegt noch nicht vor und weil einige Kollegen gesagt haben, sie möchten den Text vor sich haben, schlage ich vor, dass wir fünf Minuten unterbrechen, bis der Text vorliegt, damit alle den Text vor sich haben.

PRESIDENTE: Sospendiamo la seduta per cinque minuti, per permettere la traduzione dell'emendamento.

(ore 16.38)

(ore 16.51)

PRESIDENTE: I lavori riprendono.

Dò lettura dell'emendamento prot. n. 1939, sostitutivo dell'emendamento prot. n. 1932, di cui è primo firmatario il cons. Lamprecht:

All'articolo 22 sono aggiunti i seguenti commi:

“2-bis. Nel comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 30.11.1994, n. 3 la parola “regione” è sostituita dalle parole “della provincia di Trento”.

2-ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 30.11.1994, n. 3 è inserito il seguente nuovo :

“3-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale, salvo diversa disciplina prevista dello statuto comunale.”

PAHL: Änderungsantrag, Prot. Nr. 1939, unterzeichnet von Abg. Lamprecht und anderen:

Im Artikel 22 werden folgende Absätze hinzugefügt:

2-bis. In Absatz 3 des Artikels 7 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 wird das Wort „Region“ durch die Worte „Provinz Trient“ ersetzt.

2-ter. Nach Absatz 3 des Artikels 7 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 wird der nachstehend angeführte Absatz eingefügt:

„3-bis. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 15.000 Einwohnern ist das Amt eines Assessors unbeschadet einer anders lautenden Bestimmung der Gemeindesatzung mit dem Amt eines Gemeinderatsmitglieds unvereinbar.“.

PRESIDENTE: Prego, cons. Pöder.

PÖDER: Herr Präsident! Dieser Antrag beinhaltet eine grundlegende Frage und ist eine völlig neue Version der Regelung hinsichtlich der Gemeindereferenten, der Vereinbarkeit, der Unvereinbarkeit. Meiner Meinung nach ändert das die Situation grundlegend, wie sie bisher vorherrschte für Gemeinden mit bis zu 13.000 Einwohnern. Wir hatten eine Vereinbarung über dieses

Gemeindewahlgesetz geschlossen, die diesen Passus nicht beinhaltete. Wenn dieser Passus jetzt eingefügt werden sollte, fühle ich mich nicht mehr an diese Vereinbarung gebunden. Ich ersuche um Unterbrechung der Sitzung und Einberufung einer Fraktionssprechersitzung, um das hier zu klären. Das ist eine ganz grundlegende, wesentliche Änderung. Da wird eine Möglichkeit geboten, ad personam zu entscheiden, ob eine Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit zwischen dem Amt eines Gemeindereferenten, eines Assessors, und eines Gemeinderates herrscht und ich denke, darüber muss man reden. Wenn das hier wirklich eine Frage sein soll, die hier eingefügt werden soll, dann fühle ich mich nicht mehr an irgendwelche Vereinbarungen gebunden.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente, per due considerazioni. La prima considerazione. Non si comprende perché in tema di diritto si debba differenziare la situazione di Trento dalla situazione di Bolzano. Se il principio che si intende introdurre è ritenuto un valido principio, ebbene dovrebbe essere perlomeno spalmato nell'ambito dell'intera regione Trentino-Alto Adige e non limitato alla provincia di Bolzano.

Questa è la prima osservazione, che però è anche un'obiezione, signor Presidente, non solo formale, sostanziale. Per quale motivo differenziare? Qual è la ratio? Allora trasformo la mia obiezione e la mia osservazione in una domanda, io chiedo un chiarimento ai proponenti, un chiarimento da parte della Giunta regionale, dell'assessore competente su quella che può essere la ratio di un provvedimento di differenziazione di questo tipo.

Secondo, qual è la ratio del provvedimento che va ad intervenire solo ed esclusivamente sulla provincia di Bolzano? Faccio colui che non comprende e chiedo qual è la ratio che si vuole introdurre. Non voglio spingermi nelle interpretazioni, anche quelle più estreme che però già sono state svolte, che vengono automatiche, naturali, ma per quale motivo in quattro comuni della provincia di Bolzano che sono Bolzano, Merano, Laives e Bressanone si deve prevedere che due possono avere un certo tipo di organizzazione e due invece no, a seconda delle scelte che territorialmente, in quel dato comune, non su 7 mila comuni, su 4 comuni, si operano forse in relazione anche al risultato elettorale. Vediamo il risultato elettorale dove stabiliamo come operare, se applicare lo statuto, la norma limitante, oppure quella agevolante.

Mi sono spinto nel dare un'interpretazione e fornire una mia risposta logica alla domanda che mi sono da solo posto. Ritengo che questa sia l'unica risposta compatibile, ma chiedo, signor Presidente, come peraltro è uso che accada, che i proponenti non ci spieghino cosa si vuole introdurre, perché lo capiamo da soli, sappiamo che si vuole introdurre una possibilità di prevedere una disciplina diversa nello statuto comunale per quanto riguarda l'incompatibilità, ma quale sia la ratio, perché ogni provvedimento che si propone è giustificato da un legittimo ragionamento che attiene mille motivi diversi, che vogliamo vengano spiegati all'aula.

Signor Presidente, credo che l'aula abbia diritto di formare un proprio giudizio, il mio personale l'ho già parzialmente formato sulla base di considerazioni trasposte con grande ed assoluta chiarezza, di fronte all'organo

legislativo. Le domande quindi sono due: perché la differenziazione e perché in provincia di Bolzano si voglia introdurre un'ulteriore possibilità di differenziare un comune dall'altro, Bolzano, Merano, Laives rispetto a Bressanone, Bressanone rispetto a Merano e Laives, eccetera. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Kurz, Herr Präsident, nur zu erklären, dass wir diesen zweiten Antrag nicht mittragen. Wir sind, als wir den ersten mit unterzeichnet haben, davon ausgegangen, dass das mit dem Trentino abgesprochen war und dass dieser Wunsch auch im Trentino herrscht. Mit dem Änderungsantrag jetzt wird klar, dass hier mit dem Trentino offensichtlich nicht gesprochen worden ist und deshalb werden wir den Antrag jetzt nicht unterstützen, weil auch wir der Meinung sind, dass es nicht in unserem Sinne ist, weitere Änderungen und unterschiedliche Vorgangsweisen zwischen den zwei Provinzen festzuschreiben.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI: Signor Presidente non posso rispondere alle domande di natura politica, poste dal collega Urzì, ma viceversa posso spiegare cosa avrebbe modificato la norma originale, per la parte di mia stretta conoscenza. La norma attuale prevede che il limite sia dei 13 mila abitanti, con riferimento all'ultimo censimento valido.

Quindi questo significa che nella provincia di Trento, per i comuni di Trento, Rovereto, Pergine e dalle elezioni susseguenti all'ultima variazione della legge ordinamentale, cioè quelle comunali del 1995, anche Riva del Garda che superava al censimento del 1991 i 13 mila abitanti, c'era separazione tra il ruolo di assessore ed il ruolo di consigliere comunale.

Non così per il comune di Arco che nel censimento del 1991 si ritrovava con 12.880 abitanti e quindi non ha visto scattare né nelle elezioni comunali del 1995, né nelle elezioni comunali del 1999 il meccanismo che prevede la separazione tra l'assessore ed il consigliere comunale. Superando adesso il limite e portandolo a 15 mila, si otterrebbe questo particolare risultato, perché il riferimento sarebbe il censimento del 2001 e non solo il comune di Arco non potrebbe arrivare ad una ipotesi di lavoro, sulla quale la classe politica di quella città è in attesa di potersi sperimentare, in quanto è ormai arrivata ad una popolazione superiore al limite dei 13 mila per la norma vigente ed addirittura di 15 mila per questa norma, ma il comune di Riva del Garda si troverebbe a tornare indietro, perché e l'uno e l'altro comune, avendo a riferimento il censimento del 2001 si troverebbero ad una soglia inferiore ai 15 mila abitanti, pur avendoli oggi appena superati.

Quindi il risultato di questa norma sarebbe così stravolgenti per quello che è l'impianto ormai sperimentato in un comune del Trentino dei quattro con maggiore popolazione ed altrettanto stravolgenti della prospettiva, da tutti ormai attesa, nel quinto comune con popolazione della Provincia autonoma di Trento.

Questo per la parte trentina, per la parte Alto Adige non so rispondere.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Lamprecht. Ne ha facoltà.

LAMPRECHT: Danke, Herr Präsident! Nun liegt der Abänderungsantrag vor, den ich vorhin erläutern wollte, um den Sinn und Zweck dieses Abänderungsantrages zu erklären. Der ursprüngliche Abänderungsantrag wurde auch von einigen Kollegen der Grünen Fraktion unterzeichnet und es ändert sich hier von der ursprünglichen Absicht diesbezüglich gar nichts. Was steckt dahinter? In Vorbereitung des Gesetzentwurfes und in den Gesprächen, die auch mit der Vertretung der Gemeinden geführt wurden, wurde auch der Wunsch aufgeworfen, die bestehende Unvereinbarkeit zwischen der Funktion eines Gemeindereferenten und jener des Gemeinderates in den Gemeinden mit über 15.000 Einwohnern aufzuheben. Weil aber in den Gesprächen unterschiedliche Situationen aufgezeigt worden sind, sei es im Trentino, wie Kollege Molinari jetzt erklärt hat, möchte man mit dieser Form die Möglichkeit geben, dass über die Gemeindesatzung der Gemeinderat selbst dies festlegt, so wie über die Satzung auch Bürgerbeteiligung, die Festlegung von der Beteiligung der Jugendlichen mit 16 Jahren geregelt werden kann, dass also der Gemeinderat in seiner Autonomie diese Unvereinbarkeit auch aufheben kann. Dies ist ein Wunsch, der seitens der Vertretung der Gemeinden vorgebracht wurde, dass man die Möglichkeit schafft, aber nicht die im Gesetz verankerte, generelle Unvereinbarkeit der Funktionen Gemeindereferent und Gemeinderat per Gesetz aufhebt, sondern dass es der Gemeinderat über die Satzung beschließt. Die Satzung ist ja das Instrument, das der Gemeinderat erlässt - und das nicht ad personam -, sondern die Satzung wird vom Gemeinderat, von den gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten beschlossen, die auch die Möglichkeit mit diesem Abänderungsantrag erhalten sollten, festzulegen, ob eine Gemeindereferent auch mit Stimmrecht im Gemeinderat sitzen kann. Nachdem in der Diskussion auch die Problematik aufgeworfen worden ist, dass es für das Trentino in dieser Form, wie er ursprünglich vorgelegt wurde, Komplikationen geben könnte – und Kollege Molinari hat die Gemeinden erwähnt – haben wir dies präzisiert, dass diese Norm – als Erklärung für den Herrn Urzì - für Südtirol zur Anwendung kommen sollte.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Seppi. Ne ha facoltà.

SEPPI: Chiarito che non esistono differenziazioni fra Trento e Bolzano in questo caso, perché la domanda del cons. Urzì era precisa e dettagliata, ha risposto il cons. Molinari al quale non andavano bene i 15 mila, perché vuole che la legge sia basata sui 13 mila come è attualmente. Questo è chiarito.

Io dichiaro la mia contrarietà sia all'emendamento che al subemendamento per una ragione semplice e vorrei porre una seconda domanda, sia ai rappresentanti del Trentino che a quelli dell'Alto Adige. Noi abbiamo un Consiglio regionale che amministra una realtà di quasi 1 milione di abitanti che è composto da 70 componenti. Già i climi assembleari non è che mi siano mai piaciuti per motivi ideologici, ma vi rendete conto che un consiglio comunale di Bolzano o di Trento sarebbe governato da 60 persone?

Noi abbiamo un consiglio comunale a Bolzano dove sono previsti 50 consiglieri, se il consigliere comunale che assurge al ruolo di assessore non ha più diritto di voto e quindi si deve dimettere da consigliere e ne subentra un altro, Trento è già così, Bolzano pure, noi abbiamo una realtà di governo delle città di Bolzano e Trento che supponendo un numero di assessori di 7, 8 o 9 arriva ad essere quasi di 60 persone. Abbiamo bisogno di 60 persone per governare una città come Bolzano e Trento?

Il mio concetto nasce proprio dalla difficoltà di capire la ragione per cui non può essere governato, la città di Bolzano ha bisogno di 60 persone quando il Consiglio provinciale di Bolzano è composto da 35.

Il Parlamento nazionale ha un numero di parlamentari che è chiaramente proporzionale alla grandezza dello Stato, forse sono anche troppi per qualcuno, la posso pensare anch'io così, ma è ovvio che più una realtà è grande e più sono numerosi coloro che la governano, questa è una logica.

Allora se la Provincia di Bolzano è governata da 35 consiglieri provinciali, di cui una parte diventa assessore e Presidente della Giunta, quindi compone la Giunta e quindi il governo totale è di 35 persone, ma perché si arriva ad avere bisogno di 60 consiglieri comunali per governare la città di Bolzano? Questa è la mia domanda.

Chiarito il concetto di questo subemendamento, che è più a favore ad una situazione di Trento che non di risolvere una questione di Bolzano, sono contrario al fatto che un consigliere comunale che assurge al ruolo di assessore debba dimettersi da consigliere comunale. Vorrei che il consiglio comunale di Bolzano e di Trento fosse composto da 50 membri, tra cui una parte fa parte del potere esecutivo, quindi della Giunta e quindi con diritto di voto, perché è consigliere comunale a tutti gli effetti, sindaco compreso.

Questo è quello che dovremmo auspicare, non sicuramente un allargamento a questi livelli per cui si deve avere bisogno di 60 persone per governare una città come Trento e bastano 70 consiglieri per tutta la Regione e 35 per un Consiglio provinciale di 450 mila persone.

Ritengo che questi non siano più consigli comunali, ma diventano assemblee di condominio, ma non di condomino qualsiasi.

Quindi annuncio questo voto contrario proprio per questa ragione che è una ragione che va ad incrementare anche i costi, abbiamo 7, 8 consiglieri comunali in più da pagare, abbiamo gettoni di presenza che aumentano, abbiamo disponibilità superiori per i gruppi, abbiamo tutta una serie di condizioni che non sono rispettate più, anche nell'ottica del risparmio di denaro pubblico. Non c'è nessuno al mondo che mi possa dimostrare che una città di 100 mila abitanti con 50 consiglieri, giunta compresa, governa peggio di una città con 60 fra consiglieri e assessori, anzi sono esattamente convinto del contrario, forse 20 basterebbero. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Scusate, ripetiamo la votazione, perché non è stato svolto un ruolo di verifica corretto.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 30 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 voti di astensione, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'articolo 22, come emendato?
Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. Solo per un'annotazione, avevamo posto due domande, ci ha risposto il collega Molinari dicendo ciò che comunque era già chiaro, perché lo avevamo esposto nel nostro intervento, per quanto attiene alla questione di Trento, sì alla soglia dei 13 mila, dice il collega, non si deve cambiare la soglia, ma si lascia immutata la situazione, anche per quanto riguarda la discrezionalità. Per Bolzano invece si sposta la soglia coerentemente con un principio che è già stato affermato nel corso del dibattito, ma si apre la possibilità alla scelta discrezionale del consiglio comunale, attraverso il proprio statuto, di determinare la compatibilità o incompatibilità. E' su questo aspetto che la chiarezza non è stata fatta.

Se si può comprendere, fino ad un certo punto intendiamo, una differenziazione legata alla soglia fra Bolzano e Trento, come si giustifica – questo è l'interrogativo che non ha avuto ancora risposta – il fatto che invece la discrezionale viene introdotta solo con la provincia di Bolzano? L'interrogativo rimane pendente e sarei felice se qualcuno mi potesse rispondere. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: ...um unsere Gegenstimme zu diesem Artikel hier anzukündigen. Ich wiederhole noch einmal: Der erste Antrag ist von uns unterzeichnet worden, weil ein gemeinsames Vorgehen zwischen der Trentiner Mehrheitspartei und der Volkspartei besteht. Wir haben erst jetzt gemerkt, dass die Trentiner für ihr Territorium beschlossen haben, die Situation beizubehalten, wie sie bis jetzt per Gesetz festgelegt ist. Aber liebe Trentiner Abgeordnete der Margherita und DS erlaubt mir eine Bemerkung. Nachdem nun in dieser Diskussion klar geworden ist, dass es offensichtlich ausschließlich der Wille der Volkspartei war, diese Regel hier abzuändern und nachdem mir klar geworden ist, dass alle aus Südtirol, die das Wort ergriffen haben, gegen diese Änderung gestimmt oder sich dagegen geäußert haben, scheint es mir schon eigentlich eine unzulässige Einmischung, dass mit den Stimmen der Trentiner die Volkspartei hier ihren Willen durchgesetzt hat. Ohne die Hilfe der Trentiner hätte man die Gesetzgebung, die jetzt nur Südtirol betrifft, nicht verändern können und ich denke, das ist nicht korrekt. Ich möchte den Fall umdrehen und überlegen, was die Trentiner sagen würden, wenn sich hier die Südtiroler mit der Volkspartei zusammenschließen würden und sagen würden, wir beschließen jetzt wie die Trentiner in Zukunft ihre Gesetzgebung bezüglich Gemeindeordnung zu machen haben. Das scheint mir tatsächlich keine seriöse Vorgangsweise zu sein und ich möchte hiermit die Trentiner auffordern, einfach zu überlegen, ob sie vielleicht Südtiroler Äußerungen in Zukunft zur Kenntnis nehmen wollen oder nicht. Denn die Gemeindeordnung, die ausschließlich Südtirol betrifft, sollte dann nicht mit Hilfe der Trentiner zugunsten der Volkspartei zurechtgeschneidert werden.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Zuallererst möchte ich meiner Freude darüber Ausdruck verleihen, dass auch in diesem Fall zum zweiten oder wiederholten Male im Zuge der Behandlung dieses Gesetzentwurfes, wie schon bei der Festsetzung der Ziffern für die Bürgermeistergehälter, die Trentiner unterstreichen, dass wir eigentlich keine gemeinsame Region haben, sondern dass es zwei völlig unterschiedliche Realitäten in dieser Region gibt und diese Region eigentlich überhaupt keinen Sinn hat. Herzlichen Dank dafür. Allerdings sollte man dann einen Schritt weitergehen und sagen, das hat überhaupt alles keinen Sinn hier. Da wären wir dann noch glücklicher darüber. Wir könnten uns ab und zu treffen und ein Glas trinken, aber da müssen wir nicht hier diese unnötigen Stunden im Regionalrat verbringen.

Zum Inhalt des Artikels: Kollegin Kury, es ändert nichts an der Substanz, ob das jetzt für beide oder für eine Provinz gilt. Es ist nun einfach wiederum die Öffnung einer Tür zur Willkür, es kann wieder ad personam entschieden werden, ob man eine Vereinbarkeit hat oder nicht. Ganz einfach geht es natürlich, wenn man will, beschließt man einfach vor der Wahl, vor der Ernennung der Gemeindereferenten eine Änderung der Satzungen und beschließt je nach Belieben die Unvereinbarkeit, wenn es bequemer ist. Es geht wahrscheinlich auch darum, dass man beschließen kann, dass das Amt eines Gemeindereferenten mit jenem des Gemeinderates vereinbar ist, wenn durch den eventuellen Rücktritt der neu ernannten Gemeindereferenten Leute in den Gemeinderat nachrücken würden, die der Mehrheitspartei oder irgendwelchen Parteien nicht so gut zu Gesicht stehen. Wahrscheinlich geht es darum. Wahrscheinlich hat dieser Antrag Namen und Adresse. Wahrscheinlich trägt er den Namen eines ehemaligen Regionalratsabgeordneten. Das kann durchaus so sein. Das ist nur eine Vermutung, eine reine Hypothese. Nichtsdestotrotz, es ist ein Willküränderungsantrag, ein Willkürartikel beschlossen worden. Den Mehrheitsparteien wird wieder einmal die Möglichkeit gegeben, gerade so wie es ihnen gefällt, je nach Belieben und ad personam eine Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit zu beschließen. Klare Regeln scheint es in der Gesetzgebung kaum mehr zu geben. Auch bei den Bürgermeistergehältern haben wir das gesehen. Es soll so wenig wie möglich im Gesetz geregelt werden. Wäre die Opposition nicht eingeschritten, wäre das auch geschehen und soviel wie möglich soll der Willkür ausgesetzt sein, dass eben an anderer Stelle, außerhalb des gesetzgebenden Organs, entschieden werden kann. Diese Regelung ist völliger Unsinn, Willkürakt und eine Hilfe für die SVP, ihr Spielchen weiterhin so zu betreiben.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI: Grazie, signor Presidente. Paradossalmente i due interventi che abbiamo appena ascoltato, lo dico con molta franchezza e con molta simpatia evidentemente, hanno il significato uguale se vengono letti all'incontrario. Vale a dire se il modo di procedere in sede ordinamentale a livello regionale è quello di spartire le spoglie fra il Trentino e l'Alto Adige, allora la chiave di lettura dell'originario emendamento, del quale si è detto che si era tutti d'accordo, era esattamente uguale e contraria a quella che ci viene proposta ora per il subemendamento.

Qualcuno mi spieghi perché bisognava entrare nel merito delle questioni che funzionavano nei due comuni trentini che ho finito di citare, modificando la soglia senza esprimere un giudizio di merito, sul fatto che le cose probabilmente non sono andate bene a Riva e rispettivamente non dovrebbero andare bene ad Arco nella prossima legislatura.

Le decisioni inerenti modifiche così importanti, a meno che, come ha ricordato il collega Urzì, non abbiano motivazioni diverse, devono essere prese con riferimento all'effettivo andamento delle questioni.

Allora se c'era un giudizio di merito negativo rispetto alle modalità di gestione della cosa pubblica nei comuni fra i 13 ed i 15 mila abitanti, che nel caso specifico si riducono ad uno, tra l'altro il comune nel quale sono stato sindaco, allora bisogna che qualcuno si alzasse qui dentro e dicesse: spostiamo la soglia da 13 a 15 mila abitanti per ottenere questo risultato ordinamentale, relativo alla forma di governo per questo e quest'altro motivo.

In alternativa non capisco perché ci si debba accapigliare dicendo che qualcuno ha fatto uno sgarbo a qualcun altro. Lo sgarbo semmai era in luce esattamente nell'emendamento originario.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 22 come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione, 5 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 22 è approvato.

Passiamo all'art. 23.

Art. 23

(Rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali)

1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dal seguente:

“6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono agli amministratori dei comuni, nonché al personale e agli amministratori degli altri enti locali, comprese le istituzioni e le aziende create dagli stessi, nonché le unioni. La medesima disciplina si applica inoltre ai componenti degli organi collegiali, anche di natura tecnica, dei comuni e degli altri enti locali, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza.”.

2. L'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1983, n. 16 è soppresso.

PAHL:

Art. 23

(Rückerstattung der Anwaltskosten an die Verwalter der Gemeinden und der anderen örtlichen Körperschaften)

1. Im Artikel 36 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 wird Absatz 6 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

“6. Die Bestimmungen gemäß Absatz 1, 2, 3, 4 und 5 gelten auch für die Gemeindevorwalter sowie für das Personal und die Verwalter der anderen örtlichen Körperschaften, einschließlich der durch diese errichteten Einrichtungen. Dieselbe Regelung gilt außerdem für die Mitglieder der auch technischen Kollegialorgane der Gemeinden und der anderen örtlichen Körperschaften mit Ausnahme der Fälle, in denen die Teilnahme an genannten Organen eine freiberufliche Tätigkeit oder eine gelegentliche Arbeitsleistung darstellt, deren Vergütung sich nach Tarifen richtet oder das Ausmaß der üblichen Sitzungsgelder überschreitet.”.

2. Der Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 30. August 1979, Nr. 4, ersetzt durch Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 16. November 1983, Nr. 16, wird aufgehoben.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 23? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 23 è approvato.

Passiamo all'art. 24.

Art. 24
(*Giunta comunale*)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. La sostituzione dell'assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire rispettivamente entro trenta giorni per i comuni della provincia di Trento ed entro il termine previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera b), numero 1-bis.1), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni per i comuni della provincia di Bolzano. Fino alla sostituzione, la giunta continua ad operare purché il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il sindaco.”.

2. Nella prima frase del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, tra le parole "su proposta del sindaco" e le parole "e secondo le modalità stabilite nello statuto", sono inserite le parole "da presentarsi nella prima seduta successiva alla elezione".

3. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:

“6. Nei comuni della provincia di Bolzano il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato, includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al momento della convalida del consiglio neoeletto. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest'ultimo caso, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio comunale deve provvedere a nominare un

assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali.”.

PAHL:

Art. 24
(*Gemeindeausschuss*)

1. Im Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 wird nach Absatz 2 der nachstehende Absatz hinzugefügt:

“2-bis. Der Rücktritt vom Amt eines Assessors ist unwiderruflich und ab sofort wirksam. Die Ersetzung des aus jedwedem Grund zurückgetretenen Assessors muss in den Gemeinden der Provinz Trient innerhalb dreißig Tagen und in den Gemeinden der Provinz Bozen innerhalb der in Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer 1-bis.1) des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen vorgesehenen Fristen erfolgen. Bis zur Ersetzung führt der Ausschuss seine Tätigkeit fort, sofern die Zahl der zurückgetretenen Assessoren die Hälfte seiner Mitglieder nicht überschreitet, wobei der Bürgermeister nicht eingerechnet wird.“.

2. Im Artikel 2 Absatz 4 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 werden im ersten Satz zwischen den Worten “auf Vorschlag des Bürgermeisters” und den Worten “und gemäß den in der Satzung enthaltenen Einzelvorschriften” die Worte „, der in der ersten Sitzung nach der Wahl vorzubringen ist,” eingefügt.

3. Im Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 wird Absatz 6 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

“6. In den Gemeinden der Provinz Bozen wird die Anzahl der jeder Sprachgruppe im Gemeindeausschuss zustehenden Sitze unter Berücksichtigung der Stärke der Sprachgruppen festgelegt, die zum Zeitpunkt der Bestätigung des neu gewählten Gemeinderates im Gemeinderat vertreten sind, wobei der Bürgermeister mit eingerechnet wird. Jede Sprachgruppe hat das Recht, jedenfalls im Gemeindeausschuss vertreten zu sein, sofern im Gemeinderat wenigstens zwei Mitglieder dieser Sprachgruppe vertreten sind, und zwar auch dann, wenn sich dies im Verlauf der Amtsperiode ergibt. In diesem Fall muss der Gemeinderat auch in Abweichung von den in Absatz 1 oder den in der Satzung festgesetzten Grenzen aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder einen Assessor jener Sprachgruppe ernennen, die das Recht hat, im Ausschuss vertreten zu sein.“.

PRESIDENTE: C’è un emendamento prot. n. 1629/1, a firma del cons. de Eccher, che recita: L’articolo 24 è soppresso.

Prego, cons. de Eccher.

de ECCHER: Comunico di ritirare gli emendamenti prot. n. 1629/1, n. 1629/58, n. 1629/57 e n. 1629/56.

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo all’emendamento prot. n. 1631/29, a firma del cons. Urzì, che recita: All’art. 24, comma 3, le parole “scegliendolo tra i consiglieri comunali” sono sostituite dalle parole “nella persona del consigliere

comunale di quel gruppo linguistico che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze personali o, in caso di parità di preferenze, sia maggiore di età”.

PAHL: Änderungsantrag zu Art. 24, Absatz 3, Prot. Nr. 1631/29, eingebracht vom Abg. Urzi:

Bei Absatz 3 des Artikels 24 werden die Worte „aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder“ gestrichen und es werden folgende Worte hinzugefügt: „Ernannt wird das jener Sprachgruppe angehörende Gemeinderatsmitglied, das die meisten Vorzugsstimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit hat der Ältere den Vorrang.“

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzi. Ne ha facoltà.

URZI: Grazie, Presidente. Partiamo da un presupposto ed il presupposto è questo: lo statuto, ma nella sua pratica attuazione la legge regionale stabilisce un obbligo, che è quello della rappresentanza, nell'ambito dell'amministrazione comunale, del gruppo linguistico minoritario, che abbia però una sua quota di rappresentanza.

Allora tradotto, ciò significa che se in un consiglio comunale ci sono almeno due consiglieri comunali rappresentanti del gruppo linguistico italiano, espressi dal gruppo linguistico italiano, dichiarati del gruppo linguistico italiano, perché è il gruppo linguistico italiano a vivere queste condizioni, può presentarsi il caso anche per il gruppo linguistico ladino in determinate situazioni particolari che ancora non si sono verificate, ebbene, se il gruppo linguistico italiano ha espresso due consiglieri, c'è l'obbligo che uno dei due consiglieri comunali entri obbligatoriamente nella giunta comunale, partecipi all'amministrazione del territorio comunale, assuma su di sé il carico doveroso di responsabilità legate al proprio territorio.

E' il principio della partecipazione, una partecipazione quindi a titolo etnico nell'ambito della giunta comunale, che poi si traduca anche ad una condivisione in termini poco programmatici del consigliere comunale obbligatoriamente trasferito dai banchi del consiglio ai banchi della giunta comunale. Si partecipa alla giunta comunale in quanto ci si è dichiarati di un certo gruppo linguistico.

Questo è un obbligo, un dovere, un vincolo, non si può ignorare l'obbligo, il dovere, il vincolo.

Allora se questa è la premessa, possiamo anche spingerci oltre e riconoscere un secondo principio, un principio che noi vorremmo fosse raccolto nell'ordinamento della Regione e che tenesse conto di un dato ineludibile sul quale il nostro gruppo politico conduce una battaglia che non è solo di principio, ma è morale, signor Presidente. Ossia che il consigliere chiamato a svolgere una funzione di rappresentanza del proprio gruppo linguistico, chiamato ad avere una responsabilità amministrativa del territorio, sia quel consigliere che ha ottenuto il consenso degli elettori, sia quel consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze personali, abbiamo detto noi, ma qualsiasi altro criterio può essere valido; ossia quel consigliere che è esponente, rappresentante della parte politica o anche del consenso personale che comunque ha raccolto, che lo trasforma automaticamente nel titolare del diritto alla rappresentanza del proprio gruppo linguistico.

Questo accade, signor Presidente, che nelle giunte comunali invece si coopti il consigliere del gruppo linguistico italiano che è più – posso usare un'espressione forse tagliente – accomodante rispetto alla maggioranza che è maggioranza politica, ma anche maggioranza linguistica; accade altrimenti che in giunta comunale si coopti quel consigliere del gruppo linguistico italiano che forse si assume l'impegno di essere meno di impiccio nella gestione di situazioni particolari del territorio.

Allora introduciamo un principio di diritto, signor Presidente, ma che corrisponde ad un principio morale, quello della titolarità della rappresentanza del proprio gruppo linguistico, assegnata sulla base del più naturale dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, il diritto democratico del voto, che è l'espressione autentica della volontà del cittadino eletto, che consegna al proprio rappresentante il mandato ad essere rappresentato.

Invece accade che chi vince le elezioni giace "dimenticato" nei banchi dell'opposizione, chi perde le elezioni si trova proiettato per qualche oscuro meccanismo sui banchi della maggioranza e quindi si trova proiettato in una dimensione amministrativa che non gli spetterebbe in termini morali ed in termini di consenso elettorale.

Allora, signor Presidente, se si è voluto fondare un principio basato sulla necessità della rappresentanza a titolo etnico nelle giunte comunali, ebbene si vada oltre con un atto di assunzione di grande responsabilità nella chiamata in giunta comunale, nella automatica elezione e promozione all'amministrazione del territorio per coloro che godono del consenso popolare e non per coloro che invece hanno perso le elezioni, ma che dimostrano di essere più accomodanti evidentemente. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Dello Sbarba. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA: Presidente, cari colleghi e colleghi, vorrei portare un punto di vista totalmente opposto a quello del cons. Urzì e cioè dare più chance alla politica e meno chance al principio dell'etnicità.

C'è un principio nella nostra Costituzione provinciale, cioè nello Statuto che dice che i gruppi linguistici, a certe condizioni, debbono essere rappresentati nella Giunta comunale, in particolare quando un gruppo linguistico ha almeno due consiglieri. Credo che quando i due consiglieri sono eletti, i due consiglieri hanno la stessa dignità di rappresentanza, qui non si tratta del fatto che la SVP può prendere un italiano a caso, può prendere l'italiano più accomodante, la SVP prende l'italiano o il ladino dopo che questi sono stati comunque eletti, non è che l'italiano che va in giunta è un italiano inventato, è un italiano che comunque è stato eletto e che al pari dell'altro italiano ha una legittimità di rappresentanza.

Dare un automatismo all'ingresso in giunta di un consigliere invece che di un altro, perché un consigliere ha preso più preferenze di un altro significa la morte della politica, significa esaltare solo un aspetto del nostro statuto, perché il nostro statuto dice: c'è un principio di rappresentanza dei gruppi linguistici e poi c'è un principio politico di formazione delle giunte e questi due principi non devono annullarsi, devono stare insieme, non ci deve essere uno che prevale sull'altro e poi devo dire che nel dubbio, se devo dare una percentuale in più tra questi due principi, proprio perché sono per lo

smantellamento dell'etnicità come unico principio nella nostra provincia, darei la precedenza all'elemento politico.

Quindi la rappresentanza linguistica è data dal fatto che due consiglieri sono stati eletti, nel momento in cui entrano in un consiglio comunale entrambi hanno assolto alla rappresentanza linguistica, dopo di che la giunta si fa su basi politiche, che poi il collega Urzì traduce che la SVP si sceglie l'italiano che gli dà meno fastidio.

E' come dire, per esempio, che l'Ulivo più Rifondazione alle scorse politiche hanno perso le elezioni perché erano divisi, però visto che avevano più voti dello schieramento di Berlusconi che invece politicamente era unito, dovrebbero governare, no, giustamente lo schieramento di centrodestra ha fatto un'operazione politica vincente unificandosi, l'Ulivo non ci è riuscito alle scorse elezioni e quindi è stato messo all'opposizione.

Allora se il consigliere, che ha anche più voti, non trova un accordo politico e programmatico di maggioranza in quel comune, quel consigliere sta all'opposizione, perché in quel momento prevale la politica e non è che il consigliere che entra in giunta abbia meno rappresentanza, ha quella sufficiente rappresentanza linguistica da poter essere entrato in consiglio comunale.

Quindi sono contro il concedere agli automatismi etnici il compito di comporre le giunte, perché allora la politica sarebbe inutile, non serve più, basta fare una specie di censimento continuo, le elezioni sono un censimento continuo e poi la composizione delle giunte avviene automaticamente.

So qual è il problema che sta dietro, il problema è che da 10 anni almeno nella provincia di Bolzano i partner politici della SVP sono partiti che in realtà rappresentano una minoranza del proprio gruppo linguistico e che progressivamente rappresentano sempre più una minoranza del proprio gruppo linguistico. Se questa tendenza va avanti, questo principio di rappresentanza obbligherà ad altre soluzioni, soluzioni a cui il tuo presidente di partito, Giorgio Holzmann lavora da alcuni anni, però ci lavora tentando un accordo politico con la SVP.

Questa è la strada, se volete portare la destra al governo dei paesi del Sudtirolo, arrivare ad un accordo politico con la SVP, ma non creare degli automatismi etnici, perché finché ci saranno consiglieri italiani sufficienti per formare una giunta insieme alla SVP, è diritto di ogni consigliere considerarsi rappresentativo come gli altri.

Vizepräsident Denicolò übernimmt den Vorsitz Assume la Presidenza il Vicepresidente Denicolò

PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen?
Abg. de Eccher, bitte.

de ECCHER: Per sostenere la proposta del collega Urzì e rispondere brevemente al collega dei Verdi. Il suo è un ragionamento evidentemente pro domo sua, è un ragionamento interessato ed eccezionalmente dimostra di non saper recepire quelle che sono le indicazioni dell'elettorato, a volte l'elettorato è sacro, però quando le preferenze vanno più ad una parte degli italiani che non corrisponde a quella dei Verdi, evidentemente si assume una valutazione di tipo diverso.

Credo siano situazioni che vanno in contrasto con quelli che sono i principi di rappresentanza, evidentemente il collega si riconosce, come lui stesso ha avuto modo di dire, nell'italiano che secondo la SVP non dà fastidio.

PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Abänderungsantrag des Abg. Urzì ab. Wer spricht sich dafür aus? Dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Stimmen dafür, 3 Enthaltungen... wir wiederholen. Wer spricht sich dafür aus? 9 Stimmen dafür. Wer spricht sich dagegen aus? Wer enthält sich.

Bei 9 Jastimmen, 3 Enthaltungen und dem Rest Neinstimmen ist der Antrag abgelehnt.

Der Änderungsantrag, Prot. Nr. 1634/1 ist überholt, weil im Rahmen der Abstimmung zum Art. 6 bereits eingebbracht.

Damit kommen wir zur Abstimmung über den gesamten Artikel 24. Wortmeldungen?

Abg. Urzì, bitte.

URZÌ: Grazie, Presidente. Non si può lasciare comunque sospeso il tema che abbiamo proposto e sostenuto con convinzione e coerentemente, soprattutto su un aspetto credo che meriti un chiarimento l'intervento del collega Dello Sbarba. Quando sostiene e afferma che l'orientamento deve essere quello dell'accordo politico fra le componenti di una maggioranza che si assumono la responsabilità di una gestione, di un'amministrazione di un territorio, ebbene si afferma un fatto lapalissiano chiarissimo, condivisibile, ma che è fondamento essenziale della politica.

La politica è fatta di soluzioni condivise e quindi è ovvio e naturale che la tensione ideale delle forze politiche deve essere quella ad individuare, nell'ambito del panorama politico, le più ampie convergenze politiche, la condivisione programmatica per lo sviluppo di un'azione di governo che sia il più condivisa possibile. Quindi la direzione è naturalmente quella della condivisione delle scelte politiche.

In questo senso credo si possa dire che si orienta tutta l'azione responsabile della destra, di Alleanza Nazionale ad ogni livello. In questo senso ritengo assolutamente fuori luogo l'affermazione che è stata svolta e che non va a dare una risposta all'interrogativo che invece abbiamo posto sul tavolo con la ferma determinazione di aprire un fronte nuovo di discussione. Avevamo aperto l'intervento, signor Presidente, ricordando che la legge regionale, così come le norme che la ispirano, fissano dei principi che sono principi di natura etnica, che distinguono consiglieri di un gruppo linguistico da consiglieri di altro gruppo linguistico.

La legge regionale stabilisce la partecipazione a titolo etnico di consiglieri dell'altro gruppo linguistico adeguatamente rappresentati nelle maggioranze, è un vincolo, un obbligo rispetto al quale non si può rescindere e che se applicato ha la necessità di avere una sua adeguata interpretazione, perché possa essere rispondente a quella che è la volontà della comunità che esprime i propri eletti e la volontà si esprime con il voto, con il consenso popolare.

Signor Presidente, far finta di non comprendere questo ragionamento, cercare di ignorarlo, cercare di confondere le idee sostenendo tesi che erano citate a proposito, nell'ambito del dibattito che abbiamo avviato, non aiuta a fissare le tappe per un percorso che ci porti alla gestione delle regole dettate dalla adesione etnica dei singoli consiglieri provinciali, regionali o comunali ad un gruppo linguistico, aiuti ad utilizzare queste regole nel modo non solo più conveniente, ma rispondente a quella che è la volontà primaria del cittadino eletto.

Allora quando si pone il vincolo etnico della partecipazione, alla giunta la responsabilità di giunta, ebbene si può porre un secondo vincolo, che è quello più straordinariamente democratico del riconoscimento del valore del voto, il voto come dato essenziale, il voto e non l'opzione alla scelta che è riconosciuta comunque alla maggioranza a cui è riconosciuta l'opzione alla scelta.

Allora, signor Presidente, o si vogliono affrontare i temi o si fa finta di non comprenderli. Qualcuno ha ritenuto di far finta di non comprendere la portata della proposta, ciò ci rammarica, ma non per questo ci sentiamo di non doverla sostenere anche nel futuro. Grazie.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über den Art. 24 ab. Wer spricht sich dafür aus? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Gegenstimmen, 9 Enthaltungen und dem Rest Jastimmen ist der Art. 24 genehmigt.

Wir kommen zum Art. 24-bis. Änderungsantrag, Prot. Nr. 1662/1, eingebbracht vom Abg. Delladio und anderen, der folgendermaßen lautet:
Nach Art. 24 wird der nachstehend angeführte Artikel hinzugefügt:

„Art. 24-bis
(Gründe der Nichtwählbarkeit zum Bürgermeister)

1. Im Art. 6 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 werden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Nach dem Buchstaben c) wird der nachstehend angeführte neue Buchstabe hinzugefügt: „c-bis) Der Gemeindesekretär, beschränkt auf die Wahl der Organe, der im Gebiet der gemäß Art. 7 des DPR vom 22. März 1974, Nr. 279 oder gemäß Art. 15 des DPR vom 19. November 1987, Nr. 526 errichteten Körperschaft liegenden Gemeinden, in das auch die Gemeinde fällt, bei welcher er Dienst leistet.“
- b) Nach Abs. 1 bis wird der nachstehend angeführte neue Absatz eingefügt:
„1 ter. Der unter dem Buchstaben c-bis) des Absatzes 1 vorgesehene Grund der Nichtwählbarkeit hat keine Wirkung, wenn der Betroffene spätestens am letzten für die Vorverlegung der Kandidaturen gültigen Tag wegen Versetzung in den Wartestand seine Tätigkeit beendet. Als Beendigung der Tätigkeit ist die tatsächliche Enthaltung von jeder mit dem bekleideten Amt zusammenhängenden Amtshandlung zu verstehen.“

PAHL: Emendamento prot. n. 1662/1: dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

“Art. 24-bis
(Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco)

1. All'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettura c) è inserita la seguente nuova lettera:

"c-bis) il Segretario comunale, limitatamente alle elezioni degli organi dei comuni che ricadono nel territorio dell'ente istituito ai sensi dell'articolo 7 del DPR 22 marzo 1974, n. 279 o dell'articolo 15 del DPR 19 novembre 1987, n. 526, nel quale è compreso il comune ove egli presta servizio;";

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente nuovo comma:

"1-ter. La causa d'ineleggibilità prevista alla lettera c-bis) del comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.".

PRÄSIDENT: Wortmeldungen dazu? Kollege Mosconi, bitte.

MOSCONI: E' stato letto l'emendamento prot. n. 1662/1?

PRÄSIDENT: Wir behandeln jetzt den Änderungsantrag, Prot. Nr. 1662/1.

MOSCONI: E' stato letto l'emendamento prot. n. 1662/1 e volevo comunicare che verrebbe ritirato, per discutere invece l'emendamento prot. n. 1662/2, che è dello stesso tenore e penso si può dare anche per letto, se i consiglieri sono d'accordo.

PRÄSIDENT: Danke, dann ist dieser Antrag zurückgezogen.

Es liegt der Antrag, Prot. Nr. 1662/2, vor. Bitte, Abg. Mosconi.

MOSCONI: Questo emendamento si propone uno scopo di chiarezza e di trasparenza nel campo dell'impegno politico e dell'attività professionale, esercitata sempre nel settore della pubblica amministrazione, proponendo di prevedere come causa di ineleggibilità il fatto che il sindaco – è limitato alla carica di sindaco, non di consigliere comunale – eserciti anche l'attività di segretario comunale in un comune della regione Trentino-Alto Adige.

E' stato proposto perché ci sono situazioni concrete sul territorio, diversamente non sarebbe stato proposto e si giustifica per i motivi sia di trasparenza che di coerenza.

Per quale motivo noi riteniamo che debba esserci questa incompatibilità? Perchè se una persona fisica vuole svolgere le funzioni di sindaco, ricordo che abbiamo discusso anche se c'è il tempo pieno o meno, abbiamo discusso di indennità di carica per i sindaci, abbiamo cercato di difendere la dignità e la figura del sindaco, perché impegnato, eccetera, se tutto questo ha un senso di verità, deve essere eliminata la possibilità che un sindaco, dovendo anche svolgere l'attività professionale di segretario comunale, non sia in grado di fare bene né l'una, né l'altra; lo troviamo abbastanza elementare come concetto, quindi ci sentiamo di sostenerlo fino in fondo.

Ci rendiamo anche conto, non siamo qui per fare i giustizieri a tutti i costi, che esistono delle persone meritevoli che hanno un grande consenso sul territorio di un comune e svolgono nello stesso tempo le funzioni di segretario

nell'altro comune. Questo non è impeditivo al fatto che venga fatta la scelta dell'impegno politico, perché basta che chieda l'aspettativa nelle funzioni di segretario nel comune in cui le esercita e come succede per qualsiasi altro mandato politico che presuppone l'aspettativa da un incarico professionale, c'è piena libertà di svolgere a tempo pieno le funzioni di sindaco.

Situazioni diverse o intermedie, o diversamente limitative riteniamo che non abbiano senso, perché qualcuno cercava di sostenere il fatto che queste situazioni non fossero riferite a comuni limitrofi, anche questo ha poco senso, perché se dovessimo aggiungere ai due impegni anche il tempo di percorrenza della distanza fra un comune e l'altro, sarebbe un elemento aggravante, più che attenuante.

Quindi per tutti questi motivi riteniamo che sia ragionevole anche la proposta chiarezza e trasparenza nei rapporti fra pubblica amministrazione ed elettorato, coerenza per quanto si è sostenuto in tutte queste discussioni che riguardano le cariche pubbliche, distinzione assoluta, uno deve essere in grado di scegliere con l'impegno giuridico, ma anche morale di farlo nel miglior modo possibile fino in fondo, uno deve decidere se vuole fare il sindaco o il segretario comunale.

Noi riteniamo che le due cose siano incompatibili, ma c'è anche da aggiungere che chi vuole fare a tempo pieno il sindaco, percepido anche la dovuta indennità, ha la possibilità di chiedere l'aspettativa dall'incarico di segretario. Quindi non è che venga in questo senso limitata la possibilità di essere eletto e quindi non viene limitato un diritto sacrosanto, garantito dalla Costituzione.

In questi termini – ripeto – siamo convinti nel sostenere questo emendamento e ci auguriamo che gran parte dei colleghi della maggioranza possano pensarla nello stesso modo e quindi sostenere questa proposta. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Herr Parolari, bitte.

PAROLARI: Grazie, Presidente. Sarei ben disponibile a sostenere quanto detto dal cons. Mosconi, se l'emendamento parlasse di incompatibilità. Ecco che allora l'incompatibilità tra l'essere sindaco e l'essere segretario comunale può stare in piedi, perché in questo modo si eliminano i vizi di rapporti, si dà trasparenza, si dà la coerenza che il consigliere richiedeva.

Credo che qua si chieda invece una cosa ben più pesante ed è l'ineleggibilità. Allora quando si parla di ineleggibilità di una persona che è un diritto fondamentale previsto dalla Costituzione, l'ineleggibilità in sé ha un motivo fondamentale ed è quello di evitare la *captatio benevolentia*. Il fatto cioè che uno in una posizione sia più privilegiato rispetto ad altri nella sua candidatura, nel poter raggiungere l'obiettivo dell'elezione che si era proposto.

Mi chiedo quale *captatio benevolentia* potrebbe avere il segretario comunale di Nago Torbole nel momento in cui dovesse candidare a sindaco di Tione, tanto per parlare di due comuni fra loro lontani, che sicuramente l'essere segretario in un comune non influenza, non porta voti nel momento in cui si propone come candidato sindaco nell'altro.

Ecco la ragione per cui mi sembra che andare ad approvare, almeno da parte mia, senza emendamento, significherebbe fare marcia indietro rispetto

a tutte le convinzioni che ho maturato da molto tempo a questa parte, che è quello che ognuno ha il diritto di essere candidato a qualsiasi carica, a meno che non ci sia una prova concreta e forte che c'è un problema di *captatio benevolentia*. In tal caso credo che si potrebbe accettare l'ineleggibilità.

In questo caso se l'emendamento richiedesse l'incompatibilità, cioè un segretario comunale, una volta che è eletto sindaco in un altro comune, deve scegliere tra l'uno e l'altro, su questo potrei essere d'accordo, potrei sostenere questo emendamento e lo voterei, ma siccome parla di ineleggibilità, per la coerenza con me stesso, per la coerenza con le norme che ho sempre sostenuto e difeso, non posso approvare questo emendamento.

PRÄSIDENT: Danke! Kollege Seppi, bitte.

SESSI: Ritengo che le osservazioni del collega Parolari abbiano un certo fondamento, anche se nel caso specifico non cambierebbe nulla, ma al di là delle osservazioni del collega Parolari che sono puntuali, vorrei riconoscere il problema sollevato dal collega Mosconi, che con questo emendamento centra una situazione che non può procedere oltre.

Penso che chiunque di noi possa credere impossibile e incredibile che il segretario del comune di Cavalese possa andare a fare il sindaco a Tesero e questo oggi può avvenire.

Allora, al di là della questione di incompatibilità o di ineleggibilità che va chiarita, ma nel caso specifico non cambierebbe di molto, ma visto che il problema esiste, penso sarebbe il caso di trovare la formula di portarlo avanti, perché il problema c'è, il problema va risolto e non lo possiamo liquidare con la irragionevolezza della confusione o del termine tra ineleggibilità e incompatibilità.

Il problema esiste, cons. Mosconi, non è accettabile questo tipo di situazione, per cui troviamo il sistema per creare le condizioni di risolvere la questione, non possiamo liquidarla dicendo che è meglio incompatibile che ineleggibile, però sta di fatto che il problema bisogna risolverlo.

Quindi creiamo le condizioni perché ciò abbia ad essere accolta come proposta sicuramente sensata.

PRÄSIDENT: Danke! Kollege Carli, bitte.

CARLI: Dichiandomi favorevole all'emendamento, solo per dire che la differenza che c'è fra incompatibilità ed ineleggibilità è che nel caso di ineleggibilità il candidato si deve mettere in aspettativa quaranta giorni prima delle elezioni. L'incompatibilità prevede che uno si debba dimettere a posteriori, collega Parolari.

PRÄSIDENT: Danke! Der Kollege Divina hat das Wort.

DIVINA: Presidente, volevo spendere una parola a favore dell'emendamento e della necessità di trovare quel minimo tempo, mi pare sia una legge osteggiata nel senso tecnico, con un ostruzionismo da parte di chicchessia, ci sono pochissimi emendamenti, qualcuno di sostanza, qualcun altro più formalista, però è accaduto e lo abbiamo letto tutti pochi giorni fa, a commento dell'effetto

che avrebbe avuto se avessimo lasciato andare l'originaria impostazione dell'indennità dei sindaci, avrebbe creato quell'effetto che il minimo imposta per legge avrebbe voluto dire triplicare per certe amministrazioni il costo dei propri amministratori.

Da uno dei giornali locali è stato intervistato il sindaco del comune più piccolo del Trentino che, oltre a rivestire la carica di sindaco, funzionalmente è un tecnico di un altro comune del Trentino. Ironia della sorte il segretario comunale è un segretario a scavalco ed è un consorzio tra le due amministrazioni per la gestione del servizio di segretaria.

Pensiamo una cosa, se non scrivessimo alcun tipo di incompatibilità, si verifica la grottesca soluzione che un sindaco il giorno di lunedì dà direttive al segretario comunale, affinché operi secondo una direttiva politica assunta dalla sua giunta, il giorno di martedì che svolge le funzioni di geometra nell'altro comune, deve rispondere funzionalmente al segretario che è il capo della burocrazia dell'amministrazione. Abbiamo garanzia, in questo caso, di un buon funzionamento dell'una e dell'altra amministrazione? I rapporti di queste due figure, che sono sempre le stesse, ma che da una parte vi è un rapporto politico di direzione, dall'altra di amministratore subordinato.

Presidente, non so se come è stato strutturato l'emendamento può risolvere tutte le situazioni, però che vada studiato un correttivo, affinché certe situazioni ancora più paradossali potessero verificarsi, tarare un po' la legge, dal momento che c'è lo spazio, perché forse in pochi minuti riusciremmo anche a trovare la formula calzante per rispondere a tutti questi bisogni che sono stati elencati.

PRÄSIDENT: Abg. Mosconi, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.

MOSCONI: Sull'ordine dei lavori. Chiedo cortesemente al Presidente se fosse possibile concedere 15 minuti di sospensione, perché sembra che si stia realizzando una convergenza abbastanza ampia, se noi trasformiamo ineleggibilità in incompatibilità, quindi il tempo materiale per fare un subemendamento.

PRÄSIDENT: Einverstanden. Wir fahren mit den Arbeiten um 18.15 Uhr fort.

(ore 18.05)

(ore 18.16)

PRÄSIDENT: Wir nehmen die Arbeiten wieder auf. Es hat sich Kollege Delladio vorgemerkt. Sie haben das Wort.

DELLADIO: Mancavo prima per un impegno urgente e mi hanno raccontato come si sono sviluppati i lavori e le proposte in aula.

Avevo presentato due emendamenti all'art. 24, per introdurre nelle cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale o di sindaco la figura del segretario comunale. I due emendamenti che avevo presentato si

differenziavano per ampiezza di territorio, sul quale far valere l'ineleggibilità o su base comprensoriale o su base regionale.

L'intento recepiva delle situazioni problematiche che esistono in provincia di Trento ed anche in provincia di Bolzano. Rileviamo che alcuni segretari comunali sono anche sindaci nel comune confinante a quello in cui svolgono la loro attività. Pertanto dovevamo risolvere tali situazioni, perché esistono dei conflitti di competenza che dobbiamo annullare.

E' chiaro che non si vuole escludere dalla competizione elettorale i segretari comunali se vogliono candidare, con queste proposte emendative io prevedevo la possibilità di collocarsi in aspettativa prima della presentazione delle candidature.

La proposta fatta dal collega Seppi di prevedere l'incompatibilità al posto dell'ineleggibilità mi trova d'accordo, non per niente assieme ad altri colleghi, in maniera trasversale all'interno di quest'aula, abbiamo sottoscritto il subemendamento all'emendamento che avevo presentato durante la discussione in aula su questo disegno di legge. Pertanto spero che venga accolto ed approvato, in modo da risolvere quei conflitti di competenza che si riscontrano sul nostro territorio regionale.

Questo è importante, perché è un'esigenza sentita in alcuni comuni del Trentino ed in altrettanti comuni dell'Alto Adige. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Eine Frage: Kollege Delladio, Sie reden von einem Änderungsantrag zum vorliegenden Änderungsantrag, aber hier ist noch keiner vorgelegt worden. Ist einer in Vorbereitung? Dann muss sich jemand zum Fortgang der Arbeiten melden.

Bitte, Frau Kollegin Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident! Es scheint so, als wären die Fraktionssprecher der Opposition noch in Verhandlungen. Deshalb ersuche ich Sie, fünf Minuten zuzuwarten. Ich weiß, dass ein Abänderungsantrag vorbereitet worden ist.

PRÄSIDENT: Gut. Dann unterbrechen wir noch weitere fünf Minuten und ich hoffe, dass sich hier jemand meldet.

(ore 18.20)

(ore 18.28)

PRÄSIDENT: Die unterbrochene Sitzung wird wieder aufgenommen. Es liegt ein Ersetzungsantrag – gezeichnet Abg. Delladio und andere, Prot. Nr. 1941 - zum Abänderungsantrag Prot. Nr. 1662/2 vor. Ich verlese ihn:

Antrag auf Abänderung des Änderungsantrags Prot. Nr. 1662/2 zum Art. 24
1. Art. 24 bis wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 24 bis

(Gründe der Unvereinbarkeit mit dem Amt eines Bürgermeisters und eines Assessors)

Im Art. 7 des Regionalgesetzes vom 30.11.1994, Nr. 3 wird der nachstehend angeführte Absatz eingefügt:

2-bis. Das Amt des Bürgermeisters nicht bekleiden darf derjenige, der die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs in einer Gemeinde der Region Trentino-Südtirol ausübt. Der Grund der Unvereinbarkeit hat keine Wirkung, wenn der Betroffene wegen Versetzung in den Wartestand seine Tätigkeit beendet.“.

Subemendamento prot. n. 1941, presentato dai cons. Delladio ed altri, sostitutivo dell'emendamento prot. n. 1662/2.

1. L'articolo 24 bis è sostituito dal seguente:

„Art. 24 bis

(*Casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore*)

1. Nell'articolo 7 della LR 30.11.1994, n. 3 è inserito il seguente nuovo comma:

“2 bis. Non può ricoprire la carica di sindaco chi esercita le funzioni di segretario comunale in un comune della regione Trentino-Alto Adige. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.”.

Wünscht jemand das Wort dazu? Kollege Divina, bitte.

DIVINA: Avevo sollevato, Presidente, un caso che non era attinente in modo diretto con l'incompatibilità del segretario comunale, ma è un'altra ipotesi di soluzione non del tutto lineare che si può venire a verificare quando il sindaco riveste anche funzioni pubbliche in un'amministrazione diversa o limitrofa, dove potrebbe anche darsi che per dimensioni abbiano necessità di incaricare lo stesso segretario comunale di ricoprire le due sedi a scavalco.

Centra poco l'aspetto del segretario, centrava il fatto che diventava assurdo che un giorno una figura era quasi subalterna all'altra, il giorno dopo i rapporti si ribaltavano. Questo emendamento non trova soluzione a quella osservazione, parzialmente mitiga l'ipotesi che un segretario fosse anche amministratore e potrebbe anche accadere, come in tante parti del Trentino, che essendo amministratori di comuni contermini si trascinino l'attività amministrativa del comune dove devono esercitare l'attività segretarile e possono comportare qualche tipo di altro disagio.

Questa era l'intenzione dei presentatori dell'emendamento e questa rimane come è stata trascritta. Capisco che è una necessità che può essere risolta come è stata risolta, ma resta quella casistica che mi auguro fosse limitatissima, però è sempre possibile, alla quale non abbiamo dato una risposta e le risposte vanno trovate con un po' di tranquillità, perché vanno un po' tarate.

Potremmo dire che un segretario non può ricoprire due sedi dove le stesse figure hanno compiti diversi, dovendo scegliere per l'una o per l'altra o dovendo trovare soluzioni diverse o potremmo anche dire che, in ipotesi del

genere, la figura che modifica la propria mansione debba propendere per l'una o per l'altra a tempo pieno.

In questo caso il segretariato non c'entra assolutamente niente, diventerebbe il pubblico dipendente che deve decidere se fare il pubblico dipendente, oppure andare in aspettativa e fare esclusivamente il sindaco.

Non abbiamo trovato risposta, me ne dolgo, ma non mi resta altro che votare o non votare quello che abbiamo in mano.

PRÄSIDENT: Danke! Kollege Morandini, Sie haben das Wort.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Rendo ragione della firma che ho posto in calce a questo emendamento. Per queste ragioni posso anche capire, signor Presidente, signori colleghi, che in via generale questa norma che prevede l'incompatibilità, in sostituzione della ineleggibilità, di cui all'emendamento su cui si è discusso poc'anzi, possa apparire concettualmente un po' forte, mi rendo conto, d'altronde il legislatore deve fare norme generali indirizzate ad una pluralità di soggetti, anche se in questo caso non è proprio così.

Debbo dire che se nella sostanza avrei preferito l'emendamento precedente, uno di quelli che è stato ritirato, che prevedeva questa incompatibilità, limitatamente ai comuni facenti parte del comprensorio, al cui interno la persona svolgeva le funzioni di segretario comunale, questo purtroppo è stato ritirato, debbo dire che, di fronte ad alcune situazioni che si sono verificate, mi pare più corretta la strada che prevede l'incompatibilità, proprio per evitare, in via preventiva, situazioni di questo tipo.

Per cui voto, avendolo anche firmato, l'emendamento. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Kollege Bondi.

BONDI: Solo brevemente, perchè ho sentito che verrà chiesta la votazione a scrutinio segreto e quindi ci teniamo a far presente che il nostro voto sarà contrario all'emendamento.

PRÄSIDENT: Danke! Gibt es vom Regionalausschuss noch eine Stellungnahme?

...Kollege Mosconi.

MOSCONI: Chiedo la votazione a scrutinio segreto. Volevo solo rilevare che avevamo fatto questo lavoro su richiesta del collega Parolari, poi adesso sentiamo che non lo voteranno.

PRÄSIDENT: ...aber ich brauche fünf Hände. Es wird also geheim über diesen Abänderungsantrag abgestimmt.

Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel. Ich ersuche um den Namensaufruf.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich gebe das Ergebnis der Abstimmung bekannt:

Abstimmende:	52
Jastimmen:	23
Neinstimmen:	27
Weiße Stimmzettel:	2

Somit ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt.

Es steht der nächste Antrag, Prot. Nr. 1848/81, gezeichnet Abg. Seppi und Biancofiore, zur Behandlung an:

Dopo l'art. 24 si inserisce l'art. 24-bis:

Art. 24-bis: l'art. 7 della legge regionale n. 6 del 10/08/74 (Eleggibili a consiglieri comunali) è così sostituito:

“Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.”.

Nach Art. 24 wird der nachstehend angeführte Artikel 24 bis eingefügt:

Art. 24 bis: Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 10.08.1974 (Wählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied) wird folgendermaßen ersetzt:

„In den Provinzen Trient und Bozen sind zu Gemeinderatsmitgliedern die in den Wählerlisten einer Gemeinde der Republik eingetragenen Staatsbürger wählbar.“

Bitte, Kollege Seppi, Sie haben das Wort.

SEPPI: Grazie, Presidente. Noi abbiamo iniziato la battaglia sull'ordinamento dei comuni cinque anni fa ed abbiamo cercato di capire ciò che non avremmo mai voluto capire e cioè quelle differenze che insistono e continuano ad insistere nella coniugazione di un disegno di legge, riferito non certo ad un ordinamento regionale, ma ad un ordinamento di due Province separate.

Noi abbiamo visto che sono state fatte due tavelle per l'ordinamento dei sindaci, abbiamo visto che anche sulla questione spiegataci dal collega Molinari esistono delle differenze anche in quell'ottica, per quanto riguarda la giunta e quindi i consiglieri comunali che subentrano ad una giunta che rimane priva di diritto al voto, ci sono delle differenze che insistono quindi in maniera pesante tra le due Province di Trento e di Bolzano...

(interruzione)

SEPPI: ...allora se era e continua ad essere inaccettabile una differenziazione tra i comuni delle due Province, diventa un'aberrazione nei termini di ogni ordinamento regionale la possibilità che anche chi ha diritto e quindi svolge le sue funzioni garantitegli dalla Costituzione di candidare presso una qualsiasi lista di un qualsiasi comune della Regione, debba sopportare delle regole diverse, quali quelle oggi in vigore, se candida nella provincia di Trento o se candida in un comune della provincia di Bolzano.

L'attuale legge in vigore nel caso specifico, quindi parliamo della eleggibilità a consiglieri comunali, trattata dall'art. 17 del testo coordinato *Disposizioni regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*, l'art. 17 che comprende due commi, cita testualmente:

1. Nella provincia di Trento sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

2. Nella provincia di Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali coloro che sono elettori nei comuni della provincia medesima, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 16.

Di conseguenza art. 16, secondo comma, che fa riferimento all'elettorato attivo, quindi agli elettori:

2. Sono elettori nei comuni della provincia di Bolzano i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa che abbiano i quattro anni di residenza, cumulati all'interno della regione, di cui almeno due o più di due nella provincia di Bolzano.

Non posso credere che una nuova legge sull'ordinamento dei comuni non debba dare almeno ai cittadini la parità di diritti all'interno della stessa regione e quindi non posso assolutamente credere che per essere candidati in una delle due province, in un qualsiasi comune, si debbano seguire delle regole tanto diverse e tanto inique, o comunque inique per quanto riguarda la provincia di Bolzano.

Per la provincia di Trento, in effetti, sono valide le leggi che sono valide in qualsiasi provincia, in qualsiasi comune, in qualsiasi condizione anche di regione a statuto speciale del resto d'Italia.

Quindi il comma 2 dell'art. 17 che riguarda i cittadini della provincia di Bolzano è un comma esclusivamente valido per la provincia di Bolzano. Non sono nemmeno sicuro che possa reggere una condizione di questo tipo davanti a delle precise prese di posizione, presso gli organi costituzionali preposti, ma siamo qui a fare una legge e di conseguenza ritengo che almeno all'interno di questa legge queste iniquità debbano in qualche modo essere definitivamente eliminate.

Per cui nel mio emendamento prevedo che sia i cittadini della provincia di Bolzano che i cittadini della provincia di Trento, quando vogliono candidarsi in un qualsiasi comune di queste due province e quindi della Regione, quindi di quel territorio a cui questo ente fa riferimento, debbano essere certamente cittadini italiani, ma comunque residenti esclusivamente su tutto il territorio nazionale.

A questo proposito vorrei far presente che non è che una situazione di questo tipo possa prestare il fianco a considerazioni relative ad una particolare concessione nei confronti di lavoratori, a cui va tutta la nostra stima, la nostra considerazione quando sono lavoratori che giungono da paesi extracomunitari, perché voi sapete benissimo che per avere la cittadinanza italiana sono necessari 10 anni di residenza e senza cittadinanza non si vota, per cui, maturata la cittadinanza, hai anche maturato i 4 anni di residenza per avere diritto al voto.

Quindi la salvaguardia in quell'ottica non esiste, in quanto qualsiasi cittadino extracomunitario che ha giustamente ottenuto la cittadinanza, ha diritto di essere candidato e quindi ha diritto al voto in quanto comunque residente sul territorio da più di dieci anni e quindi matura sicuramente quei quattro anni che la legge prevede.

Per cui ritengo che con questo emendamento si ponga finalmente fine ad una questione di iniquità, si costituisca una realtà nella quale vengono concessi a tutti i cittadini quei diritti che non possono non essere

costituzionalmente garantiti, specialmente all'interno di questa legge e ritengo con questo di aver tentato un passaggio di fondamentale importanza, perché è una questione non solamente legata all'elettorato passivo, ma è una questione legata ad un principio fondamentale, ad un principio costituzionale e ad una garanzia di tutela dei diritti di tutti i cittadini italiani. Grazie.

PRÄSIDENT: Kolleginnen und Kollegen! Ich ersuche Sie zum Fortgang der Arbeiten um Aufmerksamkeit. Vorhin wurde der Ersetzungsantrag Nr. 1941, der sich auf den Antrag Nr. 1662/2 bezogen hat, in geheimer Abstimmung abgelehnt. Das heißt, dass der Antrag Nr. 1662/2 noch aufrecht und noch zu behandeln ist. Deswegen frage ich, ob es zu diesem Antrag Nr. 1662/2 noch Wortmeldungen gibt. Dies ist nicht der Fall. Dann ist über diesen Antrag noch einmal abzustimmen. Wer spricht sich für den Antrag Prot. Nr. 1662/2 aus? Wer spricht sich dagegen aus? Wer enthält sich der Stimme?

Der Antrag ist abgelehnt.

Somit können wir in der Debatte zum Abänderungsantrag des Abg. Seppi fortfahren. Frau Kury, Sie haben das Wort.

KURY: Vielleicht war das etwas zu schnell, dass die Übersetzung nicht funktioniert hat, aber das fällt in Ihre Kompetenz.

PRÄSIDENT: Ich war so klar, dass auch die Übersetzung keine Probleme hatte, ins Italienische zu übersetzen. Die Debatte zum Änderungsantrag des Abg. Seppi wird fortgesetzt.

KURY: Zum Antrag Seppi unsere volle Zustimmung bzw. wir möchten nur gerne darauf hinweisen, dass auch unsere Gruppierung einen ähnlichen Antrag eingereicht hat und zwar beim Art. 26, der vorsieht, dass nach Art. 26 die Absätze „bis und ter“ hinzugefügt werden, wobei Absatz „bis“ folgendermaßen lautet: „Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.“. Also derselbe Antrag wie jener des Abg. Seppi kommt bei Art. 26 vor. Insofern stimmen wir diesem Antrag zu.

Ich möchte nur noch darauf verweisen, dass ich bereits im Minderheitenbericht auf diese unzulässige Einschränkung des passiven Wahlrechtes hingewiesen habe, die durch das Autonomiestatut nicht zu begründen ist. Das Autonomiestatut sieht zwar eine Einschränkung für das aktive Wahlrecht vor, nämlich die 4 Jahre Ansässigkeit, während für das passive Wahlrecht keine Einschränkungen vorgesehen sind und es ist höchste Zeit, dass das Wahlgesetz sich dem Autonomiestatut insofern anpasst, also das rezipiert und dass wir in Südtirol ebenso die Staatsbürger aus den restlichen Staatsgebiet als Kandidaten bei Gemeinderatswahlen zulassen, wie es im Trentino und anderswo im Rest Italiens bereits passiert. Wir hatten dann gemeinsam mit dieser Ausweitung des passiven Wahlrechtes auch vorgeschlagen, dieses passive und aktive Wahlrecht für EU-Bürger endlich auch klar in diesem Gesetz zu regeln, denn wenn ich ein EU-Bürger bin und das Wahlgesetz durchlese, finde ich bisher keinen Bezug dazu, dass ich tatsächlich dieses Bürgerrecht in Anspruch nehmen kann. Aufgrund unseres Wunsches ist jetzt gemeinsam mit dem Assessor ein Änderungsantrag separat

deponiert worden, mit dem das aktive und das passive Wahlrecht für EU-Bürger geregelt wird und zwar in dem Sinne, dass für das passive Wahlrecht genau dieselben Rechte drinnen sind wie für jeden anderen Staatsbürger, sei es dass er in Südtirol, als auch im restlichen Staatsgebiet ansässig ist. Also endlich eine Gleichstellung, die schon lange notwendig war.

PRÄSIDENT: Danke! Kollege Urzì, bitte.

URZÌ: Grazie, Presidente. Come si fa a non essere favorevoli ad una proposta che raccoglie un'aspirazione che perdura da tempo, quella che prevede l'abbattimento di un limite, di un pesante posto ad un diritto che deve essere riconosciuto ai cittadini, che nell'ambito del territorio nazionale devono vedersi riconosciuta la possibilità di candidarsi a consiglieri comunali, indipendentemente dal luogo della residenza, ma soprattutto dal periodo di soggiorno nel territorio nel quale poi decidono di investire il proprio nome, il proprio programma, il proprio progetto, la propria idea in un momento di confronto elettorale.

Allora se oggi si prevede questo limite che va oltre ciò che deve essere ritenuto logico e giusto, ossia i quattro anni di residenza nell'ambito del territorio della regione, con almeno due anni trascorsi in provincia di Bolzano, se questo è il limite che oggi è posto, bisogna guardare oltre questo limite, perché questo è un muro e bisogna guardare oltre il muro e guardare ad una prospettiva diversa che è quella indicata, che raccoglie un'aspirazione che perdura da anni.

Allora come dichiararsi contrari, signor Presidente? Ci si deve dichiarare a favore, a favore degli sguardi che vanno oltre i muri posti, le limitazioni che non rappresentano più l'attualità di esigenze che devono essere considerate, se possono essere state considerate nel passato adeguate ad interpretare i bisogni del momento, oggi sono assolutamente inadeguate, antistoriche, superate e per questo da abolire. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Kollege Parolari, Sie haben das Wort.

PAROLARI: Grazie, Presidente. Credo di poter esprimere anche da parte nostra un'adesione incondizionata a questa proposta e una dichiarazione che questo emendamento, presentato dai cons. Seppi e Biancofiore, rappresenta un momento molto importante, perché se dovesse passare significa che viene abbattuto un muro ed il muro della eleggibilità o ineleggibilità è uno dei muri fondamentali.

In un momento in cui vogliamo sempre più lanciare la democrazia insieme alla globalizzazione, nel momento in cui diciamo che la nostra regione, le nostre province fanno parte di un mondo molto più grande al quale dobbiamo aprirci, credo che quello di riconoscere il diritto di qualsiasi cittadino italiano, iscritto nelle liste elettorali, di poter candidare nei nostri comuni, sia una scelta di civiltà, una scelta fondamentale che ha sicuramente il nostro appoggio.

PRÄSIDENT: Danke! Kollege Pöder, bitte.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! Ich denke, dass z.B. die Sizilianer uns sehr dankbar sein werden dafür, wenn wir diese Regelung beschließen, wie vom Kollegen Seppi vorgesehen, weil dann können sie endlich in Südtirol bei den Gemeinderatswahlen kandidieren. Auch die Kalabresen werden höchste Freude darüber empfinden, dass sie endlich nach Südtirol kommen dürfen zu kandidieren. Das ist ja ein lang gehegter Wunsch eines Großteiles der Bevölkerung dieser Regionen. Ich frage mich, welcher Sinn, welche Überlegung hinter diesem Antrag steckt, welche Mauer da eingerissen werden soll, wie Kollege Parolari angesprochen hat. Ich verstehe jetzt nicht, von welcher Mauer die Rede ist. Die Regelung hat sicher heute noch einen Sinn, dass wir eine Ansässigkeitsklausel haben. Warum haben wir z.B. im Wohnbausektor eine Ansässigkeitsklausel? Diese könnten wir ja auch mit derselben Begründung streichen. Ich denke, dass man hier an den Bedürfnissen der Bürger vorbei handelt. Wir sind nicht von den Kalabresen oder Sizilianern gewählt worden, sondern wir sind von der Südtiroler Bevölkerung gewählt. Ich denke schon, dass wir in diesem Moment für ihre Interessen eintreten sollten. Es ist einmal auch für die Zukunft sinnvoll, abgesehen von den autonomiepolitischen Begründungen, die hinter dieser Regelung gesteckt haben und heute noch durchaus ihre Berechtigung haben, aber es ist für die Zukunft sinnvoll, dass man eine Ansässigkeitsklausel vorsieht, auch unter dem Aspekt und mit der Begründung, dass man sagt, warum soll jemand, der hier die Realität überhaupt nicht kennt, morgen die Möglichkeit haben, in einen Gemeinderat einzuziehen. Ich könnte mir für mich selbst vorstellen, wenn ich eine bestimmte Zeit in einer anderen Region verbringe, wenn ich aus irgendwelchen Gründen dort hinziehe, dass ich eine gewisse Zeit auch brauche, um die Realität dort kennen zu lernen und dann mich vielleicht schon gemeindepolitisch engagiere. Aber es hat doch keinen Sinn, dass ich von heute auf morgen in eine ganz andere Gegend ziehe und mich dann dort sofort gemeindepolitisch engagiere. Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Ich erkenne keine Logik dahinter. Ich verstehe nicht, wie man diesen Antrag in irgendeiner Weise unterstützen kann. Ich hoffe doch, dass von Südtiroler Seite und auch von Seiten der Südtiroler Volkspartei dieser Antrag nicht unterstützt wird. Mit welcher Logik soll morgen jemand in Südtirol in einer Gemeinde kandidieren dürfen, der sozusagen gestern noch was weiß ich wo gelebt hat oder noch weiterhin lebt. Ich verstehe das nicht. Diese Logik ist mir fremd. Ebenso fremd ist mir die Tatsache, dass Abgeordnete, die von einer Bevölkerung gewählt werden, deren Interessen nicht vertreten in diesem Moment. Warum vertreten hier diese Abgeordneten nicht die Interessen der Südtiroler Bevölkerung? Warum vertreten sie die Interessen von 40-50 Millionen anderen und nicht jener Bevölkerung, von der sie gewählt wurden. Auch wenn wir einmal weggehen von der autonomiepolitischen Diskussion: Warum vertretet ihr nicht eure Bevölkerung? Warum sagt ihr nicht, es ist wirklich angebracht, dass jemand eine bestimmte Zeit irgendwo verbringen sollte, bevor er sich dort in die politische Entscheidungsfindung einmischt. Also ich verbitte mir, dass irgendjemand daherkommt und sich morgen in die politische Entscheidungsfindung, in einer Institution, in einem Gemeinderat einmischt, der die Realität in meiner Heimatgemeinde nicht kennt. Aber die Sizilianer und auch die Kalabresen werden es euch danken, dass sie morgen z.B. in Prettau kandidieren dürfen. Die werden euch sicherlich sehr dankbar dafür sein, aber ob das die Bevölkerung in Südtirol akzeptieren wird, das denke

ich nicht unbedingt. Also die Logik, die dahinter steckt, dass man ein Gesetz nicht für die eigene Bevölkerung, sondern für irgendwen macht, ist mir fremd. Im Übrigen verstehe ich nicht, warum diejenigen, die hier diesen Antrag unterstützen, dann einen anderen Antrag mit unterschrieben haben, in dem die Ansässigkeitsklausel wieder vorgesehen ist. Kollegin Kury hat z.B. gesagt, man würde diesen Antrag unterstützen, aber im selben Atemzug ist ein Antrag unterschrieben und eingebbracht worden, in dem die Ansässigkeitsvoraussetzungen wieder festgeschrieben werden.

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen? Keine. ...dann wird geheim abgestimmt. Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

Ich bitte um den Namensaufruf.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich gebe das Ergebnis der Abstimmung bekannt:

Abstimmende:	56
Jastimmen:	41
Neinstimmen:	9
Weiße Stimmzettel:	2
Ungültige Stimmzettel:	4

Damit ist der Änderungsantrag, 24-bis, angenommen.

Wir kommen zum Art. 25:

Art. 25

(Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:

"2. I consigli comunali restano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.".

2. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:

"6. Nei comuni della provincia di Bolzano, le funzioni della giunta sono esercitate dal sindaco fino alla elezione della giunta che deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 58, comma 1, lettera b), numero 1-bis.1) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.".

Art. 25

(Dauer der Amtsperiode und Erneuerung der Gemeinderäte)

1. Im Artikel 10 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 wird Absatz 2 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

"2. Die Gemeinderäte bleiben bis zur Wahl der neuen Gemeinderäte im Amt, wobei sie sich ab dem Tag nach der Veröffentlichung des Dekretes

über die Wahlauschreibung darauf beschränken, die dringlichen Beschlüsse zu fassen.“.

2. Im Artikel 10 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 wird Absatz 6 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

“6. In den Gemeinden der Provinz Bozen werden die Befugnisse des Ausschusses vom Bürgermeister bis zur Neuwahl des Ausschusses ausgeübt, die innerhalb der Fristen gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer 1-bis.1) des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 stattfinden muss.“.

Es liegt dazu folgender Änderungsantrag vor: Antrag Prot. Nr. 1629/2, eingebracht vom Abg. de Eccher: L'articolo 25 è soppresso. – Artikel 25 ist aufgehoben.

de ECCHER: Ritiro gli emendamenti prot. n. 1629/2, n. 1629/55 e n. 1629/54.

PRÄSIDENT: Sono ritirati? Grazie. Somit bringe ich den Artikel 25 zur Abstimmung. Es gibt keine Stellungnahmen. Wer spricht sich für den Art. 25 aus? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 10 Enthaltungen ist der Art. 25 genehmigt.

Wir kommen zum Änderungsantrag Prot. Nr. 1942:

1. Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente articolo:

“Art. 25 bis

(Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea)

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di elettorato attivo e di eleggibilità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) e nel rispetto dei requisiti residenziali previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.”.

Nach dem Art. 25 wird nachstehender Artikel eingefügt:

„Art. 25-bis

(Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts der Bürger der Europäischen Union)

1. Die in den Gemeinden der Region Trentino-Südtirol ansässigen Bürger eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union üben ihr aktives und passives Wahlrecht gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. April 1996, Nr. 197 (Umsetzung der Richtlinie 94/80/EG über die Einzelheiten der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts bei den Kommunalwahlen für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen) auch unter Berücksichtigung der in den Art. 16 und 17 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen vorgesehenen Ansässigkeitsvoraussetzungen aus.“.

Gibt es Wortmeldungen dazu? Frau Kury, Sie haben das Wort.

KURY: Danke! Ich wollte nur meine Genugtuung über diesen Änderungsantrag ausdrücken und darauf verweisen, dass wir ähnliche hatten und deshalb diesen sehr gerne mit unterzeichnet haben, der vom Abg. Amistadi eingereicht worden ist. Es geht da um die Festschreibung des aktiven und passiven Wahlrechtes für EU-Bürger im Gemeindewahlgesetz. Nicht, dass diese momentan dieses Recht nicht hatten oder nicht in Anspruch nehmen konnten, aber ich denke, dass jeder EU-Bürger auch das Recht hat, dieses Recht irgendwo fixiert zu sehen und wahrscheinlich schaut er im Wahlgesetzbuch nach und da war bisher nichts davon drin.

Ich möchte mich jetzt kurz fassen und möchte dem Andreas Pöder antworten, der vorher gesagt hat, was macht das für einen Sinn, diesen Antrag mit zu unterzeichnen. Da kann ich dem Andreas Pöder jetzt erklären, was es für einen Sinn macht... Der andere war ebenso unser Antrag, weil wir sagen, dass Südtirol bei Gemeinderatswahlen nicht irgendwo vom Rest der Welt getrennt sein soll, sondern Regeln, die anderswo gelten, auch vielleicht in Südtirol normal sind. Was wir besonders begrüßt haben, ist, dass durch den Antrag Seppi eben dieser Artikel 17, auf den hier Bezug genommen wird, verändert wird und dass die 4jährige Ansässigkeit für das passive Wahlrecht jetzt durch den vorher genehmigten Antrag abhanden gekommen ist. Die 4jährige Ansässigkeit für das aktive Wahlrecht bleibt bestehen, weil das der Regionalrat nicht verändern kann, weil es das Autonomiestatut festlegt. Das ist schon logisch. Aber das, was das Autonomiestatut nicht festschreibt und damit eine unzulässige Einschränkung eines primären Bürgerrechtes ist, das sollte der Regionalgesetzgeber rezipieren. Damit ist das passive Wahlrecht aufgrund des vorhin genehmigten Abänderungsantrages so neu formuliert, dass im Trentino und in Bozen jeder wahlberechtigte Bürger, der in einer Wählerliste in einer Gemeinde der Republik Italiens eingetragen ist, auch ohne Ansässigkeitsverpflichtung kandidieren kann. Parallel dazu haben wir diese Ausdehnung jetzt auf EU-Bürger. Also die EU-Bürger haben das aktive Wahlrecht, müssen sich dort allerdings aufgrund des Art. 16 des Regionalgesetzes Nr. 5 von 1956 eben auch damit abfinden, dass sie 4 Jahre ansässig sein müssen, aber dann sind sie gleichbehandelt mit den anderen Bürgern, die in Südtirol leben und hier in den Bürgerlisten eingetragen sind. Zusätzlich können auch die EU-Bürger, wie jeder andere Bürger auf dem restlichen Staatsgebiet, in Südtirol kandidieren. Im Grunde ist es eine Festschreibung einer bereits praktizierten Situation, aber es sollte in jenem Gesetz festgeschrieben sein, wo die Regeln zum Gemeinderat definiert sind.

PRÄSIDENT: Danke! Abg. de Eccher, bitte.

de ECCHER: Per avere conferma del fatto che questo emendamento non aggiunge nulla a quella che è la situazione attualmente in essere, quindi discutiamo veramente su una questione puramente formale, forse potremo spendere meglio il nostro tempo.

Assume la Presidenza il Presidente Magnani
Präsident Magnani übernimmt den Vorsitz

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. Il collega de Eccher ha chiarito i termini dell'obiezione sostanziale, cioè la collega Kury ha speso tante energie, le siamo grati perché ci ha fatto il riassunto delle puntate precedenti, ma sostanzialmente sono cose non solo note, ma chiare e già disciplinate con legge. Quindi il voler recepire, nell'ambito della legge regionale, delle norme che sono già in vigore e che non hanno la necessità quindi di essere né modificate, né filtrate dall'organo regionale, risulta incomprensibile da un punto di vista formale. Sicuramente è un modo per affermare dei principi e dei valori, i colleghi hanno colto questa occasione per affermare principi e valori, ma è una passerella lungo la quale sfilare per poter presentare proprie osservazioni, ma poco altro e poco di più.

Quindi, dove non necessario, ritengo si dovrebbe evitare di appesantire il testo di legge con questioni che sono già ampiamente note e già ampiamente previste in forma di legge. Quindi chiedo di riconsiderare l'opportunità di arrivare anche al voto sulla materia. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA: Tutto vero quello che è stato fino adesso detto, tranne che non possiamo fare una valutazione di un disegno politico che sta dietro a queste proposte che vengono, più o meno, sempre da una parte politica.

Ricordo la SVP degli anni '60-'70 quanto era una forza politica legata ad un rapporto di identità con il territorio; ricordo grandi opere del tempo bocciate dalla SVP, perché si intravedeva nelle grandi infrastrutture la richiesta di manodopera che poi si sarebbe definitivamente fermata per operare sul posto e che avrebbe alterato gli equilibri, la geopolitica locale.

Le proposte di estendere il voto amministrativo alla sola residenza, senza requisito della cittadinanza, quello che è stato appena votato che toglie i limiti all'elettorato passivo, il fatto che adesso si dica: l'elettorato attivo si estende, ma è automatico ormai per tutta la compagine dei paesi della comunità, io dico che forse è bene che la cosa vada in questo senso, perché allora i cittadini si accorgerebbero in un solo momento che l'entrata della Turchia nella comunità rischierebbe di far saltare un equilibrio culturale che oggi esiste, che domani inevitabilmente da cittadini europei non gli potrebbe più essere negato di transitare, di risiedere e chiedere la residenza ed infine di partecipare all'attività politica delle nostre comunità.

Non vi è dubbio che su questo aspetto vi sono ancora delle questioni aperte sul tavolo, il nostro partito chiederà almeno che si faccia un referendum, prima di fare un allargamento così disomogeneo dei confini europei. Non so chi l'ha firmato, per cui capiremmo da come andrà l'esito di questo voto, che però è indifferente, era l'emendamento precedente che semmai andava ad estendere il diritto di elettorato passivo, ma finalmente ci si chiederà cosa dovranno essere domani le nostre comunità. Da un rigore dei quattro anni per mantenere il più possibile un legame di identità con il territorio, a porte aperte e succeda quel che succeda, tanto il mondo è destinato a diventare una miscellanea di culture.

Io non credo, anche se sembrerebbe che questa tendenza facesse solco, perché gli uomini alla fine della propria esistenza, gli emigranti alla fine

della propria attività lavorativa, hanno quella volontà di trovarsi in quella culla, in quel contesto che si sentono a casa, dove sentono un'aria di famiglia. Se tutto il mondo diventasse non più frastagliato, non più a colori, non più variegato, ma un grigiore omogeneo, un posto varrebbe l'altro, perderemmo anche tanti sentimenti.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Presidente, la collega Kury ci ha fatto il pistolotto ideologico, dopo aver accusato il sottoscritto su altri passaggi di ideologismo. Collega Kury, la ringrazio comunque del pistolotto che ascolto sempre volentieri, perché forse sono un po' più tollerante di lei su queste cose, questo emendamento per me rappresenta un pleonasio dal punto di vista giuridico, perché anche se non fosse inserito in questa legge si applicherebbe ugualmente, in quanto trattasi di legge dello Stato che riguarda un elettorato così vasto da avere portata sopranazionale.

Ringrazio anche gli uffici che da tempo ci seguono e che sono a disposizione dei consiglieri ogni volta che andiamo a chiedere chiarimenti e li ringrazio pubblicamente, perché debbo dire che è un apporto non insignificante che ci danno. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'art. 26.

Art. 26
(*Turni elettorali*)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 15 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, introdotto dall'articolo 19, comma 38, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

“2-bis. Il turno elettorale autunnale non ha luogo nell'anno in cui sono indette le elezioni del rispettivo Consiglio provinciale. In tal caso le elezioni si svolgono in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 marzo dell'anno successivo.”.

PAHL:

Art. 26
(*Wahltermine*)

1. Im Artikel 15 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 wird Absatz 2-bis, eingeführt durch den Artikel 19 Absatz 38 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10, durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

“2-bis. Im Herbst des Jahres, in dem die jeweiligen Landtagswahlen ausgeschrieben werden, finden keine Gemeindewahlen statt. In diesem Fall

wird der Wahltermin auf einen Sonntag zwischen dem 1. Februar und dem 31. März des darauf folgenden Jahres festgesetzt.“.

PRESIDENTE: L'emendamento prot. 1629/3 è stato ritirato dal cons. de Eccher.

Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 26.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 26 è approvato.

Decadono gli emendamenti introduttivi dell'art. 26 bis, prot. n. 1603/24 e n. 1603/25.

Passiamo all'art. 27.

Art. 27

(Formazione delle candidature nei comuni della regione)

1. L'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

(Formazione delle candidature nei comuni della regione)

1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono indicare il nominativo del candidato alla carica di sindaco e devono essere sottoscritte da almeno:

- a) 200 elettori, nei comuni con più di 40.000 abitanti;
- b) 175 elettori, nei comuni con più di 20.000 abitanti;
- c) 100 elettori, nei comuni con più di 10.000 abitanti;
- d) 60 elettori, nei comuni con più di 5.000 abitanti;
- e) 30 elettori, nei comuni con più di 2.000 abitanti;
- f) 20 elettori, nei comuni fino a 2.000 abitanti.

2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma 1.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di sindaco.

4. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti, possono essere presentate liste di candidati alla sola carica di consigliere comunale.

5. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

6. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto dai soggetti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

7. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

8. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.”.

PAHL:

Art. 27

(Erstellung der Kandidaturen in den Gemeinden der Region)

1. Der Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

"Art. 17

(Erstellung der Kandidaturen in den Gemeinden der Region)

1. In den Gemeinden der Region müssen die Erklärungen über die Vorlegung der Listen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes den Namen des Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters enthalten und von mindestens:

- a) 200 Wählern in den Gemeinden mit über 40.000 Einwohnern
- b) 175 Wählern in den Gemeinden mit über 20.000 Einwohnern
- c) 100 Wählern in den Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern
- d) 60 Wählern in den Gemeinden mit über 5.000 Einwohnern
- e) 30 Wählern in den Gemeinden mit über 2.000 Einwohnern
- f) 20 Wählern in den Gemeinden mit bis zu 2.000 Einwohnern unterzeichnet werden.

2. Die Anzahl der Listeneinbringer darf die in Absatz 1 angegebenen Ziffern um nicht mehr als die Hälfte überschreiten.

3. Für die Kandidaturen für das Amt eines Bürgermeisters ist keine Unterschriftenleistung vorgesehen.

4. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 15.000 Einwohnern dürfen Listen mit Kandidaten, die nur für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds kandidieren, vorgelegt werden.

5. Die Bevölkerung der Gemeinde wird auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten allgemeinen Volkszählung bestimmt.

6. Die Listeneinbringer müssen Wähler sein, die in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragen sind und das Wahlrecht bezüglich der Wahl des Gemeinderates haben. Ihre Unterschrift kann auch in einem einzigen Akt von den dazu ermächtigten Personen beglaubigt werden, und zwar nach den Modalitäten gemäß Artikel 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 mit seinen späteren Änderungen.

7. Jeder Wähler darf nicht mehr als eine Erklärung über die Vorlegung der Liste unterzeichnen.

8. Die Unterschriften und die entsprechenden Beglaubigungen sind ungültig, wenn sie vor dem hundertachtzigsten Tag vor der für die Vorlegung der Kandidaturen festgelegten endgültigen Frist geleistet bzw. vorgenommen wurden.“.

PRESIDENTE: L'emendamento prot. n. 1629/4 è stato ritirato dal cons. de Eccher.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1637/5, a firma dei cons. Pöder e Klotz, che recita: Art. 27 comma 1

Al comma 1 del testo modificativo dell'art. 17 della legge regionale n. 3/1994 sono sostituite le seguenti cifre:

- lettera a) 200 da 175
- lettera b) 175 da 120
- lettera c) 100 da 80
- lettera d) 60 da 40

La lettera f) è soppressa.

PAHL: Änderungsantrag, Prot. Nr. 1637/5, eingebracht von den Abg. Pöder und Klotz:

Art. 27, Absatz 1

Im Abs. 1 des vorgeschlagenen Textes für den Art. 17 des Regionalgesetzes Nr. 3/1994 werden folgende Ziffern ersetzt:

- Buchstabe a) 200 durch 175
- Buchstabe b) 175 durch 120
- Buchstabe c) 100 durch 80
- Buchstabe d) 60 durch 40

Der Buchstabe f) wird gestrichen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! Ich denke, dass wir hier noch einen kleinen Schritt weitergehen sollten mit der weiteren Absenkung der Zahl der Unterschriften und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es ist doch beachtlich, welche Zahl hier bisher verlangt wurde und immer noch eingetragen ist in diesem Gesetz und ich denke schon, dass es angebracht ist, dass man in diesem Sinne auch jenen Versuchen von Bürgern Rechnung trägt, die Listen erstellen wollen. Parteien tun sich in der Regel leichter, diese Unterschriftenzahl zusammen zu bekommen, weil sie strukturiert sind. Aber wenn man auch dem Umstand Rechnung tragen will, dass in den Gemeinden durchaus auch ein Interesse herrscht in diesem Zusammenhang seitens der Bürger, bestimmte Listen aufzustellen, dann sollte man ihnen in diesem Sinne entgegenkommen und hier nicht von einer Parteilogik aus handeln und sagen, wir setzen die Unterschriftenzahlen immer noch hoch genug an, dass es die Parteien, die organisiert sind, zwar schaffen, die Listen aufzustellen, aber die anderen außen vor bleiben. Ich bin doch der Meinung, dass hier durch die Absenkung der Unterschriftenzahl für uns als Partei und auch als in den Gemeinderäten vertretenen Parteien keine Problematik entsteht und uns kein Zacken aus der Krone fällt, sondern im Gegensatz hier ein Entgegenkommen nach Außen hin signalisiert werden kann.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Leitner.

LEITNER: Danke, Herr Präsident! Nur um diesen Antrag zu unterstützen und um eine Frage anzuhängen. Wenn wir den Buchstaben f) streichen, müsste es wahrscheinlich heißen, dass keine Unterschriften vorgesehen sind. Vielleicht könnte man das präzisieren und folgenden Wortlaut einfügen: „keine Unterschriften vorgesehen für Gemeinden mit einer Bevölkerung unter 2.000 Einwohnern“ Wir sind selbstverständlich damit einverstanden.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1637/6, a firma dei cons. Pöder e Klotz, che recita: Proposta alternativa - Art. 27 comma 1

La lettera f) del comma 1 del testo modificativo dell'art. 17 della legge regionale n. 3/1994 è soppressa.

PAHL: Änderungsantrag, Prot. Nr. 1637/6, eingebbracht von den Abg. Pöder und Klotz:

Art. 27, Absatz 1 Alternativantrag

Im Abs. 1 des vorgeschlagenen Textes für den Art. 17 des Regionalgesetzes Nr. 3/1994 wird Buchstabe f) gestrichen.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Prego, cons. Pöder.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! Ich halte es doch für einen Scherz, dass man in den Kleinstgemeinden noch herumlaufen muss, Unterschriften zu sammeln. Ich denke, wenn wir hier beim Buchstaben e) stehen bleiben, dann müssen für alle Gemeinden mit über 2.000 Einwohnern Unterschriften gesammelt werden, wie viel auch immer. Aber dass wir dann noch in den Kleinstgemeinden hergehen und dort Unterschriftensammlungen für die verschiedenen Listen veranstalten müssen, das scheint doch ein bürokratischer Scherz zu sein und doch des Guten oder des Schlechten – wie man es sehen will – etwas zuviel. Ich denke schon, dass man auch dem Umstand Rechnung tragen könnte, dass bisher bereits in Kleinstgemeinden keine Unterschriftenzahl nötig war, also in jenen Gemeinden mit bis zu 1.000 Einwohnern. Wenn wir hier diese Befreiung von der Unterschriftensammlung auf Gemeinden mit einer Bevölkerung bis zu 2.000 Einwohnern ausdehnen, dann ist das sicherlich nicht nur kein Problem, sondern sogar ein bürokratischer Vorteil. Seien wir also in diesem Sinne nicht bürokratischer als der Bürokratenhengst, wenn man es so definieren darf und soll, sondern gehen wir her und schaffen eine bürokratischer Erleichterung, anstatt zusätzlich noch irgendwelche Hürden einführen, speziell in Kleinstgemeinden und um solche handelt es sich. Ich glaube, dass auch gerade im Trentino viele Gemeinden davon betroffen sind und in Südtirol auch gar einige Gemeinden. Warum sollen wir hier diese bisherige Befreiung, die für Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern galt, nicht beibehalten bzw. auf die 2.000 Einwohnergemeinden noch ausdehnen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: Per chiedere al collega se può essere corretta la lettura che io faccio del suo emendamento, nel senso che nel piccolo comune dell'Alto Adige trovare i sottoscrittori può essere difficile, nel senso che si tratta di esporsi e magari per piccoli movimenti, che non hanno il radicamento della SVP, trovare soggetti che in qualche maniera si espongono direttamente può risultare

difficile. In questo senso, eventualmente, credo di poter dare la disponibilità ad un voto favorevole.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Per dichiarare anch'io il mio voto favorevole all'emendamento proposto dal collega Pöder, per le ragioni che lui già bene succintamente ha espresso e per cogliere l'occasione, con riferimento al mio intervento precedente, per rettificare, nel senso che era rivolto, per quanto riguarda l'intervento sulla mia proposta emendativa di allora, al collega Dello Sbarba e non alla collega Kury, con cui mi scuso pubblicamente. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1631/30, a firma del cons. Urzì, che recita: All'art. 27 dopo le parole "f) 20 elettori nei comuni fino a 2000 abitanti" sono aggiunti i seguenti periodi:

"Le cifre relative al numero delle sottoscrizioni sono ridotte in provincia di Bolzano per quelle liste in cui i candidati siano espressione di un solo gruppo linguistico. Tali cifre sono calcolate, con arrotondamento alla cifra piena inferiore, in rapporto alla consistenza dello stesso gruppo linguistico cui appartengono i candidati alla medesima lista verificata all'ultimo Censimento linguistico della popolazione".

PAHL: Änderungsantrag zu Art. 27, Prot. Nr. 1631/30, eingebracht vom Abg. Urzì:

In Art. 27 werden nach den Worten „f) 20 Wählern in den Gemeinden mit bis zu 2.000 Einwohnern“ folgende Worte eingefügt:

„Die Ziffern betreffend die Anzahl der Unterschriften werden in der Provinz Bozen für jene Listen gekürzt, deren Kandidaten Ausdruck einer einzigen Sprachgruppe sind. Diese Ziffern werden im Verhältnis zu der aus der letzten amtlichen Volkszählung hervorgehenden Stärke der Sprachgruppe berechnet, denen die Kandidaten dieser Liste angehören, wobei eine Aufrundung zur nächst niedrigeren vollen Ziffer vorgenommen wird.“

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. Anche riallacciandomi ad alcune considerazioni svolte dal collega de Eccher in precedenza, su altro emendamento, ma che tocca lo stesso argomento, credo si debbano esemplificare dei casi per poter avere una visione complessiva della situazione.

Accade effettivamente che nei comuni minori della provincia di Bolzano la raccolta delle firme non sia un adempimento solamente faticoso e comunque che impegni persone, mezzi, ma comunque praticabile, capita che in provincia di Bolzano la raccolta delle firme rappresenti un ostacolo talvolta assolutamente invalicabile.

Allora l'emendamento incide proprio su questa situazione, proponendo una soluzione tra le tante che possono essere proposte. In questo caso noi intendiamo aprire una riflessione sull'argomento, in termini di assoluta concretezza.

Allora facciamo degli esempi, signor Presidente, quegli esempi che possono essere ritenuti più positivi di una situazione che nel suo complesso è ben più drammatica. Accade, signor Presidente, in termini di dimensione territoriale, di popolazione, voglio citare un comune che è caro al collega Pöder, il comune di Lana, si devono raccogliere, per esempio, 60 firme, secondo la proposta attuale, intendiamoci, pensiamo che a suo tempo era ancora più pesante il numero di firme da raccogliere. Prendiamo, ad esempio, il nostro partito, Alleanza Nazionale che è il primo partito degli italiani dell'Alto Adige, il partito che rappresenta la nostra comunità con una forza considerevole sul territorio ovunque, che a Bolzano raccoglie il 30% dell'elettorato, insomma Alleanza Nazionale ha raccolto 140 voti, non perché Alleanza Nazionale sia debole a Lana, ma perché Alleanza Nazionale raccoglie una massa di consensi significativa tra gli italiani di Lana, che però sono una ridotta minoranza e quindi è un numero limitato nella sostanza. Quindi 60 firme da raccogliere, 140 voti, vuol dire praticamente che la metà degli elettori ha anche dovuto sottoscrivere la lista.

Allora significa fare una sorta di lista di prospezione, vediamo chi sono gli elettori di Alleanza Nazionale e poi vediamo magari chi sono gli elettori di Union für Südtirol e di altre componenti politiche, quindi sto andando anche oltre la schematizzazione per classi linguistiche, ma torniamo alla nostra comunità. Facciamo corrispondere sostanzialmente colui che pone la firma per permettere alla lista di essere presente e colui che poi la vota.

Il comune di Ora sono 30 le firme da raccogliere e 101 i voti, un terzo comunque, sempre significativo questo rapporto.

Il comune di Appiano, un comune significativo da un punto di vista demografico, 100 firme da raccogliere, 254 voti e – ripeto – siamo sempre il primo partito degli italiani dell'Alto Adige, quindi non è che sono pochi i voti ad Appiano, anzi sono tanti e vuol dire che uno su due praticamente è quasi riconoscibile.

Non automaticamente la firma apposta per permettere di presentare la lista significa poi voto garantito, anzi alle volte dobbiamo dire che noi che siamo andati in giro a raccogliere le firme abbiamo potuto verificare come ci sono degli elettori con l'animo positivo, il buon cuore che firmano solo per permettere di esserci, perché sono consapevoli, con coscienza democratica, della difficoltà oggettiva di scovare, casa per casa, il cittadino elettore, ma non per fargli pagare un prezzo della storia, ma per fargli firmare, casa per casa, su e giù per le rampe di scale, a suonare ai singoli campanelli, a chiedere alle singole persone di poter concedere la firma per poter presentare la lista.

Allora questo è un ostacolo, un impedimento enorme, signor Presidente, all'esercizio democratico della rappresentanza politica.

Ho citato – concludo – i casi migliori, ma i casi peggiori sono quelli in cui non è proprio possibile raccogliere le firme, perché comunque non è possibile materialmente contare su un numero di cittadini tali per poter presentare la propria lista, quindi lì comunque non ci si può presentare, a meno

che non si vada dall'Obmann di turno della SVP e chiedere l'aiuto, cosa piuttosto improbabile.

L'emendamento, signor Presidente, sostanzialmente rapporta il numero delle firme che devono essere raccolte al numero dei cittadini su quel territorio, nel senso che se una lista candida elettori di un dato gruppo linguistico, deve essere calcolato il numero dei sottoscrittori in rapporto alla quota percentuale di quel dato gruppo linguistico, su un totale della popolazione. Nel caso in cui una lista candidi persone appartenenti a diversi gruppi linguistici, il numero delle sottoscrizioni deve essere quello previsto per legge. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! Ich habe noch nicht verstanden, wie viel es dann wären. Aber ich finde das auch etwas ungerecht. Jetzt hat man vorhin beschlossen, dass die Sizilianer und Kalabresen in Massen herströmen können, um in Südtirol zu kandidieren und jetzt will man sie sozusagen auf eine Alleanza-Nazionale-Liste zwängen, ihnen die Möglichkeit nehmen, z.B. bei der SVP, die ja auch dafür gestimmt hat, zu kandidieren oder bei anderen Listen. Das wäre ungerecht, wenn diese Listen, nur weil sie einen dieser Sizilianer oder Kalabresen in die Liste aufnehmen ...

(interruzione – Unterbrechung)

PRESIDENTE: Scusi consigliere, vedo che qualcuno si sta allontanando. Volevo ricordare che alle ore 20.00 ci sarà una riunione dei Capigruppo. Grazie!

PÖDER: Kein Problem, wir haben ja noch 7 Minuten, um das Gesetz fertig zu machen. Ich halte also diese Situation für etwas paradox. Man nimmt also jetzt den Sizilianern und Kalabresen, die herkommen zu kandidieren, die Möglichkeit, dass sie z.B. auf der SVP-Liste oder auf einer anderen Liste kandidieren können, denn diese Listen würden dann bestraft, wenn sie nicht eine rein deutschsprachige Liste wären. Ironie beiseite. Ich denke, dieser Antrag kann so nicht angenommen werden, weil man auf der einen Seite nicht unbedingt versteht, wie viele Unterschriften zum Schluss gesammelt werden müssen und auf der anderen Seite ist es ein Antrag, der besser verständlich wäre, wenn da stehen würde, dass für Gemeinderatskandidatenlisten von Alleanza Nazionale einfach weniger Unterschriften zu sammeln wären. Das wäre der ehrlichere Antrag gewesen. Wir verstehen schon, was dahinter steckt. Ich denke, wenn wir den Handel eingehen könnten, dass das auch für die Union gilt, dann kein Problem. Ich bin übrigens gespannt darauf, was Kollege Dello Sbarba sagt, denn der Logik der vorhergehenden Abstimmung über die Ansässigkeitsklausel folgend müsstet ihr diesem Antrag zustimmen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Dello Sbarba. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA: Devo deludere il cons. Pöder, noi siamo assolutamente contro, perché questo emendamento dice che per liste i cui candidati siano tutti

di un solo gruppo linguistico, cioè per liste etniche, le firme sono ridotte. Questo significa che gli unici che dovrebbero raccogliere il numero di liste pieno sono i Verdi, che come è noto sono gli unici che comprendono liste interetniche in provincia di Bolzano e questo non sarebbe il male, è che questa è una norma che scoraggia le liste interetniche. Noi lo continueremo a fare, non abbiamo problemi di raccogliere firme, il problema è che questo blinda la monoetnicità della politica.

Cons. Urzì, credo che tu debba decidere cosa vuoi, quale tipo di modello di Sudtirolo tu vuoi, perché su alcune battaglie, rispetto al censimento, eccetera, tu sei su una posizione di apertura interetnica della società sudtirolese, ma poi se leggo questo emendamento ed altri presentati, invece sono proprio emendamenti che hanno il senso di blindare ancora di più etnicamente il Sudtirolo e di svantaggiare le esperienze interetniche.

Allora si possono anche raccontare le barzellette, però contro questa barzelletta io voto contro.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione, 4 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

A questo punto chiudo i lavori e convoco la riunione dei Capigruppo.

La seduta è tolta.

(ore 19.57)

INDICE	INHALTSANGABE
---------------	----------------------

DISEGNO DI LEGGE N. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) - <i>(presentato dalla Giunta regionale)</i> pag. 1	GESETZENTWURF NR. 19: Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2005 und des mehrjährigen Haushaltes 2005-2007 der Autonome Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz) - <i>eingebracht vom Regionalausschuss</i> Seite 1
DISEGNO DI LEGGE N. 20: Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio triennale 2005 - 2007 - <i>(presentato dalla Giunta regionale)</i> pag. 32	GESETZENTWURF NR. 20: Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2005 und dreijähriger Haushalt 2005-2007 - <i>eingebracht vom Regionalausschuss</i> Seite 32
PROPOSTA DI DELIBERA N. 5: Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2005 - <i>(presentata dall'Ufficio di Presidenza)</i> pag. 43	BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG NR. 5: Haushaltsvoranschlag des Regionalrats für das Finanzjahr 2005 - <i>eingebracht vom Präsidium</i> Seite 43
DISEGNO DI LEGGE N. 10: Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali – <i>presentato dalla Giunta regionale</i> pag. 48	GESETZENTWURF NR. 10: Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien - <i>eingebracht vom Regionalausschuss;</i> Seite 48

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

URZÍ Alessandro (ALLEANZA NAZIONALE)	pag.	1-12-20-48-57-59-61-69-73-78-81-93-98-104
VIOLA Walter (FORZA ITALIA PER L'ALTO ADIGE)	"	10-15-21-41
PÖDER Andreas (UNION FÜR SÜDTIROL)	"	10-12-38-40-42-48-49-59-66-68-74-94-102-103-106
KURY Cristina Anna Berta (VERDI - GRÜNE - VERC)	"	13-21-49-50-52-54-55-59-60-70-73-92-97
LEITNER Pius (DIE FREIHEITLICHEN)	"	16-49-102
DELLAI Lorenzo (CIVICA MARGHERITA)	"	17-22-33-38
DIVINA Sergio (LEGA NORD - TRENTO - PADANIA)	"	21-85-88-98
PINTER Roberto (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENTO PER L'ULIVO)	"	28-29
DURNWALDER Alois (SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	29
LENZI Giovanni Battista (MARGHERITA A.A.)	"	33
MORANDINI Pino (U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)	"	41-63-65-89-99-104
LUNELLI Giorgio (CIVICA MARGHERITA)	"	53
CATALANO Agostino (MISTO)	"	53
DELLO SBARBA Riccardo (VERDI - GRÜNE - VERC)	"	56-79-106
LAMPRECHT Seppi (SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	59-68-71

VIGANÒ Giorgio (CIVICA MARGHERITA)	"	60
AMISTADI Adelino (CIVICA MARGHERITA)	"	64-66
de ECCHER Cristiano (ALLEANZA NAZIONALE)	"	66-77-80-96-103
MOLINARI Claudio (CIVICA MARGHERITA)	"	70-74
SEPPI Donato (MISTO)	"	71-85-90
MOSCONI Flavio (FORZA ITALIA)	"	83-86-89
PAROLARI Giuseppe (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENTO PER L'ULIVO)	"	84-93
CARLI Marcello (U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)	"	85
DELLADIO Mauro (FORZA ITALIA)	"	86
KLOTZ Eva (UNION FÜR SÜDTIROL)	"	87
BONDI Mauro (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENTO PER L'ULIVO)	"	89